

Relazione illustrativa

Il disegno di legge finanziaria per il 2008 interviene sulle tendenze dei conti pubblici nel contesto degli indirizzi già posti con le risoluzioni parlamentari che hanno approvato il Documento di programmazione economico finanziario 2008 - 2010 e sulla base degli elementi recati dalla Nota di aggiornamento al DPEF.

Al centro dell'azione del Governo c'è la promozione della crescita dell'economia: a questo indirizzo di fondo il settore pubblico deve contribuire con un deciso miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi.

La cornice generale della decisione si caratterizza per la nuova articolazione in missioni e programmi del bilancio dello Stato che si riflette anche, in qualche misura, nelle stesse modalità di presentazione del disegno di legge finanziaria; insieme viene presentato alle Camere un provvedimento d'urgenza che reca misure di semplificazione e restituzione fiscale e, soprattutto, di sostegno della spesa per investimenti. Tale provvedimento d'urgenza incide sugli equilibri di finanza pubblica dell'anno 2007 ma è funzionalmente legato allo stesso disegno strategico che attraversa tutta la decisione di bilancio 2008-2010.

Il settore pubblico in Italia è pesantemente indebitato (70 mld di euro all'anno per interessi sul debito, 20 in più della Francia); sotto capitalizzato (la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie applicate sono finanziate per 0,6% del PIL; in Francia e Germania siamo prossimi all'1%); i servizi sono di qualità ineguale e spesso insufficiente; l'evasione sottrae risorse imponenti.

Per contribuire alla crescita dell'economia il settore pubblico deve investire in capitale fisso, deve migliorare i servizi, in un contesto in cui la pressione fiscale non può più crescere e il deficit pubblico deve rigorosamente rispettare il sentiero di rientro concordato con la Commissione europea.

Il nuovo bilancio organizzato per missioni (34) e programmi, che trovano nella legge finanziaria il loro specifico prolungamento classificatorio e normativo, per le quote di innovazioni che si ritengono necessarie al controllo dei conti e allo stimolo allo sviluppo, costituisce l'avvio di una nuova fase che intende accrescere decisamente la trasparenza della fase allocativa delle risorse marginali. La legge finanziaria incide su 27 missioni.

E' solo un primo passo che richiederà un lavoro lungo e approfondito, in stretto contatto con le Amministrazioni di settore e con le Camere. E' un processo al termine del quale il cruciale controllo contabile della Ragioneria generale dello Stato dovrà assumere una capacità di comprensione e analisi contenutistica dei processi di spesa assai più trasparente e profonda.

E' evidente che un bilancio più trasparente è solo la preconditione per una analisi sistemica delle priorità e dell'efficacia della spesa; il punto cruciale sta nella lettura integrata del materiale normativo che sorregge i programmi e nella possibilità di ricomporre questi materiali secondo logiche non di mera e acritica stratificazione temporale, ma di decostruzione e ricomposizione che puntino alla massima efficienza ed efficacia delle risorse disponibili. Questo processo sarà lungo e richiede la piena partecipazione del Legislatore.

Facendo leva sulla riclassificazione, il programma di revisione della spesa avviato dal Ministero dell'economia e delle finanze e coordinato dalla Commissione tecnica per la finanza

pubblica, si colloca come il punto focale di un sistema di distribuzione delle risorse che mette al centro meriti e risultati.

Riprende così in concreto quel processo già avviato nel 1997 (con la legge n. 94) e largamente rimasto incompiuto, anche per la prevalenza di una visione riformatrice della Pubblica amministrazione di impronta prevalentemente normativa, fondata in prevalenza sulla delegificazione e semplificazione dei procedimenti, profili questi peraltro cruciali ed ineliminabili, ma meno sensibile all'integrazione nei procedimenti di scelte amministrative e scelte finanziarie.: l'amministrazione si riforma integrando strettamente amministrazione e bilancio , come insegnano tutte le migliori esperienze internazionali..

le disposizioni del presente disegno di legge vengono qui di seguito analizzate.

Titolo II - Disposizioni in materia di entrata

Articolo 2 - Riduzione della pressione fiscale. Con il comma 1 dell'articolo 2 si persegue l'obiettivo di ridurre il peso fiscale relativo all'imposta comunale sugli immobili (ICI) gravante sui soggetti passivi titolari di abitazioni principali. A tale scopo è stata operata una modifica all'art. 8 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 che aggiunge i commi 2-bis e 2-ter. In particolare, tramite l'inserimento del comma 2-bis, all'attuale detrazione, fissata dall'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992, è stata aggiunta un'ulteriore detrazione per l'abitazione principale da calcolare sul valore imponibile dell'abitazione stessa, determinato ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504 del 1992;

Con il comma 2 ter, invece, viene stabilito che l'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica qualora i soggetti passivi dell'imposta abbiano un reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiori a 50.000 euro.

Nel comma 2, infine, è stato risolto il problema concernente l'esigenza di assicurare ai comuni il rimborso delle minori entrate derivanti dall'attuazione del nuovo sistema di detrazioni, attraverso l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La norma prevede anche che il rimborso venga effettuato in base a due distinti acconti, scadenti nei mesi di giugno e di dicembre, salvo eventuale conguaglio entro il 30 marzo dell'anno successivo.

Con il comma 3 si apportano modifiche all'articolo 16 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la detrazione spettante per canoni di locazione, al fine di ampliarne la platea dei contribuenti destinatari.

In particolare con la introduzione dei commi 01 e da 1-ter ad 1-sexies:

- viene introdotta (comma 01) in via generale, la possibilità di fruire di una detrazione dall'imposta lorda, stabilita in misura forfetaria in funzione di due classi distinte di reddito complessivo, da parte di tutti i contribuenti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari a condizione che:

- le unità immobiliari siano adibite ad abitazione principale;
- i contratti siano stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998.;

- si introduce a favore dei giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni (comma 1-ter,) titolari di un contratto di locazione (ai sensi della citata legge n. 431, del 1998) relativo alla propria abitazione principale, la possibilità di usufruire della detrazione dall'IRPF triennale prevista dal comma 1-bis dell'articolo 16 del Testo unico in questione;

- sono stabilite regole tese a disciplinare, in modo unitario, le modalità di fruizione di tutte le agevolazioni previste nell'articolo 16 del Tuir (commi 1-quater, 1-quinquies ed 1-sexies).

In particolare, viene statuito espressamente che le detrazioni di cui ai commi da 01, 1 ad 1-ter:

- non sono tra loro cumulabili. Pertanto il contribuente può scegliere di far valere in dichiarazione quella a lui più favorevole;
- sono da ripartire tra gli aventi diritto;
- spettano per il periodo dell'anno nel quale l'immobile è adibito ad abitazione principale. Viene precisato, al riguardo, che per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente;
- viene, inoltre, disciplinata l'ipotesi in cui la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia

(articolo 12 del Tuir) e delle detrazioni concernenti alcune tipologie reddituali (articolo 13 del Tuir). Infatti, in caso di "incapienza", il comma 1-sexies, prevede l'attribuzione di una somma corrispondente alla detrazione non fruita le cui modalità di attribuzione saranno determinate con un apposito decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze.

Sono esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in argomento i contribuenti che non hanno alcun reddito, ovvero, hanno esclusivamente redditi esenti dall'imposta, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva e redditi assoggettati a tassazione separata. Per tali soggetti, infatti, l'assenza di reddito, ovvero, il particolare meccanismo di tassazione che esaurisce di per sé il prelievo, senza che i redditi in questione confluiscono nel reddito complessivo impedisce il formarsi di un'imposta lorda e conseguentemente il verificarsi dell'incapienza.

Il comma 4 si riferisce alla decorrenza e stabilisce che le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Con il comma 5 si intende introdurre un regime di maggior favore, rispetto a quello già previsto per il periodo d'imposta 2007, a favore dei contribuenti che percepiscono l'assegno di mantenimento in dipendenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. L'assegno in argomento, è solo ed esclusivamente quello destinato al mantenimento del coniuge. Tale assegno, infatti, per colui che lo riceve costituisce un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente in virtù di quanto dispone l'articolo 50, comma 1, lettera i), del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per contro, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c, del Tuir, colui che lo eroga, può beneficiare di una deduzione dal reddito complessivo in misura pari all'importo dell'assegno medesimo. In entrambi i casi, peraltro, l'importo rilevante ai fini fiscali è solo quello determinato con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Restano, pertanto, esclusi dall'agevolazione introdotta con il presente intervento gli assegni percepiti per il mantenimento dei figli che non costituiscono reddito per il genitore che li riceve.

Ciò posto, ai contribuenti che percepiscono un assegno di mantenimento nel senso sopra delineato, viene attribuita una detrazione forfetaria, definita per tre distinte fasce di reddito complessivo, di ammontare pari a quella prevista, qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a).

Tale detrazione, a differenza di quelle previste per i lavoratori dipendenti e assimilati e per i pensionati, non deve essere ragguagliata a periodo non essendo correlata allo svolgimento di alcuna attività.

Inoltre, tenuto conto che le detrazioni sono riferite all'intero periodo d'imposta, in nessun caso possono essere fruita, nel medesimo periodo, unitamente a quelle spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione e per quelli indicati al comma 5 dell'articolo 13.

Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 (comma 6)

Con il comma 7 viene modificato l'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.p.r. n. 917 del 1986, aggiungendo un comma 2-bis, al comma 2, con il quale viene previsto che se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta.

Tale disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 (comma 8).

La disposizione di cui al comma 9 è finalizzata ad evitare che il reddito dell'abitazione principale e quello delle relative pertinenze rilevi ai fini della determinazione della detrazione per carichi di famiglia, prevista dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai fini della determinazione delle altre detrazioni previste dal successivo articolo 13 del medesimo testo unico.

Pertanto, la lettera a) del comma in commento inserisce nell'articolo 12 del TUIR il comma 4-bis in base al quale la detrazione per carichi di famiglia effettivamente spettante risulta determinata assumendo il reddito complessivo al netto del reddito prodotto dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze (il quale secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 3-bis del testo unico è stabilito in un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare).

Resta fermo che il limite di reddito complessivo per individuare i familiari a carico, stabilito dall'articolo 12, comma 2, del TUIR resta determinato al lordo del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, posto che il comma 4-bis di cui si propone l'inserimento fa riferimento al solo comma 1 del medesimo articolo 12.

La lettera b) introduce un analogo criterio per quanto concerne la determinazione delle detrazioni di cui all'articolo 13, il cui ammontare è stabilito in relazione alla tipologia di reddito prodotta ed all'ammontare del reddito complessivo.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 (comma 10).

Le disposizioni del comma 11 prorogano per gli anni 2008, 2009 e 2010 la detrazione ai fini dell'Irpef prevista per:

- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. In particolare, sono fatte salve tutte le caratteristiche della detrazione introdotta dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 e continuamente prorogate fino a tutto l'anno 2007, pur se con alcune modificazioni (comma 1, lett. a));
- gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, successivamente, abbiano provveduto alla vendita o all'assegnazione degli immobili stessi. La disposizione in commento è stata da ultimo prorogata dall'articolo 1, comma 121, lett. b) della legge n. 266 del 2005, con riferimento ai lavori eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dalle predette imprese e cooperative che hanno provveduto alla successiva alienazione o assegnazione degli immobili entro il 30 giugno 2007 (comma 1, lett. b)).

La disposizione del comma 12, inoltre, prevede un'ulteriore proroga delle agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto. La proroga dell'agevolazione in argomento è motivata dalla circostanza che la direttiva del Consiglio 2006/18/CE del 14 febbraio 2006 consente agli stati membri di prorogare, fino al 31 dicembre 2010, l'esperimento delle aliquote ridotte per i servizi ad alta intensità di lavoro.

Il comma 13, infine, conferma, ai fini delle agevolazioni indicate al comma 11, l'obbligo di evidenziare in fattura le spese relative alla manodopera impiegata per l'esecuzione degli interventi.

Con il comma 14, vengono prorogate fino al 31 dicembre 2010 le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, di parti di edifici o unità immobiliari, per l'installazione di pannelli solari, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di cui ai commi da 344 a 347, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che si applicano anche alle spese sostenute.

Con il comma 15, attraverso l'introduzione di un nuovo periodo nell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico sull'imposta di registro, di cui al d.p.r. 26 aprile 1986, n.131, viene prevista l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento agli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi (prevalentemente) di edilizia residenziale comunque denominati.

Tale aliquota è decisamente più bassa rispetto a quelle applicate sia per i trasferimenti di fabbricati (7 per cento) che per quelli di terreni edificabili (8 per cento), favorendo, attraverso l'attenuazione del carico tributario, lo sviluppo dello specifico settore considerato.

Al fine di dare maggiore certezza alla disposizione, viene inoltre precisato che per la sola imposta di registro l'agevolazione compete a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto.

Con il comma 16 si interviene nell'articolo 1-bis della tariffa dell'imposta ipotecaria con una disposizione che prevede l'aliquota del 3 per cento per i trasferimenti di cui si tratta.

Con il comma 17 è disposta l'abrogazione delle norme che attualmente prevedono il trattamento agevolato per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione.

Il comma 18 infine stabilisce la decorrenza delle nuove disposizioni di cui ai commi 15, 16 e 17.

La disposizione del comma 19, i cui effetti decorrono dal 1 gennaio 2008, ripristina per i lavoratori autonomi e per le imprese in contabilità semplificata, la possibilità di scomputare le perdite realizzate dagli altri redditi dichiarati dalla persona fisica nel medesimo periodo d'imposta. In definitiva viene ad essere abrogata la disposizione contenuta nel comma 27 dell'articolo 36 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 la cui operatività è dunque limitata ai periodi d'imposta 2006 e 2007.

Articolo 3 - Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA. 1) L'intervento opera contestualmente sulle aliquote nominali delle imposte dirette e sull'ampliamento delle basi imponibili, ponendosi così in linea con le tendenze dei maggiori paesi europei e con le raccomandazioni della stessa Commissione Europea. Sotto questo aspetto, dunque, e anche a prescindere dagli ulteriori obiettivi di sistema perseguiti, quali quello della semplificazione e della razionalizzazione del prelievo, la riforma si rende opportuna per mantenere il nostro sistema tributario al passo con l'evoluzione dei sistemi fiscali più evoluti.

L'intervento persegue, inoltre, l'ulteriore obiettivo della trasparenza del prelievo sulle imprese. Uno dei maggiori difetti del sistema attuale risiede nella eccessiva divergenza tra risultati economici e imponibile fiscale, dovuta alla innumerevole serie di variazioni da apportare all'utile del conto economico per arrivare alla base imponibile. Tale complessità della disciplina del reddito d'impresa, oltre a generare per le imprese maggiori costi di procedure e adempimenti e per il fisco maggiori difficoltà in sede di accertamento, rende molto difficoltoso stabilire l'effettivo carico tributario gravante sulle imprese. Ciò comporta per gli investitori e per le imprese l'impossibilità di operare immediati raffronti con gli altri sistemi di tassazione.

Anche a prescindere da ogni altro ordine di valutazioni, non sembra possa porsi in dubbio che il complesso degli interventi di modifica va proprio nella direzione da tempo auspicata dalle imprese. La costruzione di una fiscalità d'impresa più semplice e intellegibile, la cui applicazione richieda oneri amministrativi ragionevoli e ponga minori incertezze interpretative; la definizione di una normativa più stabile che garantisca la programmabilità degli investimenti e delle scelte imprenditoriali, soprattutto per gli investitori esteri; un prelievo tendenzialmente più leggero che favorisca la crescita e lo sviluppo e che premi i comportamenti virtuosi: sono tutti obiettivi che il Governo ha fatto propri e che si ritiene siano in diversa misura concretamente perseguiti dall'intervento che qui si illustra.

Sott'altro profilo, va osservato preliminarmente che in molti casi, e anche quando se ne discostano, gli interventi operati prendono spunto dai lavori della Commissione di studio sulla riforma dell'IRES presieduta dal prof. Biasco.

In tale delineata prospettiva generale di evoluzione del sistema, la principale modifica attiene alla razionalizzazione della disciplina delle deduzioni extracontabili: vale a dire, delle deduzioni a titolo di ammortamenti e altri costi che è possibile effettuare nella dichiarazione dei redditi oltre l'importo imputato al conto economico. Si tratta di un fenomeno che ha ormai raggiunto dimensioni non più compatibili con la funzione che l'istituto delle deduzioni extracontabili avrebbe dovuto assolvere. Basti pensare che nei modelli di dichiarazione relativi agli anni 2004 e 2005 l'importo delle deduzioni extracontabili ha raggiunto la cifra di oltre 14 miliardi (con tendenza a crescere).

Va ricordato che tale disciplina ha rappresentato una delle novità di maggior rilievo sistematico recate dalla precedente riforma del 2003. La scelta di consentire la deduzione extracontabile di talune componenti di natura estimativa (ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti) derivava dalla scelta operata nell'ambito della riforma del diritto societario di eliminare il fenomeno del c.d. inquinamento fiscale del bilancio, causato dalla possibilità - in precedenza espressamente prevista dal codice civile e dalle altre legislazioni speciali - di far concorrere al risultato di esercizio rettifiche di valore e accantonamenti per rischi e oneri operati per ragioni esclusivamente fiscali, ma privi, in tutto o in parte, di giustificazione secondo corretti principi contabili. Nel dare attuazione alla disciplina di deduzione extracontabile dei costi, il d. lgs. n. 344 del 2003 si è sostanzialmente attenuto alle soluzioni indicate dall'apposita commissione di studio per il coordinamento della riforma del diritto societario con la normativa fiscale. Due sono state, in particolare, le scelte di fondo operate dalla commissione, poi recepite in sede di riforma. La prima è stata quella di conservare anche nel nuovo sistema le stesse "opportunità" fiscali precedentemente utilizzabili; senza distinzione alcuna, quindi, tra norme di tipo sovvenzionale (quali, ad esempio, quelle concernenti gli ammortamenti anticipati) e norme recanti più semplicemente criteri forfetari di determinazione dei limiti massimi di deduzione delle componenti negative di natura estimativa (c. d. forfait fiscali). La seconda scelta è stata quella di subordinare comunque la deducibilità dei costi non imputati a conto economico all'apposizione di un vincolo di sospensione d'imposta su un corrispondente ammontare di patrimonio netto: in sintesi, pur non richiedendo, come in precedenza, la creazione di specifiche riserve in sospensione d'imposta, la disciplina impone più semplicemente che il livello di patrimonio netto non scenda al di sotto dell'ammontare complessivo delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti extracontabilmente, al netto delle imposte differite correlabili alla deduzione anticipata di tali componenti. L'applicazione di questa disciplina, com'è noto, ha evidenziato molteplici problemi interpretativi e una certa complessità di meccanismo. Ma, soprattutto, le dimensioni assunte dal fenomeno delle deduzioni in questione, ha posto in evidenza l'opportunità di un riordino, non sembrando ragionevole che il fisco ammetta la deduzione generalizzata di costi privi di giustificazione economica. In tale ottica, dunque, e in linea con l'obiettivo di operare un abbattimento del livello del prelievo, si è operato nel senso di un radicale ripensamento della materia.

Per effetto delle modifiche recate al testo unico delle imposte sui redditi dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 3 in esame, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 non saranno più ammesse deduzioni extracontabili a titolo di ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti; ferma restando la deducibilità dei costi imputati al conto economico pur sempre entro i limiti massimi ammessi dalla norma fiscale.

L'eliminazione del prospetto EC e, conseguentemente, delle deduzioni anticipate di costi ai soli fini fiscali, tuttavia, non è l'unico intervento operato. Nella stessa prospettiva, con viene modificata anche la disciplina degli ammortamenti dei beni materiali, eliminando le previsioni concernenti l'ammortamento anticipato e il c.d. ammortamento accelerato e provvedendosi ad adeguare, in corrispondenza, la durata minima dei contratti di locazione finanziaria.

L'altro intervento strutturale sulla disciplina del reddito d'impresa è quello che riguarda il trattamento degli interessi passivi. Anche qui si è cercato di combinare i maggiori effetti di razionalizzazione della disciplina con i maggiori effetti di semplificazione normativa.

A questo riguardo, il discorso non può non muovere dalla estrema complessità che la riforma del 2003 ha apportato in tale materia, senza trascurare che in molti casi le norme vigenti producono effetti non del tutto logici e sistematici. Si consideri che attualmente le imprese devono applicare in sequenza ben tre disposizioni normative; due delle quali, oltretutto, quella del pro-rata patrimoniale e quella della thin cap, pongono notevoli problemi interpretativi. La riforma che si propone sostituisce a tali tre discipline una sola norma di più immediata applicazione e di più chiara finalità.

In particolare, con la nuova impostazione l'impresa dovrà semplicemente verificare annualmente la "congruità" del costo dell'indebitamento rispetto al risultato operativo lordo della gestione caratteristica; se gli interessi passivi (al netto, tuttavia, degli interessi attivi) maturati nell'anno superano il 30 per cento del risultato lordo del conto economico, l'eccedenza degli interessi è rinviata ai periodi successivi. Tra le varie alternative prospettabili, quella adottata è apparsa più di altre idonea a perseguire allo stesso tempo obiettivi di razionalizzazione e semplificazione della disciplina e al contempo a costituire un incentivo alla capitalizzazione, ma senza penalizzare in modo irreversibile l'impresa caratterizzata da una struttura finanziaria sottocapitalizzata; in tal senso, va sottolineato che la quota di interessi indeducibili in un determinato anno potrà essere riportata in avanti nei successivi 5 periodi (dieci nella fase di avvio della nuove regole). Proprio tale regola del riporto ha reso opportuno prevedere anche una norma di tipo antielusivo, servente allo scopo di evitare, similmente al caso delle perdite, che le operazioni straordinarie siano fatte al precipuo scopo di subentrare nel diritto alla deduzione a titolo di interessi portati a nuovo. A ciò provvede la lettera u) del comma 1 dell'articolo 3 in esame, estendendo, con una modifica all'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, agli interessi passivi portati in avanti lo stesso trattamento limitativo delle perdite nell'ambito delle operazioni di fusione e, per richiamo, di scissione.

Particolare attenzione è stata posta nella definizione di risultato operativo lordo valevole ai fini della nuova disciplina. Esso coinciderà con quello desumibile direttamente dai dati del conto economico e sarà assunto al lordo degli ammortamenti e degli accantonamenti a fondi rischi e oneri. Inoltre, speciali regole sono state previste per il trattamento degli interessi passivi nell'ambito dei gruppi che accedono al consolidato fiscale. Per evitare, infatti, effetti che sarebbero stati troppo penalizzanti per le c.d. holding di partecipazione, si è riconosciuta la possibilità di sfruttare a livello di consolidamento l'eventuale capienza di deduzione non sfruttata da una società del gruppo a favore di un'altra società del gruppo. Sul piano normativo, l'intervento concernente il trattamento degli interessi passivi, operato con le disposizioni delle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 3 in esame, consiste, dunque, nella introduzione di una norma generale, che prende il posto del c.d. pro-rata reddituale, attualmente contenuto nell'articolo 96, e nella contestuale abrogazione degli articoli 97 e 98, dedicati, rispettivamente, alla indeducibilità della quota di interessi passivi forfetariamente ricollegabili al possesso di partecipazioni esenti e al contrasto della sottocapitalizzazione ove generata da finanziamenti erogati o garantiti da soci qualificati. Si segnala che altri interventi di mero coordinamento sono stati operati per estendere anche alle imprese IRPEF le nuove regole e cancellare quelle precedenti. A ciò provvedono le modifiche apportate dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 in esame.

Di particolare rilevanza sistematica è anche l'intervento operato sulla disciplina della c. d. participation exemption. La scelta è stata nel senso di mantenere il sistema attuale, ma riducendo la quota di tassazione delle plusvalenze che, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2008, è stata ricondotta, dall'attuale 16 per cento, al cinque per cento. In definitiva, con la modifica recata dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 in esame, le plusvalenze delle partecipazioni fruenti del regime pex vengono ad essere strutturalmente assimilate ai

dividendi. Fa eccezione la quota di plusvalenza che costituisce recupero di minusvalenze dedotte ai fini fiscali in anni precedenti l'entrata in vigore della riforma del 2003 (in genere quelle dedotte fino al 2003), la cui tassazione rimane ferma al 16 per cento attuale. L'eccezione pone così rimedio, sia pur parziale, alla scelta, invero alquanto "generosa", operata in sede transitoria dalla precedente riforma del 2003. A questo proposito, occorre sottolineare che il "recapture" di queste svalutazioni fiscali opera non solo per le svalutazioni dedotte per mera opportunità fiscale (nei confronti delle quali la scelta fatta dalla riforma Tremonti appare ancora più strana), ma anche per le svalutazioni dichiarate dall'impresa effettive.

Le disposizioni contenute nelle lettere e) e f), numero 1, del comma 1 dell'articolo 3 sono volte a superare i dubbi interpretativi sorti a seguito della norma recata dalla finanziaria per il 2007 che, intervenendo nell'art. 84 del tuir, ha inteso modificare il regime delle perdite di d'impresa, introducendo un criterio di simmetria tra imponibilità del risultato positivo (utile) e deducibilità del risultato negativo (perdita).

In particolare, il vigente articolo 84, comma 1, secondo periodo, del tuir – dopo le modifiche apportate dalla finanziaria 2007 - stabilisce che per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di reddito imponibile. In effetti, la norma, essendo inserita nell'ambito dell'art. 84 concernente il riporto a nuovo delle perdite, può far sorgere il dubbio che la stessa si applichi – seppure in modo irrazionale - solo in sede di riporto e non anche sul risultato di esercizio.

Con le modifiche viene introdotta nell'articolo 83 del tuir una disposizione di analogo contenuto sostanziale a quello recato attualmente dall'art. 84, comma 1, secondo periodo, del tuir, che viene abrogato. In tal modo, è reso evidente che la citata simmetria opera ab origine sul risultato di esercizio e, quindi, sia sulle perdite di esercizio eventualmente da utilizzare in compensazione nel medesimo periodo d'imposta su altri redditi, sia, a maggior ragione, sul riporto a nuovo delle perdite. La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007; pertanto, la decorrenza è la medesima della norma abrogata recata dall'art. 84, comma 1, secondo periodo, poiché anche in quel caso la disposizione – che, in concreto, non ha ancora prodotto i suoi effetti - si sarebbe dovuta applicare a decorrere dal periodo d'imposta 2007.

Le disposizioni recate dalle lettere da p) a t) del comma 1) dell'articolo 3 in commento riguardano la materia del consolidato fiscale IRES nazionale e mondiale. Tali modifiche sono in parte direttamente conseguenti alle modifiche introdotte in tema di interessi passivi (già commentate sopra) e in parte di autonoma natura. In generale, gli interventi operati, pur riconoscendo che l'introduzione del regime di tassazione di gruppo costituisca uno degli elementi di maggior innovazione attuati dall'ultima riforma, muove dalla considerazione che l'accesso al regime di consolidamento rappresenti un beneficio in sé e che, dunque, non siano strettamente necessari ulteriori benefici per incentivare l'applicazione di una disciplina già di per sé agevolativa. Ciò, tanto più considerando che, a differenza di quanto previsto in altre legislazioni, la percentuale di controllo che garantisce l'ingresso nella tassazione di gruppo è relativamente bassa. Peraltro, pur non potendosi escludere in futuro interventi restrittivi sulle stesse condizioni di accesso al regime attraverso l'innalzamento delle percentuali di controllo, si è ritenuto opportuno in questa fase di non creare interferenze con le scelte già fatte dalle società e con quelle programmate e di operare solo a livello di eliminazione dei vantaggi ultronei previsti dalle norme attuali.

L'intervento immediato consiste, pertanto, nella eliminazione sia del beneficio sui dividendi, sia del beneficio sul pro-rata patrimoniale, sia, infine, del beneficio sulla neutralità del trasferimento intra-gruppo di beni singoli.

In particolare, l'art. 122 del tuir è stato riformulato prevedendo che la società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo

secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi. Ne consegue che la società o ente controllante non apporterà più alla somma algebrica dei redditi del consolidato nazionale le cd. rettifiche di consolidamento recate dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 122 del tuir derivanti dai predetti benefici del consolidato, ora eliminati.

Nell'ambito del consolidato mondiale, la soppressione del beneficio dell'esclusione della quota imponibile dei dividendi è ottenuta mediante l'abrogazione della lettera a) dell'art. 134 del tuir.

Consequenziale alla soppressione del beneficio dei trasferimenti infragruppo in neutralità di singoli beni è la abrogazione degli articoli 123 e 135 del tuir concernenti il regime di tali trasferimenti, rispettivamente, in seno al consolidato nazionale e mondiale.

Di minor rilievo è la modifica all'art. 119, comma 1, lettera d), in cui la parola: «ventesimo», è sostituita dalla parola: «sedicesimo». Tale intervento intende allineare la data di scadenza del versamento dell'IRES con quella di esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo.

L'art. 3, comma 2, del presente disegno di legge stabilisce decorrenze differenziate per le modifiche apportate in seno alla disciplina del consolidato in tema di eliminazione dei benefici. In particolare, la eliminazione della rettifica di consolidamento concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dal 1° settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell'utile relativo all'esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007. L'eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo, si applica ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.

L'art. 3, comma 2, stabilisce, altresì, che resta ferma l'applicazione degli articoli 124, comma 1, 125, comma 1 e 138, comma 1, del tuir. Si tratta delle disposizioni concernenti la rideterminazione del reddito della società o ente controllante nei casi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione, rideterminazione per il recupero dei benefici utilizzati che permane in via transitoria anche dopo la eliminazione dei benefici stessi.

La riduzione dell'IRES dall'attuale 33 per cento al 27,5 per cento ha posto il problema di adeguare il livello di tassazione dei dividendi nonché dei capital gains realizzati dai soci. Di tale riflessi si occupano i commi 3 e 4 dell'articolo 3 in commento, operando scelte di rilievo sistematico, appresso illustrate.

In particolare, il comma 3, nell'individuare le norme oggetto di adeguamento del livello di tassazione – demandato, peraltro, ad un decreto ministeriale – precisa che esso dovrà avvenire garantendo l'invarianza di tale livello e opera riferimento alle percentuali contenute negli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi. Per effetto di tali specifici richiami, dunque, nessun adeguamento la norma prevede debba avvenire per il trattamento dei dividendi nazionali pertinenti a partecipazioni non qualificate non detenute nell'esercizio d'impresa e nei corrispondenti capital gains. L'adeguamento, pertanto, riguarderà i dividendi e i capital gains pertinenti a partecipazioni qualificate detenute da privati e, in generale, tutti i dividendi e i capital gains pertinenti a partecipazioni detenute nell'esercizio d'impresa. Nessun ritocco, dunque, sarà operato della misura della ritenuta prevista dall'articolo 27, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e della collegata imposta sostitutiva prevista dall'articolo 27-ter dello stesso decreto. Analogamente, nessun adeguamento dovrà essere operato sulla misura della ritenuta prevista da comma 4 dello stesso articolo 27 in relazione ai dividendi esteri relativi a partecipazioni non qualificate. Si tratta di una scelta che, come accennato, assume particolare rilievo sul piano sistematico e da cui traspare l'evidente intenzione di lasciare alla discussione in atto sul trattamento delle rendite finanziarie la definizione del trattamento di tali forme d'investimento.

Come si è detto, il comma 3 in commento fissa il criterio del mantenimento dell'invarianza del livello di tassazione; in questo senso, la relazione tecnica è impostata sul presupposto che le nuove percentuali di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazioni qualificate o detenute nell'esercizio d'impresa determinino un prelievo complessivo teorico società-socio pari a quello che

viene oggi raggiunto con la percentuale del 40 per cento abbinata all'aliquota IRES del 33 per cento. In particolare, la relazione tecnica colloca la nuova percentuale di tassazione al 51,60 per cento. Tale percentuale, nel caso dell'articolo 68, che invertendo la procedura individua non già la quota esente ma la quota imponibile delle plusvalenze, sarà adeguata quindi al 49,40 per cento. Oltre alla rideterminazione della percentuale di tassazione, il decreto ministeriale dovrà anche individuare la decorrenza della nuova disciplina. Al riguardo, sempre avendo riguardo alla relazione tecnica, si precisa che il cambio di percentuale riguarderà gli utili che si formeranno presso la società a partire dal 2008, nel presupposto che solo questi utili e quelli futuri beneficino della più bassa IRES. Conseguentemente, occorrerà mantenere distinte le riserve alimentate da utili formati fino al 2007, tassabili anche in futuro al 40 per cento, da quelle alimentate da utili formati dal 2008. Si tratta, comunque, di un problema tipico di carattere transitorio, che sarà risolto dal decreto ministeriale.

I commi da 5 a 7 del citato articolo 3 introducono - a decorrere dal 2008 - il principio della neutralità della tassazione dei redditi d'impresa rispetto alla forma organizzativa: le imprese individuali e i soci di società di persone, in regime di contabilità ordinaria, potranno optare per la tassazione al 27,5% del reddito prodotto.

La disciplina introdotta accoglie l'auspicio contenuto nella relazione della Commissione Biasco laddove è avanzata la "proposta di mettere allo studio l'unificazione fiscale della categoria "impresa", oggi bipartita tra società di capitali e impresa individuale e di persone, al fine di rendere il sistema impositivo più neutrale rispetto alla scelta della forma giuridica attraverso cui è effettuata l'attività di impresa, senza determinare salti d'imposta."

La disciplina si sostanzia, quindi, nell'applicazione al reddito prodotto dai soggetti IRPEF esercenti attività d'impresa della medesima aliquota proporzionale del 27,5% cui sono soggetti i redditi dei soggetti IRES. Tale tassazione proporzionale, nella forma della tassazione separata, è subordinata al mantenimento del reddito prodotto all'interno dell'impresa. Infatti, in caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.

La rilevanza che assume agli effetti della tassazione il mantenimento nell'impresa dei redditi prodotti ovvero il prelevamento o la distribuzione degli stessi impone che i soggetti che esercitano l'opzione per la tassazione proporzionale siano tenuti a indicare in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi il patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime proporzionale e le altre componenti del patrimonio netto.

Per quanto concerne i trasferimenti di utile dall'impresa all'imprenditore o ai soci sono previste delle presunzioni assolute in base alle quali:

- le somme trasferite nel corso dell'esercizio dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, sono considerate distribuzione dell'utile dell'esercizio in corso;
- in caso di prelievo o assegnazione di somme eccedenti l'utile dell'esercizio, l'eccedenza è imputata agli utili degli esercizi precedenti;
- se le somme prelevate eccedono il patrimonio netto, l'eccedenza è considerata attribuzione degli utili dei periodi d'imposta successivi, nei quali verrà assoggettata a tassazione (ancorché il prelevamento si avvenuto in precedenza).

In caso di revoca dell'opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime opzionale.

Le disposizioni attuative del nuovo regime di tassazione proporzionale dei soggetti IRPEF esercenti attività d'impresa saranno dettate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

I commi da 8 a 11 dell'articolo 3 introducono una serie di discipline di imposte sostitutive riguardanti le imprese. In particolare, il comma 8 introduce una nuova disciplina delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti) relative al trasferimento di complessi aziendali. Le finalità delle modifiche sono di varia natura. In primo luogo, è parso opportuno estendere il regime di neutralità fiscale di cui all'art. 176 del Tuir, attualmente valevole solo per i conferimenti di aziende, ovunque collocate, tra soggetti residenti, anche ai conferimenti tra soggetti non residenti (in particolare, soggetti residenti in Paesi extraUE) di aziende collocate in Italia, attualmente disciplinati dall'art. 175; articolo, quest'ultimo, che non attribuisce a tali conferimenti natura neutrale, ma prevede pur sempre per essi una disciplina di favore consistente nella determinazione dell'imponibile sulla base dei valori iscritti in bilancio (sottraendoli alla disciplina ordinaria, che pone riferimento al valore normale dei beni conferiti). La disciplina dell'art. 175, dunque, rimane in vita solo per i conferimenti di partecipazioni di controllo e collegamento. La collocazione dei conferimenti di azienda fra le operazioni neutrali implica che, similmente alle fusioni e alle scissioni, tali operazioni non sono realizzative per il conferente, né di plusvalenze né di minusvalenze. Ne deriva, in altri termini, che mentre ai fini civilistici il conferimento resta operazione realizzativa e altrettanto sono considerate operazioni realizzative, per i soggetti che applicano gli IAS, la fusione e la scissione che rispondano ai requisiti applicativi dell'IFRS 3, ai fini fiscali viene consolidato il tradizionale principio di considerare tutte queste operazioni come neutrali. In secondo luogo, in alternativa alla neutralità si è consentita ai conferimenti di azienda in parola - e la stessa alternativa è stata omogeneamente prevista per le operazioni di fusione e scissione - l'applicabilità di un regime di imposizione sostitutiva al 18 per cento, volto al riconoscimento dei maggiori valori emergenti nel bilancio della società conferitaria (incorporante o risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione). In effetti, questo regime di imposizione sostitutiva costituisce una novità per le operazioni di fusione e scissione; mentre per quanto riguarda il conferimento, esso sostituisce le regole attualmente vigenti, le quali prevedono la possibilità di rinunciare alla neutralità e di sottoporre l'operazione a tassazione come atto realizzativo. Anche per le operazioni di conferimento, peraltro si può ben cogliere la diversità del nuovo regime rispetto alla disciplina attuale. L'applicazione dell'imposta sostitutiva, tanto nell'operazione di conferimento quanto in quelle di fusione e scissione è finalizzata ad ottenere il riconoscimento dei maggiori valori dei cespiti iscritti in bilancio e non a tramutare la natura dell'operazione da neutrale in realizzativa. In quest'ottica, la scelta del regime d'imposizione sostitutiva compete alla società conferitaria (senza il concorso della volontà dell'impresa conferente, la quale, peraltro, dall'operazione ritrae, di regola, partecipazioni fruenti della *participation exemption*) - così come nella fusione e nella scissione compete alla società beneficiaria di tali operazioni - ed è una scelta che riguarda i singoli cespiti e non la plusvalenza nel suo complesso emergente dal trasferimento dell'*universitas* azienda. Ciò comporta, da un lato, che si evitino arbitraggi - quali quelli possibili nell'ambito dell'attuale regime - consistenti nel sottoporre ad imposizione i conferimenti nei periodi in cui sono utilizzabili perdite fiscali - e, dall'altro, che la base imponibile dell'imposta sostitutiva possa essere determinata per differenza tra i plusvalori e i minusvalori degli elementi dell'attivo e del passivo del compendio aziendale; situazione, questa, che si presta ad incertezze valutative e anche al riconoscimento di rilevanza fiscale a fondi diversi da quelli espressamente considerati nel testo unico. Naturalmente, questa tematica resta per le operazioni di trasferimento di azienda di altra natura, quali le compravendite.

L'applicazione del regime dell'imposta sostitutiva può essere richiesta non solo nella dichiarazione dei redditi relativa a quello in cui interviene l'operazione, ma anche in quello successivo. E' parsa questa soluzione equilibrata che, senza creare i problemi che avrebbe certamente comportato una opzionalità senza limiti per il regime, consente tuttavia all'impresa di valutare attentamente i profili di convenienza della scelta. D'altra parte, tale esigenza si pone a maggior ragione oggi, in vista degli innumerevoli cambiamenti prodotti nella disciplina del reddito d'impresa. Il successivo comma 9 dell'articolo 3 fissa la decorrenza applicativa delle nuove disposizioni a partire dalle operazioni poste in essere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

E' parso, tuttavia, opportuno ampliare l'ambito applicativo della disciplina per dare riconoscimento fiscale alle differenze contabili emerse da operazioni pregresse; naturalmente nei limiti delle differenze di bilancio ancora presenti alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. La disciplina della nuova imposta sostitutiva sulle operazioni di ristrutturazione aziendale verrà completata da un decreto ministeriale di attuazione che riguarderà ovviamente tanto le nuove operazioni quanto le operazioni pregresse. Il successivo comma 10 prevede la possibilità, previo assoggettamento dei disallineamenti alla stessa imposta sostitutiva prevista per le operazioni straordinarie, di riallineare i valori fiscali dei beni (o di altre poste) a quelli contabili, assoggettando all'aliquota del 18 per cento le deduzioni extracontabili operate in passato, senza attendere le naturali vicende di recupero previste dall'art. 109, comma 4, del TUIR, nella sua precedente formulazione (prosecuzione degli ammortamenti, cessione dei beni, distribuzione delle riserve). Tale scelta si colloca in modo coerente nel nuovo sistema, dando l'opportunità per un passaggio più rapido e flessibile al nuovo regime, che non consente più di fruire di deduzioni extracontabili. Poiché, peraltro, tali deduzioni possono nella più parte dei casi essere di rilevante ammontare, si è introdotta una regola che consente di applicare il regime dell'imposta sostitutiva per classi omogenee di deduzione. Questa disciplina viene ad affiancarsi a quella prevista, in altra norma transitoria, che, per soddisfare le esigenze dei contribuenti che intendano distribuire riserve sottoposte al vincolo di sospensione dell'art. 109, ha introdotto un'apposita e più lieve disciplina di imposizione sostitutiva commisurata agli utili destinati a tale distribuzione.

Il comma 11 dell'articolo 3 in commento, infine, interviene su una questione, più volte evidenziata dagli operatori e che ancora riveste interesse, attinente al regime di riallineamento, previsto dagli artt. 128 e 141 del TUIR, dei valori fiscali a quelli civili dei patrimoni delle società che partecipano al consolidato (ovvero dall'art. 115 del TUIR per il regime di trasparenza); regime molto complesso e di non facile interpretazione che, in molti casi, costituisce un serio ostacolo alla fruizione dell'imposizione consolidata di gruppo. In particolare, si è data la possibilità di rimuovere gli effetti di tale disciplina, alquanto complicata, assoggettando a tassazione i disallineamenti con l'imposta sostitutiva del 7 per cento. Anche in questo caso, peraltro, è prevista l'emanazione di un decreto ministeriale di attuazione.

Come si è rilevato, soprattutto per le società di capitali, il complesso intervento operato deve essere valutato nei suoi effetti in modo congiunto, vale a dire considerando gli effetti che derivano su ciascun dalle contestuali modifiche alla base imponibile e all'aliquota dell'IRES e dell'IRAP.

Nel sistema vigente, la base imponibile dell'IRAP è percepita come una sorta di "copia" di quella dell'IRES. Il nuovo sistema, invece, segna uno "sganciamento" del tributo regionale dall'imposta sul reddito. Ciò è stato ottenuto, con le modifiche recate al d. lgs. n. 446 del 1997 dal comma 12 dell'articolo 3 in esame, eliminando nell'IRAP le variazioni fiscali e modificandone la base imponibile per avvicinarla maggiormente, nei vari settori, ai criteri adottati in contabilità nazionale per il calcolo del valore della produzione e del valore aggiunto nei vari settori economici. Non può essere sottovalutata l'importanza concettuale e la portata sistematica di tale operazione. La nuova IRAP, infatti, costituirà il primo esempio di imposta diretta la cui base imponibile deriverà per intero dai dati di bilancio: tale opera di "sganciamento" dell'IRAP dall'IRES, oltre a semplificare le procedure di autoliquidazione e di accertamento del tributo, avrà anche l'effetto, non secondario, di eliminare dai bilanci la rilevazione delle imposte differite IRAP. Naturalmente, questa conseguenza si produrrà anche nei confronti delle imprese che adottano per scelta o per obbligo i principi contabili internazionali, per le quali, dunque, non possono escludersi divergenze anche rilevanti nella determinazione della capacità contributiva rispetto alle imprese ancorate ai principi contabili nazionali. Si tratta di una conseguenza inevitabile; sarebbe parso illogico, infatti, una volta operata la scelta semplificatrice di far derivare direttamente la base imponibile dal conto economico, sostituire le variazioni fiscali con altre variazioni, costringendo tali soggetti a rideterminare la base imponibile per adeguarla a quella calcolata con i principi contabili tradizionali. Preme, peraltro, sottolineare che ciò non implica alcuna anticipazione in ordine all'atteggiamento che il legislatore intenderà seguire in relazione alla tematica dell'adeguamento della disciplina del reddito

d'impresa ai principi IAS /IFRS. Al contempo, tuttavia, non può farsi a meno di osservare come le problematiche che certamente emergeranno in sede IRAP in questa fase di transito al nuovo sistema possano assumere valore indicativo in relazione alle soluzioni in corso di elaborazione da parte della commissione di studio appositamente costituita.

Va sottolineato che la revisione dell'IRAP deve essere inquadrata nel processo di progressiva trasformazione dell'imposta da tributo di natura erariale a tributo proprio delle regioni e delle province autonome. In questo senso, già le modifiche in esame fanno segnare un primo importante passo, prevedendo anche la separazione della dichiarazione IRAP dalla dichiarazione valevole per l'imposta sul reddito. A partire dal 2008, infatti, fermi restando in via transitoria gli aspetti connessi all'accertamento e alla riscossione del tributo, la dichiarazione IRAP andrà indirizzata direttamente alla regione o provincia di domicilio fiscale del contribuente.

Il comma 15 dell'articolo 3 introduce modifiche ai criteri di utilizzo dei crediti risultanti dal quadro RU della dichiarazione dei redditi. In particolare, viene stabilito un tetto annuale alle compensazioni orizzontali effettuabili ai sensi dell'articolo 17 del d. lgs. n. 241 del 1997. La modifica determina solo un sacrificio di carattere finanziario. Peraltro, in ragione della fissazione del tetto a 250.000 euro, la misura toccherà, essenzialmente, imprese di medio grandi dimensioni. Comunque, il limite non è sine die: infatti, per evitare che in certi casi la modifica si trasformi in un eccessivo frazionamento dell'incentivo, è stato opportunamente stabilito che, in relazione a ciascun credito d'imposta maturato, il tetto operi solo per i primi tre anni. Nel quarto anno, dunque, l'intero importo residuo del credito non ancora utilizzato (e, quindi, generalmente, la differenza tra 750.000 euro può essere utilizzato in compensazione senza limiti. E' il caso di precisare che la regola introdotta ha natura permanente e si applica anche in deroga alle disposizioni eventualmente difformi delle leggi istitutive degli incentivi. Inoltre, è opportuno precisare che il tetto triennale in oggetto opera al di fuori del limite annuale generale di 516.000 euro alle compensazioni orizzontali, nel senso cioè che non interferisce con tale limite; qualora, dunque, in un anno il contribuente non sfrutti appieno il limite dei 516.000 euro, non potrà comunque superare il tetto separato dei 250.000 euro; allo stesso tempo, la possibilità nel quarto anno di utilizzare l'intero credito residuo non impedisce di sfruttare il tetto annuale degli ulteriori 250.000 euro. La modifica opera a partire dal 1° gennaio 2008 anche con riferimento ai crediti già esistenti, per i quali l'anno 2008 si considererà come il primo anno del triennio.

Il comma 16 dell'articolo 3 interviene con una norma di tipo antielusivo in tema di liquidazione IVA di gruppo. Tale disciplina è ispirata alla finalità di evitare che soggetti stabilmente vincolati da controlli azionari possano soffrire pregiudizi finanziari che si verificherebbero ove – versando taluni di questi soggetti in posizione debitoria ed altri in posizione creditoria agli effetti dell'IVA – ciascuno di essi fosse tenuto ad operare isolatamente ai fini del versamento dell'imposta. La procedura di liquidazione di gruppo consente quindi ai soggetti del gruppo in posizione debitoria IVA di ottenere un rimborso "iper-accelerato", per la parte di eccedenza creditoria corrispondente alle eccedenze dei soggetti del gruppo in posizione debitoria, rimborso liquidato direttamente da tali ultimi soggetti. Lo strumento può prestarsi peraltro a fenomeni estranei alla sua ordinaria fisiologia nei casi in cui soggetti in forte posizione creditoria siano acquistati al mero fine di utilizzare, per compensare eccedenze debitorie del soggetto acquirente e delle società allo stesso collegate, le eccedenze detraibili emergenti dalle dichiarazioni annuali degli stessi (una sorta di commercio di "bare fiscali" agli effetti dell'IVA). La disposizione introdotta intende ovviare a tale situazione, prevedendo che il credito emergente dalla dichiarazione degli enti e delle società partecipanti alla procedura di liquidazione di gruppo relativa all'anno antecedente quello di partecipazione alla procedura stessa non possano confluire nei calcoli compensativi, trovando per gli stessi applicazione i criteri ordinari previsti dall'articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972; in particolare, tali enti e società potranno computare le predette eccedenze in detrazione nel successivo periodo ovvero, ricorrendone i presupposti – *status* di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del predetto articolo 30, ovvero permanenza triennale della situazione creditoria – chiederne il rimborso. Per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 73 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, confluiranno nei calcoli

compensativi solo le eccedenze di credito che si formano negli anni per i quali trova applicazione – in capo allo stesso ente o società controllante – la liquidazione di gruppo. In concreto, l'ente o società controllante potrà far confluire nei calcoli compensativi relativi ad un dato anno l'eccedenza detraibile di gruppo risultante dalla liquidazione di gruppo dallo stesso ente o società gestita come controllante nell'anno precedente; mentre, non potrà far confluire nei calcoli compensativi relativi ad un dato anno, né l'eccedenza di credito emergente dalle dichiarazioni relative all'anno precedente di società che partecipano per la prima volta alla liquidazione di gruppo, né l'eccedenza detraibile di gruppo risultante dalla liquidazione di gruppo gestita da un altro ente o società come controllante nell'anno precedente. In via esemplificativa, si assuma che nell'anno 2 la liquidazione di gruppo abbia coinvolto le società B (controllante) e C, società che nell'anno 1 non hanno partecipato ad alcuna liquidazione di gruppo. Né B né C potranno far confluire nei calcoli compensativi dell'anno 2 l'eventuale eccedenza detraibile emergente dalle dichiarazioni relative all'anno 1. B e C potranno chiedere il rimborso di tale eccedenza in presenza di uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) od e) dell'articolo 30 ovvero computarlo in detrazione nel periodo successivo (con possibilità comunque di esercitare la richiesta di rimborso nella dichiarazione relativa al terzo anno in cui tale eccedenza creditoria permanga). Se nell'anno 3 una procedura di liquidazione di gruppo è rinnovata in capo a B, potrà tenersi conto nei calcoli compensativi dell'eventuale eccedenza detraibile di gruppo relativa all'anno 2. Se nell'anno 3 la liquidazione di gruppo è rinnovata, ma in capo ad A, controllante di B, non potrà invece tenersi conto nei calcoli compensativi dell'anno 3 dell'eventuale eccedenza detraibile del gruppo B – C relativa all'anno 2.

La disposizione di cui al comma 19 intende elevare la misura agevolativa fissata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (commi 280 e seguenti) per gli investimenti in ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. In particolare, la misura dell'agevolazione riconosciuta sotto forma di credito d'imposta, viene elevata aumentando l'aliquota del credito fino al 40 per cento e l'importo massimo degli investimenti su cui calcolare, per ciascun periodo d'imposta, il credito stesso fino a 50 milioni. Si abroga, infine, la previsione contenuta nel comma 284 della predetta legge n. 296 del 2006, il quale subordinava l'entrata in vigore della misura agevolativa all'autorizzazione delle competenti autorità comunitarie.

Il comma 20 apporta modifiche alla disciplina sui dividendi in uscita. Nel contesto dell'ordinamento tributario interno, i dividendi corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni sono tassati, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, mediante l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 27 per cento. Tale ritenuta viene effettuata, nella misura indicata dal citato articolo 27, a prescindere dal fatto che si tratti di utili derivanti da partecipazioni qualificate o meno e indipendentemente dalla circostanza che il soggetto percettore non residente sia una persona fisica o una società.

Resta ferma, chiaramente, l'applicazione della ritenuta nella misura prevista dalle Convenzioni contro la doppia imposizione sui redditi.

E', inoltre, da evidenziare che il descritto trattamento fiscale, si applica ovviamente, a quelle fattispecie che non rientrano nel regime previsto dalla Direttiva 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. In tal caso, infatti, la società estera ha diritto a chiedere il rimborso della ritenuta eventualmente operata oppure direttamente l'applicazione del regime di esenzione stabilito dalla suddetta direttiva.

Per quanto concerne, invece, i dividendi distribuiti tra società residenti nello Stato italiano - non facenti parte del consolidato nazionale - e quelli corrisposti da società residenti a stabili organizzazioni in Italia di società estere, l'articolo 89 del TUIR prevede che gli stessi concorrono alla formazione della base imponibile IRES nella misura del 5 per cento del loro ammontare.

In relazione al descritto regime impositivo dei dividendi intersocietari, la Commissione Europea ha aperto una procedura d'infrazione nei confronti dello Stato italiano, a seguito della quale è stato emesso il parere motivato C(2006)2544 del 28 giugno 2006.

La questione posta dall'Esecutivo comunitario riguarda l'incompatibilità del regime fiscale dei dividendi con i principi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali, dal momento che è prevista una tassazione più onerosa dei dividendi corrisposti da società italiane a società residenti in altri Stati membri o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo rispetto a quella applicata ai dividendi intersocietari domestici.

A seguito della posizione assunta in merito da parte della Commissione europea e tenuto conto del contenuto della suddetta decisione comunitaria, si è constatata la necessità di procedere ad una modifica del regime impositivo riguardante il pagamento dei dividendi destinati a società residenti negli altri Stati membri e nei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo.

Pertanto, in attuazione del parere motivato della Commissione europea, il comma 1, lettera a), della presente norma modifica il testo degli articoli 27, 27-bis e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

In particolare, è stato introdotto nel contesto dell'articolo 27 un comma 3-ter, con il quale viene stabilito che ai dividendi corrisposti alle società ed agli enti residenti che risultano soggetti all'imposta sul reddito delle società e residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea e nei paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, si applica una ritenuta a titolo di imposta dell'1,375 per cento; tale percentuale è stata fissata tenendo conto del prodotto tra la nuova aliquota Ires del 27,5 per cento e il 5 per cento di imponibilità dei dividendi prevista dalla disciplina dell'art. 89 del Tuir. In tal modo, è assicurato il medesimo trattamento fiscale previsto per i dividendi distribuiti tra società residenti nello Stato italiano e quelli corrisposti da società residenti a stabili organizzazioni in Italia di società estere.

Si è provveduto, inoltre, ad introdurre la diversa aliquota dell'1,375 per cento anche per i casi disciplinati dal comma 3-bis dell'articolo 27 e relativi alle fattispecie conseguenti all'applicazione della norme sulla thin capitalization.

Le modifiche agli articoli 27-bis e 27-ter derivano da esigenze di coordinamento con il nuovo testo dell'articolo 27.

Il comma 21 dispone che le modifiche sopra rappresentate incidono sulla distribuzione degli utili formati nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; ne consegue che per la distribuzione degli utili formati in esercizi precedenti si applica l'aliquota del 27 per cento. Inoltre, ai fini della corretta applicazione delle aliquote del 27 per cento e dell'1,375 per cento, le società e gli enti sono tenuti ad indicare in sede di dichiarazione dei redditi la distinzione degli utili e delle riserve formati nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e quelli formati negli esercizi precedenti.

Il comma 22 inserisce, infine, una disposizione transitoria per gli Stati aderenti allo Spazio economico europeo (cc.dd. "Stati SEE"), prevedendo che in attesa dell'emanazione del decreto previsto dal nuovo art. 168-bis del Tuir, fruiscono dell'applicazione della disposizione contenuta nel comma 3-bis dell'art. 27 del Dpr. n. 600/73, gli Stati SEE inclusi nella lista del decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Il commi da 23 a 29 introducono una misura agevolativa al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi e dell'organizzazione del lavoro. Le modeste dimensioni che caratterizzano, in linea generale, le strutture professionali nazionali operanti sul mercato costituiscono uno dei principali limiti del comparto professionale nel nostro paese, in quanto non consentono loro di essere competitive con i grandi studi internazionali e ciò si riflette negativamente sia sulla qualità dei servizi prestati che sulle condizioni e sui prezzi praticati.

La previsione di un incentivo alla crescita dimensionale degli studi professionali risponde, pertanto, all'obiettivo di migliorare e far progredire l'intero comparto.

La disposizione prevede l'attribuzione di un credito d'imposta, di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisto di determinati beni a favore dell'entità che risulta

dall'aggregazione di liberi professionisti in una delle forme previste dalla legge per l'esercizio dell'attività professionale.

Il credito d'imposta, in particolare, spetta agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche risultanti dall'aggregazione di almeno quattro professionisti, ma non più di dieci, che abbiano contestualmente cessato di svolgere l'attività nella forma sino ad allora adottata. Vengono opportunamente escluse dall'applicazione della presente disposizione quelle strutture che, in forma associata, si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale. E' il caso tipico delle cosiddette società di mezzi, che si limitano a gestire costi e spese senza "condividere" ricavi e compensi.

I limiti indicati nella norma trovano giustificazione nella considerazione che si è voluto attribuire allo studio rappresentato da quattro associati il livello minimo per essere considerato sufficientemente competitivo, mentre quello risultante da più di dieci associati si è ritenuto rappresentare di per sé un livello tale da non necessitare di alcuna agevolazione.

Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione della misura, il credito d'imposta è commisurato all'ammontare complessivo dei costi sostenuti, per l'acquisizione di beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie, programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi, nonché per l'ammodernamento, la ristrutturazione e la manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

Con riferimento all'ambito temporale di applicazione della misura, si precisa che il credito d'imposta spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti nei dodici mesi successivi alla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata.

Quanto alle modalità di fruizione, la disposizione prevede l'utilizzazione del credito in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, in sede di versamenti diretti, nonché l'indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta nel quale sono stati sostenuti i costi agevolabili.

Il credito d'imposta, qualificandosi come sopravvenienza attiva, non concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

La norma, inoltre, rinvia all'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia, per la definizione delle modalità di attuazione dell'agevolazione, per le procedure di monitoraggio e di controllo, nonché per la previsione di specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito d'imposta e di applicazione delle sanzioni.

Per motivi di cautela, infine, l'efficacia della disposizione è stata subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, all'autorizzazione della Commissione europea. Infatti, benché la misura agevolativa sia stata concepita come misura di "carattere generale", l'eventuale diversa configurabilità come "aiuto di Stato" ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE comporterebbe il necessario esame da parte dell'esecutivo comunitario relativo alla compatibilità del regime con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ed il conseguente obbligo da parte delle autorità nazionali di non dare esecuzione alla norma in attesa dell'autorizzazione prevista.

Con la disposizione recata dal comma 30 si aggiunge all'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8, un comma 8-bis, con il quale si consente alle agenzie di viaggi e turismo la possibilità di applicare il regime IVA ordinario, limitatamente alle prestazioni alberghiere, all'organizzazione di convegni congressi e simili effettuati nel territorio dello Stato a diretto vantaggio del cliente.

L'esigenza di tale modifica scaturisce dal fatto che la possibilità di detrarre l'IVA assolta sulle prestazioni alberghiere, inerenti alla partecipazione di congressi e convegni fruite nei giorni di svolgimento degli stessi, introdotta dall'articolo 1, commi 304 e 305, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), attualmente è esclusa nel caso in cui i cosiddetti "pacchetti congressuali" siano acquistati dalle agenzie di viaggi e turismo, le quali in base a quanto disposto

dall'articolo 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, hanno l'obbligo di fatturare come prestazione di servizi unica tutti i servizi contenuti nel predetto "pacchetto congressuale".

L'efficacia della disposizione normativa in esame è subordinata, ai sensi del comma 31, alla concessione di una deroga da parte dei competenti organi comunitari, ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, atteso lo speciale regime cui è sottoposta la subietta materia in osservanza dell'art. 306 della stessa direttiva.

Il terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, ha introdotto, come noto, una disposizione volta ad evitare da deducibilità fiscale degli ammortamenti dei terreni su cui sono ubicati fabbricati strumentali nonché delle aree ad essi pertinenti. Ciò comporta, ai fini fiscali, lo scorporo del valore dei predetti terreni determinato in via forfetaria in misura pari al 30 per cento del costo del fabbricato industriale ovvero del 20% in fabbricati di altra tipologia.

Tanto premesso si osserva che la disposizione recata dal comma 32, di carattere interpretativo, chiarisce che le quote di ammortamento fiscalmente dedotte sino al periodo d'imposta precedente l'entrata in vigore del decreto legge e, dunque, per la generalità dei casi, sino a tutto il periodo d'imposta 2005, devono essere imputate proporzionalmente in base alle predette percentuali al costo del terreno e a quello del fabbricato.

Si evita in questo modo l'effetto sostanzialmente retroattivo della disposizione. L'interpretazione, stante la necessaria uniformità di trattamento fiscale tra beni in proprietà e beni in locazione finanziaria riverbera i suoi effetti anche con riferimento ai fabbricati condotti in leasing.

Va dato atto che le imprese, a partire dal periodo d'imposta 2006, in conformità ai principi civilistici e in aderenza alla innovativa disciplina fiscale, hanno provveduto a non contabilizzare ammortamenti con riferimento al valore dei terreni scorporati, tuttavia avendo imputato l'intero fondo ammortamento dedotto al fabbricato, posso avere iscritto in bilancio per il 2006 quote di ammortamento inferiori a quelle fiscalmente deducibili sulla base della presente disposizione interpretativa.

COMMA 33 – WHITE LIST (da verificare la coerenza col testo della norma)

Nel contesto dell'ordinamento interno sono previste diverse disposizioni normative volte a contrastare, relativamente a specifiche fattispecie, comportamenti ed operazioni posti in essere al fine di eludere le regole di tassazione stabilite in proposito e di sottrarre, in tal modo, base imponibile che dovrebbe invece essere sottoposta ad imposizione.

Le fattispecie che costituiscono oggetto di apposita disciplina antielusiva riguardano varie tipologie di situazioni connesse sia ai trasferimenti di residenza o alla collocazione fittizia della stessa in Stati o territori che hanno un regime fiscale privilegiato (cc.dd. Stati "black list"), sia ad operazioni che intercorrono tra imprese residenti e imprese situate fiscalmente in tali Paesi.

Attualmente, i suddetti Paesi sono elencati in diversi decreti ministeriali e, precisamente, nel D.M. 4 maggio 1999, per quanto riguarda le persone fisiche, nel D.M. 23 gennaio 2002 e nel D.M. 21 novembre 2001, relativamente alle imprese.

L'individuazione degli Stati e territori inclusi negli elenchi contenuti nei suddetti decreti è stata a suo tempo effettuata tenendo conto degli specifici regimi fiscali agevolati dagli stessi previsti nonché del livello di scambio di informazioni attuato con i medesimi.

Tuttavia, in considerazione dell'evoluzione normativa che è avvenuta negli ultimi tempi e degli orientamenti determinatisi in sede internazionale che riconoscono nell'effettivo scambio di informazioni lo strumento cardine di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, si è ritenuto di riformulare le norme antielusive italiane eliminando il criterio della ridotta tassazione quale elemento discriminante nella norma interna, adottando, in sostituzione delle vigenti "black list", delle "white list", una delle quali è basata esclusivamente sul criterio dello scambio di informazioni. La proposta di modifica prevede, comunque, il mantenimento della "white list" predisposta in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo; ciò in

considerazione delle problematiche connesse al settore del debito pubblico. Si ricorda, infatti che il citato decreto legislativo prevede un regime di esenzione per gli interessi ed altri proventi dei titoli di Stato e dei titoli obbligazionari e titoli similari emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge e da enti territoriali.

La soppressione delle *black list*, oltre ad evitare che le imprese nazionali siano competitivamente sfavorite nel mercato mondiale, consentirà, tra l'altro, di superare il problema più volte contestato alla amministrazione fiscale italiana della esistenza di discriminazioni esplicite a carico di Paesi esteri sovrani.

Naturalmente, il suddetto elenco dovrà contenere gli Stati ed i territori che assicurino, sulla base di un idoneo strumento giuridico, uno scambio di informazioni effettivo ed il più ampio possibile; a tale riguardo lo scambio potrà essere richiesto per applicare le disposizioni della legislazione interna nonché per prevenire le evasioni fiscali.

In sostanza, le norme antielusive saranno esclusivamente finalizzate a contrastare i comportamenti di quegli operatori che localizzano fittiziamente i loro redditi in Paesi esteri per evitare l'imposizione nazionale. E' noto, infatti, che solo in presenza di un adeguato scambio di informazioni fra amministrazioni fiscali è possibile contrastare fenomeni di esterovestizione fittizia dei redditi e la perdita di gettito che questa pratica comporta.

In relazione a quanto sopra, è stato predisposto uno schema di norma, con il quale vengono modificate le norme antielusive attualmente vigenti che fanno riferimento alle suddette "black list", sostituendo tale riferimento con quello alla nuova "white list", che verrà predisposta con un apposito decreto ministeriale.

Pertanto, lo schema di norma in esame introduce una nuova ed ulteriore "white list" mediante l'inserimento nell'ambito del Tuir del nuovo articolo 168-bis, rinviando l'elenco degli Stati e territori che garantiscono un effettivo scambio di informazioni all'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Inoltre, con riferimento alle disposizioni contenute nel comma 2-bis dell'art. 2 del Tuir, è stata individuata una nuova "white list" di Stati o territori che consente di non considerare comunque residenti i cittadini italiani che hanno trasferito la propria residenza negli Stati o territori che verranno individuati nel decreto da emanare ai sensi del citato comma 2-bis..

Contestualmente, vengono riviste le disposizioni normative che prevedono, per alcune categorie di reddito, quali quelle indicate nell'articolo 26-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute, da mutuo di titoli garantito ed altri) e quelle disciplinate dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria), un regime di esenzione nei confronti dei soggetti residenti in Stati che consentono lo scambio di informazioni.

Si è ritenuto, infatti, di collegare il suddetto regime di esenzione alla nuova "white list", anziché a quella già vigente; ciò al fine di adottare un unico criterio di riferimento per tutte quelle fattispecie diverse da quelle relative al settore del debito pubblico.

Inoltre, al fine di garantire un passaggio neutrale dalle previgenti disposizioni a quelle stabilite dall'articolo in commento, la proposta prevede, per un periodo transitorio di cinque anni, l'inclusione, nell'elenco del decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis del Tuir, dei seguenti Stati e territori:

- quelli, diversi dai Paesi che verranno inseriti nell'elenco ai sensi dell'articolo 168-bis del Tuir, i quali attualmente non sono inclusi nell'elenco del decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 (c.d. "white list"), nonché in quello dei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002; (cc.dd. "black list");
- quelli indicati negli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, limitatamente, e ad esclusione, delle fattispecie ivi indicate. La esclusione dalla assimilazione alla "white list" dei soggetti indicati nell'articolo 3 del citato decreto del

2001, include anche i soggetti che nel periodo di moratoria usufruiscono dei regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli indicati nel comma 1 del predetto articolo 3.

In sostanza, l'arco temporale previsto costituisce un periodo di franchigia con la conseguenza che lo Stato o il territorio è considerato comunque incluso nella white list; oltre tale periodo, in mancanza della conclusione di un accordo sullo scambio di informazioni, troveranno applicazione le disposizioni antielusive per le fattispecie aventi un collegamento con detti Stati o territori.

Articolo 4 - Regime fiscale dei contribuenti minimi e marginali e ulteriori semplificazioni. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 21 del presente articolo, che si applicano a partire dal 1° gennaio 2008, prevedono l'introduzione di un particolare regime, agli effetti dell'IVA e delle imposte sul reddito, per le persone fisiche – esercenti attività di impresa ovvero arti o professioni – che nell'anno solare precedente abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro (e che sono definiti, dalle disposizioni stesse, "contribuenti minimi").

Il regime opera – per tali contribuenti – come regime naturale, con la facoltà di optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

I tratti peculiari del regime sono i seguenti:

1. esclusione dei contribuenti minimi dalla soggettività passiva ai fini IRAP;
2. applicazione – anche per le imprese - del criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito;
3. assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva;
4. estensione dell'ambito applicativo del regime di franchigia IVA di cui all'art. 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
5. esclusione dall'applicazione degli studi di settore;
6. riduzione degli adempimenti contabili.

L'ambito soggettivo di tale regime, ai sensi del comma 1, è circoscritto alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, nell'anno solare precedente, non hanno conseguito ricavi o percepito compensi in misura superiore a euro 30.000, non hanno effettuato cessioni all'esportazione, non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato e non hanno effettuato, nel triennio precedente, acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a euro 15.000.

Il riferimento al triennio precedente è da intendersi come triennio "mobile", da verificare in ogni esercizio.

Il comma 2 precisa che le cessioni all'esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati secondo i criteri prescritti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Il comma 4 reca un elenco tassativo di ipotesi in cui è precluso l'accesso al presente regime e, precisamente :

1. l'avvalersi di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (quali, ad esempio, il regime dettato per il settore agricolo o per l'editoria);
2. l'essere soggetti non residenti nel territorio dello Stato;
3. l'effettuare, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e di mezzi di trasporto nuovi *ex* articolo 53, comma 1, del decreto legge n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993;
4. il partecipare a società di persone o associazioni o a società a responsabilità limitata .

In presenza dei requisiti di accesso, il regime dei contribuenti minimi è il regime naturale; non è quindi prevista una opzione per entrare nel regime stesso. I soli contribuenti che intraprendono l'attività devono, ai sensi del comma 3, comunicare, nella dichiarazione di inizio di attività prevista

dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, di presumere che si verificheranno i presupposti per l'accesso al regime agevolato.

Con il comma 5 viene in particolare previsto un regime di franchigia ai fini IVA (analogo a quello dettato dall'articolo 32-bis del d.p.r. n. 633/72 per i contribuenti con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro), escludendosi per tali contribuenti da un canto l'obbligo di procedere all'addebito dell'imposta e dall'altro il diritto alla detrazione.

Non viene, peraltro, meno la soggettività passiva dei contribuenti minimi agli effetti dell'IVA resta fermo, quindi, l'obbligo di assolvere l'imposta per gli acquisti intracomunitari di beni e le altre operazioni per le quali il debitore dell'imposta sia l'acquirente (quali, in via meramente esemplificativa, le cessioni di rottami e semilavorati metallici di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e le operazioni per i quali l'acquirente è debitore dell'imposta a norma del terzo comma dell'articolo 17 dello stesso decreto). I contribuenti minimi dovranno a tal fine limitarsi ad integrare la fattura di acquisto e a versare la relativa imposta, entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Ai sensi del comma 6 il passaggio dal regime ordinario al regime di franchigia determina la necessità di rettificare la detrazione operata in via analitica, in base all'articolo 19-bis 2 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Il versamento dell'eventuale importo a debito - anche mediante compensazione - può essere operato in un'unica soluzione entro il termine per il versamento a saldo dell'IVA annuale oppure rateizzato in cinque rate (la prima da versare entro il termine per il versamento a saldo dell'IVA annuale, le altre entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva di cui appresso si dirà).

In caso di passaggio dal regime di franchigia al regime ordinario è consentito, altresì, al contribuente di avvalersi delle disposizioni di cui al predetto articolo 19-bis 2 per il recupero - nei limiti di cui a tale ultima disposizione - dell'imposta non detratta per la preclusione contenuta nel comma 5 della norma che si propone.

Nel comma 7 si dispone che nella dichiarazione annuale IVA relativa all'ultimo anno in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari, deve tenersi conto anche dell'imposta relativa alle operazioni per le quali l'esigibilità non si è ancora verificata. In pratica, l'applicazione del regime dei contribuenti minimi comporta, per il cedente o prestatore che si avvalga del regime dei contribuenti minimi, la rinuncia al differimento dell'esigibilità.

Sempre in materia di imposta sul valore aggiunto, il comma 8 stabilisce che l'eccedenza detraibile emergente dall'ultima dichiarazione presentata può essere chiesta a rimborso ovvero utilizzata in compensazione.

I contribuenti minimi, ai sensi del comma 9, primo periodo, non si considerano soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Ai fini della determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo è prevista l'applicazione del criterio di cassa; tale previsione non costituisce una novità per gli esercenti arti e professioni ma è innovativa per i titolari di reddito di impresa. Il reddito si determina come differenza tra l'ammontare dei compensi o ricavi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nello stesso periodo relative all'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione. L'applicazione del criterio di cassa comporta, ad esempio, che i contribuenti minimi non deducono quote di ammortamento e non sono tenuti alla valutazione delle rimanenze. Pertanto, nel caso di acquisto di un bene strumentale nel corso del regime speciale e successiva vendita del medesimo, l'intero costo sostenuto è deducibile dal reddito nel periodo di acquisizione e la plusvalenza realizzata - pari all'intero corrispettivo percepito per la vendita - è tassata integralmente. Anche in riferimento a beni già in possesso dei contribuenti minimi prima dell'ingresso nel regime speciale, in caso di realizzo del bene nel corso del predetto regime, si determina una plusvalenza o una minusvalenza determinata con i criteri ordinari nel cui computo si terrà conto degli ammortamenti effettuati fino all'entrata nel regime dei contribuenti minimi.

Il comma 10 stabilisce l'applicazione, sul reddito determinato con i criteri illustrati, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per

cento. In caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore ed è calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari. Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il versamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Si applicano, quindi, tutte le disposizioni vigenti in materia di acconto dell'imposta, compensazione e rateazione.

Il comma 11 chiarisce, altresì, il trattamento dei componenti positivi e negativi che hanno avuto origine prima dell'ingresso nel regime dei contribuenti minimi e la cui tassazione o deduzione è stata rinviata negli esercizi di efficacia dell'opzione. È il caso, ad esempio, di plusvalenze realizzate per le quali si è scelta la rateazione consentita dall'art. 86, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi o delle spese di rappresentanza per le quali la parziale deducibilità è frazionata in più esercizi ai sensi dell'art. 108, comma 2, dello stesso testo unico.

Al riguardo, è stabilito che i componenti riferiti ad esercizi precedenti quello di efficacia del regime agevolato, per la parte la cui tassazione o deduzione è stata rinviata per effetto di una facoltà o obbligo di legge, concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del regime dei contribuenti solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro. In caso di importo della somma algebrica non eccedente euro 5.000, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio; se la somma algebrica è negativa, la stessa è deducibile integralmente dalla formazione del predetto reddito. Se, ad esempio, il contribuente entra nel regime dei minimi nel 2008 e ha due quote residue da tassare di plusvalenze realizzate in anni precedenti pari a 6.500 euro ciascuna e una quota di spese di rappresentanza ancora da dedurre pari a 2.000 euro, l'importo della somma algebrica eccedente 5.000 euro è tassata nell'esercizio 2007. Nella fattispecie, la somma algebrica è pari a 11.000 euro (13.000-2.000); pertanto, l'importo di 6.000 (11.000-5.000) è tassato nel 2007. Per un importo pari a 5.000 euro, si beneficia di una franchigia.

Nel caso in cui le due quote residue di plusvalenza fossero pari a euro 2.500 ciascuna, la somma algebrica delle quote residue di componenti positivi e negativi sarebbe pari a 3.000 euro (5.000-2.000); tale importo non concorre alla formazione del reddito del 2007 in quanto "assorbito" dalla franchigia di 5.000 euro.

Nel diverso caso in cui le quote residue di plusvalenze siano pari complessivamente a euro 5.000, ma le quote residue di spese di rappresentanza siano pari a 6.000, la differenza pari a 1.000 è integralmente deducibile nell'esercizio 2007.

Il comma 12 prevede, al fine di evitare l'insorgenza di eventuali dubbi in sede applicativa, che le perdite generatesi in periodi anteriori a quello da cui decorre il presente regime e quelle generatesi nel corso dello stesso possono essere computate in diminuzione del reddito secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi (riporto limitato o illimitato).

Per quanto concerne gli adempimenti contabili, il comma 13 esonera, ai fini delle imposte sui redditi, i contribuenti minimi dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, salvo l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, i documenti ricevuti ed emessi e di presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

Come detto, i contribuenti ammessi al regime dei contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. Come stabilito dal comma 14, l'opzione – che ha necessariamente effetto sia per l'IVA che per le imposte sul reddito – è comunicata all'Amministrazione Finanziaria con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. L'opzione è valida per almeno un triennio e – trascorso tale periodo minimo di permanenza nel regime ordinario – si estende di anno in anno, fino a revoca.

Il comma 15 prende in considerazione l'ipotesi in cui un dato anno vengano meno le condizioni per l'ammissione al regime di cui all'articolo 1 ovvero una delle fattispecie di cui al comma 3. Ciò comporta che il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno

successivo. Una deroga a tale principio è dettata nel caso in cui, in un dato anno, il limite di ricavi di 30.000 euro sia superato di oltre il 50 per cento: in tal caso il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno stesso e il contribuente diventerà debitore dell'IVA anche in relazione alle operazioni poste in essere antecedentemente al superamento del limite anzidetto (IVA da determinare mediante scorporo), ma avrà anche la facoltà di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti ed alle importazioni effettuati in tale anno.

Tali regole devono ritenersi applicabili anche in caso di applicazione del regime dei contribuenti minimi da parte di soggetti che iniziano l'attività: l'errore nelle previsioni determina la cessazione del regime dei contribuenti minimi nell'anno successivo, con l'esclusione della previsione relativa ai ricavi che - in caso di scostamento di oltre il 50 per cento - fa venire meno l'applicazione del regime dei contribuenti minimi già nell'anno di inizio dell'attività (con l'osservanza dell'anzidetto obbligo di riliquidazione dell'imposta anche per le operazioni antecedenti il superamento del limite).

La cessazione dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 1, lettera a), n. 1), comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

Al fine di evitare salti o duplicazione di imposizione, il comma 16 prevede che, in occasione della transizione dal presente regime a quello ordinario, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso a formare il reddito non hanno rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; analogamente, i corrispettivi e i compensi che non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, ancorché di competenza dello stesso, assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi. Criteri analoghi si applicano in caso di transizione dal regime ordinario a quello dei contribuenti minimi.

Il comma 17 esclude l'applicazione degli Studi di Settore per i contribuenti minimi, mentre il successivo comma 18 prevede che si utilizzino, in quanto compatibili, nei confronti di questa tipologia di contribuenti le ordinarie norme dettate in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

Con il comma 19 si prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al fine di dettare le disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni che si propongono, nonché l'emanazione di provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate per regolare gli aspetti procedurali delle stesse (comprese eventuali peculiari modalità di presentazione della dichiarazione).

Ai sensi del comma 20 sono abrogati regimi previsti dall'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dall'articolo 14 della legge n. 388 del 2000 (contribuenti marginali) e dall'articolo 3, commi 165 - 170, della legge n. 662 del 1996 (super semplificati), fatta salva l'efficacia delle opzioni per la tassazione ordinaria IVA già esercitate ai sensi dell'articolo 32-bis, comma 7.

Con il comma 21, infine, si stabilisce che le disposizioni che si propongono trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2008 e che, ai fini del calcolo dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni di cui al presente articolo. Pertanto, prendendo ad esempio l'ingresso nel regime dei minimi nel 2008, anche nel caso in cui in sede di acconto IRPEF per il 2008 si intenda utilizzare il metodo revisionale, lo stesso dovrà essere applicato considerando, comunque, il reddito che fruirà del regime speciale come assoggettato ad IRPEF e non a imposta sostitutiva.

Il comma 22 introduce la possibilità di effettuare il pagamento ed il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale.

L'articolo 77, comma 2, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, così come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, prevede la possibilità del pagamento e del deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario.

Il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle dogane 27 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2000, n. 10, emanato in attuazione della predetta disposizione, stabilisce che il pagamento e il deposito dei diritti doganali e delle somme la cui riscossione è demandata agli uffici doganali possono essere eseguiti tramite bonifico bancario su conti correnti bancari intestati ai ricevitori delle dogane principali.

L'attuazione di tale disposizione ha incontrato, però, notevoli difficoltà operative, inerenti sia agli oneri derivanti, per l'Amministrazione, dall'apertura e dalla gestione dei conti bancari intestati ai singoli ricevitori, sia alle difficoltà di collegamento tra le procedure di contabilizzazione dei diritti doganali ed i versamenti provenienti dai singoli istituti di credito.

Pertanto, al fine di semplificare sia i pagamenti a carico degli operatori doganali, sia i costi per l'Amministrazione, è impiegato, in luogo dei conti correnti bancari intestati ai singoli ricevitori doganali, un unico conto, da istituirsi presso la Banca d'Italia, sul quale gli operatori doganali possano versare, mediante bonifico bancario, i diritti doganali dovuti.

A tal proposito, si è ritenuto opportuno ampliare ulteriormente gli strumenti di pagamento a disposizione degli operatori, prevedendo la possibilità di effettuare il versamento in parola anche tramite bonifico postale.

In tal modo, l'erario acquisisce la disponibilità, in tempi sensibilmente più brevi rispetto a quelli attuali, delle somme introitate:

- si elimina la gestione dei titoli cartacei di pagamento (assegni circolari, contante) in carico alle dogane con l'abbattimento dei costi connessi;
- si semplificherebbero e si ridurrebbero gli adempimenti degli operatori economici, che potrebbero effettuare il pagamento dei diritti doganali in un'unica soluzione, ancorché afferenti ad operazioni effettuate in più dogane.

In tal senso, la norma in commento istituisce l'apposita contabilità speciale prodromica a consentire le forme e le modalità di pagamento sopra menzionate.

Le disposizioni di cui ai commi da 23 a 26 sono volte ad uniformare i compensi spettanti, per la trasmissione telematica delle dichiarazioni e delle deleghe unificate di pagamento (Modello F24), a:

- soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; associazioni sindacali di categoria tra imprenditori; Caf imprese e per dipendenti e pensionati; tutti gli altri incaricati individuati con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze);
- banche convenzionate
- Poste Italiane S.p.a.

Per i servizi telematici dianzi citati, il compenso è fissato in misura pari ad 1 euro per ciascuna dichiarazione e per ciascun modello F24 trasmesso.

La misura del compenso può essere adeguata, in funzione della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Con il comma 27 si dispone la proroga, al 31 dicembre 2008, del termine previsto dall'articolo 64, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale, ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze".

I commi da 28 a 30 recano semplificazioni per i sostituti d'imposta.

Il modello 770, presentato dai sostituti di imposta, ha subito negli anni una serie di modifiche tali da rendere complessa la presentazione e difficoltoso il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Attualmente, i sostituti di imposta devono trasmettere agli Enti Previdenziali i dati necessari per il calcolo dei contributi e riepilogare i medesimi dati nella dichiarazione annuale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1988 (modello 770), unitamente ai dati fiscali.

Per semplificare gli adempimenti, si prevede di armonizzare ed unificare gli obblighi attualmente previsti a carico dei sostituti di imposta per la trasmissione dei dati fiscali e contributivi.

In particolare si disciplina la trasmissione dei flussi unificati, con periodicità mensile, delle informazioni fiscali e contributive, rinviando ad un decreto dei Ministri competenti la disciplina delle modalità attuative della disposizione.

Il nuovo processo consentirà all'Amministrazione finanziaria di avere una situazione aggiornata dei comportamenti tenuti dai sostituti di imposta e di effettuare i controlli in tempi più ravvicinati rispetto alle operazioni effettuate.

L'operazione consentirà anche di avere significativi risparmi gestionali sia per l'Amministrazione finanziaria che per gli Enti previdenziali coinvolti.

Per quanto riguarda l'individuazione del canale trasmissivo, si ricorda che attualmente i dati contributivi dell'INPDAP e dell'INPGI vengono trasmessi attraverso i sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate, mentre quelli dell'INPS vengono gestiti direttamente dall'istituto previdenziale (procedura Emens).

I commi da 31 a 34 introducono la possibilità con riferimento ai soli Consorzi di Garanzia fidi (Confidi) sottoposti a vigilanza prudenziale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico bancario), di prestare garanzie e fidejussioni nei confronti dello Stato ai fini specificamente fiscali, laddove tale facoltà sia già attribuita dalla vigente normativa alle banche.

Si tratta in particolare di consentire anche ai Confidi iscritti nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del T.U. bancario di concedere garanzie in favore dello Stato per debiti dei contribuenti nelle seguenti ipotesi:

1. richiesta di rimborso IVA accelerato (articolo 38-bis del d.p.r. 633/72; in questo caso la medesima facoltà viene, peraltro, soppressa per gli altri Confidi, quelli rimasti iscritti nella sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 106 del TUB;
2. rateazione da accertamento con adesione e acquiescenza (Articolo 8, comma 2 del D.Lgs n. 218/97);
3. rateazione da conciliazione giudiziale (articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92); rateazione da ruolo (Articolo 19, comma 1, del d.p.r. n. 602/73).

I commi 35 e 36 modificano la disciplina antielusiva delle società non operative al fine di concentrare l'attenzione dell'Amministrazione finanziaria sulle casistiche che maggiormente interessano soggetti "di comodo", alleggerendo, al contempo, gli adempimenti dei contribuenti e i carichi di lavoro degli uffici.

Innanzitutto, la norma pone rimedio alla indeterminatezza e scarsa significatività della disposizione, introdotta nell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 dall'articolo 1, comma 326, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede una riduzione delle percentuali di determinazione dei ricavi minimi da applicare alle partecipazioni, ai titoli, ai crediti, nonché alle altre immobilizzazioni situati in comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti (comma 35, lettera b).

Al tempo stesso, si riduce la percentuale di determinazione di ricavi minimi per gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, posto che è ragionevole presumere che tali immobili generino proventi di importo esiguo (comma 35, lettera a).

Inoltre, viene ridotta la percentuale di determinazione del reddito minimo da applicare:

- agli immobili classificati nella categoria catastale A/10, ponendo, anche qui, rimedio ad una incoerenza scaturita dalle modifiche introdotte dalla predetta legge n. 296;

- agli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, coerentemente alla riduzione del coefficiente di determinazione dei ricavi minimi proposta dalla presente norma (comma 35, lettera e).

Le modifiche previste alla lettera d) contribuiscono a semplificare la disciplina in esame.

Più in particolare, si ritiene che 50 soci siano già un numero sufficiente per poter escludere la società dall'applicazione della normativa in esame e che la presenza di personale dipendente possa essere un buon indicatore della operatività della società (come già avviene in materia di riporto delle perdite ai sensi dell'articolo 84 del Tuir). Inoltre, con riferimento alle società sottoposte a fallimento, a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa e di concordato preventivo, le motivazioni alla base della scelta risiedono nella circostanza che dette fattispecie, sotto il controllo di un organo terzo (autorità giudiziaria), non possono prestarsi a manovre elusive. Analogamente per tutte quelle società che, presentando un'elevatissima profittabilità degli *assets*, possono "ictu oculi" esimersi dal sottoporsi al test antielusivo su base triennale. Infine, la presenza di un "controllo" pubblico si ritiene che possa escludere la natura di comodo della società.

La lettera f), poi, rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle situazioni oggettive che consentano ai contribuenti di disapplicare la disciplina in esame senza necessità di presentare l'interpello di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973, sì da semplificare gli adempimenti dei contribuenti stessi.

In tale ambito la previsione della possibilità di comunicare le risposte rese in sede di interpello anche tramite fax o posta elettronica è motivata da ragioni di economicità e speditezza del procedimento.

Infine, il comma 36 riapre i termini della disciplina transitoria dettata per lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e l'assegnazione dei beni ai soci delle società considerate non operative. Per incentivare lo scioglimento o la trasformazione di quelle società non operative che non hanno provveduto entro il precedente termine del 31 maggio 2007, è prevista una consistente riduzione delle imposte sostitutive originariamente previste dall'art. 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 5 - Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario. Il comma 1, dispone la proroga del termine di validità delle leggi regionali in materia di IRAP e di tassa automobilistica adottate dalle regioni in difformità con la normativa statale di riferimento. Detto intervento, si rende, inoltre, necessario per l'approssimarsi del termine finale del 31 dicembre 2007, previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche al fine di evitare che i contribuenti possano trovarsi in situazioni di difficoltà derivanti dall'automatismo della predetta cessazione degli effetti delle leggi regionali, soprattutto con riferimento alla tassa automobilistica. Inoltre, la proroga in esame si rivela estremamente opportuna anche alla luce dell'approvazione del disegno di legge governativo sul federalismo fiscale, che prevede maggiori poteri alle regioni sui tributi di loro competenza.

Il comma 2 proroga, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'applicazione della riduzione, a titolo di deduzione forfetaria, del reddito d'impresa prevista in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.

La disposizione del comma 3 estende l'applicazione della facoltà concessa dall'art. 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di utilizzare in compensazione dei versamenti effettuati dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le somme versate nel periodo d'imposta 2007 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci ivi indicati, fino alla concorrenza di 300

euro per ciascun veicolo. Tale facoltà nel limite di spesa di 75 milioni di euro. Si prevede, altresì, che la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il successivo comma 4 proroga al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 la facoltà concessa dall'art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 di dedurre forfetariamente le spese non documentate come disposto dall'articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante, sempre a titolo di deduzione forfetaria, per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

Il comma 5 fissa anche per l'anno 2007 all'1,9%, in luogo del 3,75%, l'aliquota IRAP applicabile ai soggetti che operano nel settore agricolo e della pesca, riconfermando l'aliquota già applicata ai medesimi soggetti fino all'anno 2006. La disposizione in commento stabilisce inoltre che, per il periodo d'imposta 2008, l'aliquota è pari al 3,75%.

Il comma 6 proroga per l'anno 2007 le disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge n. 457 del 1997, consistenti in agevolazioni fiscali e previdenziali in favore delle imprese che utilizzano navi iscritte nel Registro internazionale e del personale imbarcato, sono estesi nel limite del 70% anche alle imprese che esercitano la pesca costiera e alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Si tratta in particolare, per quanto concerne il citato articolo 4, della concessione di un credito d'imposta a favore dei soggetti che svolgono attività produttiva di reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, attribuito in misura corrispondente all'IRPEF dovuta sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti ai marittimi che operano a bordo delle navi iscritte nel Registro stesso. Il medesimo articolo 4 prevede poi un abbattimento nella misura dell'80% del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale. Invece l'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 457, prevede l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al personale imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale.

Per effetto della disposizione recata al comma 7 è prorogato al 31 dicembre 2008 il termine per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, da ultimo prorogate dall'articolo 1 comma 392 della legge 296/06 (finanziaria per il 2007).

Il comma 8 dispone la proroga, per l'anno 2008, dell'esenzione da accisa del gasolio usato per le coltivazioni sotto serra, agevolazione introdotta dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 268/00 e da ultimo prorogata al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 comma 395 della legge finanziaria n. 296/06.

Il comma 9, estende il regime di tassazione previsto per i redditi agrari alle attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi, svolte nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b) del Tuir. Tale disposizione, infatti, mediante la modifica dell'articolo 33 del Tuir, riconduce tra le attività produttive di reddito agrario quella florovivaistica su piante di terzi.

In relazione al comma 10, occorre premettere quanto segue.

L'Allegato II della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, prevede, al punto 8, alcune deroghe alle disposizioni contenute nella direttiva comunitaria stessa. Tali deroghe hanno consentito, all'Italia, fino al 31.12.2006, di poter continuare ad applicare talune disposizioni nazionali che prevedono

l'esenzione dall'accisa ovvero l'applicazione di aliquote di accisa inferiori ai minimi comunitari previsti dalla direttiva in parola per determinati impieghi dei prodotti energetici. Al fine di poter mantenere le favorevoli disposizioni agevolative in parola anche dopo la predetta scadenza del 31.12.2006 è stato condotto un articolato confronto con gli Uffici della Commissione europea, anche attraverso incontri bilaterali, in esito al quale, però, la stessa Commissione, con le Comunicazioni COM (2006) 741 del 30 novembre 2006 e COM(2006) 795 del 12.12.2006, ha espresso il proprio parere negativo in merito alla possibilità della prosecuzione dell'efficacia di alcune delle suddette deroghe.

Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2007, alcune norme nazionali che riguardano disposizioni agevolative ed esenzioni in materia di accisa non risultano più compatibili con il diritto comunitario e di conseguenza dovranno essere adeguate allo stesso. In tal senso è stato predisposto lo schema di norme che di seguito si illustra per adeguare la normativa nazionale al mutato quadro normativo comunitario in materia di accisa.

In particolare, il comma 10, lettera a), dello schema in parola, è volto a modificare l'articolo 17 del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti indicato TUA. Tale articolo 17 riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 23 della direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 del Consiglio che dispone l'obbligo, per gli Stati membri, di esentare dal pagamento dell'accisa gli oli minerali impiegati dalle "forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato dell'Atlantico del nord diverso dallo Stato membro all'interno del quale è esigibile l'accisa, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna, o per l'approvvigionamento delle loro mense". L'attuale formulazione dell'articolo 17 del TUA stabilisce che i prodotti soggetti ad accisa siano esenti dal pagamento della medesima anche quando destinati, tra l'altro, alle forze armate nazionali. Poiché con la citata Comunicazione COM (2006) 741 del 30 novembre 2006, la Commissione europea non ha ritenuto possibile approvare la richiesta italiana volta a conservare la deroga precedentemente in vigore, è necessario prevedere, per il futuro, che l'esenzione dal pagamento dell'accisa in parola sia consentita solo alle Forze Armate degli Stati contraenti del Trattato del Nord Atlantico (diverse da quelle nazionali), per gli usi consentiti.

Con la lettera b) del comma 10, viene sostituito il punto 12 della tabella A allegata al testo unico delle accise che, attualmente, disciplina la tassazione dei carburanti impiegati dai taxi (compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone). Il punto 12 novellato stabilisce, per i consumi di tali carburanti, l'applicazione di aliquote di accisa coerenti con le aliquote minime comunitarie stabilite nella citata direttiva 2003/96/CE in relazione alla facoltà prevista dall'articolo 5 della medesima. Nella formulazione del nuovo punto 12, per il GPL ed il metano impiegati come carburanti dai suddetti soggetti, sono riproposte le aliquote di accisa ridotte attualmente vigenti (40 per cento dell'aliquota normale) ancorché inferiori a quelle minime comunitarie per ragioni analoghe a quelle sopra indicate per i medesimi carburanti impiegati dalle FF.AA. nazionali.

Con la lettera c) del comma 10, viene sostituito il punto 13 della Tabella A che attualmente concerne la tassazione dei carburanti petroliferi impiegati dalle autoambulanze per il trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso. In particolare con la suddetta lettera c) si provvede ad adeguare le aliquote di accisa applicabili ai predetti consumi alle rispettive aliquote minime comunitarie. Ciò in relazione a quanto disposto dall'articolo 5 della direttiva 2003/96/CE in parola che consente, per gli utilizzi in parola dei prodotti energetici l'applicazione di aliquote ridotte purchè rispettose delle citate aliquote minime. Nella formulazione del nuovo punto 13, per il GPL ed il metano impiegati come carburanti dai suddetti soggetti, sono state mantenute le aliquote di accisa attualmente vigenti (40 per cento dell'aliquota normale) ancorché inferiori a quelle minime comunitarie per ragioni analoghe a quanto già sopra descritto per i medesimi carburanti impiegati dalle FF.AA. nazionali.

In considerazione del fatto che, essendo espressamente prevista dall'articolo 5 della direttiva 2003/96/CE, così come ribadito dalla Commissione stessa nella già citata Comunicazione COM

(2006) 741 del 30 novembre u.s., la possibilità di applicare, ai consumi dei prodotti energetici effettuati dalle Forze armate nazionali, aliquote di accisa ridotte fino ai livelli minimi previsti dalla medesima direttiva, è stata predisposta una specifica modifica della Tabella A allegata al TUA; in tal senso, con la lettera d), del comma 10, è disposto l'inserimento, dopo il punto 16 della citata Tabella A, di un apposito punto 16-bis recante l'indicazione delle aliquote applicabili ai predetti consumi, stabilite nella misura delle predette aliquote minime comunitarie.

E' opportuno evidenziare che, per il GPL ed il metano impiegati come carburanti, è stato possibile mantenere l'esenzione dall'accisa attualmente vigente. Ciò ai sensi del combinato disposto dagli articoli 5 e 15 della direttiva in parola in relazione al riconosciuto migliore impatto ambientale del GPL e del metano rispetto agli altri carburanti di origine fossile.

Per ciò che concerne il metano impiegato per riscaldamento è appena il caso di evidenziare che l'articolo 11, primo paragrafo, dalla direttiva 2003/96/CE in parola prevede che *“gli Stati, le autorità di governo locale e regionale e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati entità commerciali per le attività o operazioni che esercitano in quanto autorità pubbliche. Se però esercitano attività o operazioni di questo genere, sono considerate soggetti commerciali per dette attività o operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa rilevanza”*. Pertanto l'aliquota applicabile al gas naturale impiegato dalle FF.AA. nazionali come combustibile per riscaldamento è stata stabilita nella misura pari all'aliquota minima comunitaria prevista per l'impiego di tale idrocarburo effettuato dalle “non imprese”.

Il comma 11, stabilisce che l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 e successive modificazioni, non trovino applicazione in relazione ai consumi di gas metano effettuati dalle Forze armate nazionali. Ciò al fine di mantenere lo *status quo ante* in relazione al pagamento di tali imposte.

Con il comma 12 viene istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, un fondo destinato al pagamento dell'accisa gravante sui prodotti energetici impiegati dalle Forze Armate nazionali (con esclusione della Guardia di finanza).

Con il comma 13 viene istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle finanze, un fondo destinato al pagamento dell'accisa gravante sui prodotti energetici consumati dalla Guardia di finanza.

Con il comma 14 sono conferite, pro quota, le maggiori entrate complessivamente derivanti dagli aumenti della tassazione sui combustibili e sui carburanti impiegati dalle Forze armate ai sensi del comma 10, lettere a) e d).

Il comma 15 riguarda, in particolare, l'abrogazione dell'articolo 3, comma 16, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che stabilisce l'attribuzione, alla regione Friuli-Venezia Giulia, di una quota (fissa) dell'accisa gravante sulle benzine e sul gasolio consumati nella regione ed impiegati come carburanti, finalizzata ad interventi di riduzione del prezzo finale dei suddetti prodotti presso le rivendite regionali. Ciò al fine di aumentare la concorrenzialità dei distributori nazionali presenti nella regione rispetto a quelli posti immediatamente oltre il confine di Stato.

Tale attribuzione è compensata, in prima battuta, da una pari riduzione dei trasferimenti annuali dallo Stato alla suddetta regione. A seguito dell'introduzione delle riduzioni di prezzo suddette sono effettivamente aumentati i volumi di carburanti venduti nella regione FVG rispetto ai volumi venduti negli anni presi a riferimento dalla suddetta legge n. 549/1995 (anno 1996 per la benzina ed anno 2001 per il gasolio); tali aumenti delle vendite, negli ultimi anni, sono andati a sommarsi

algebricamente al trend nazionale di consumo dei suddetti prodotti (forte contrazione per la benzina ed aumento per il gasolio).

Dalla variazione complessiva dei consumi regionali sono comunque derivate, rispetto ai suddetti anni di riferimento, maggiori entrate per l'erario in relazione alla sottoposizione ad accisa dei suddetti carburanti; tali maggiori entrate sono state ripartite tra Stato e regione FVG secondo quanto stabilito dal regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341. In particolare ai sensi di tale provvedimento le suddette maggiori entrate sono state ripartite in modo da ristorare la regione FVG degli esborsi effettuati annualmente per le riduzioni di prezzo suddette, provvedendo a ripartire l'eventuale parte eccedente secondo il criterio parimenti previsto nel menzionato regolamento n. 341/2004.

Occorre precisare che la tassazione dei prodotti energetici, (categoria in cui rientrano anche i carburanti in parola) è materia armonizzata in ambito comunitario; in tal senso l'Italia ha potuto effettuare una differenziazione della tassazione sui medesimi carburanti nella regione FVG ai sensi di una specifica deroga, contenuta al punto 8 dell'Allegato II della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, (recante il quadro normativo comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), venuta a scadere il 31.12.2006.

In tale contesto, al fine di ripristinare la coerenza tra il diritto nazionale ed il quadro normativo comunitario in materia di accisa, il comma 15 abroga la norma di compartecipazione in parola (articolo 3, comma 16, della legge n. 549/1995); parimenti con il comma 16 si abroga il regolamento applicativo della suddetta norma di compartecipazione. Tale abrogazione decorre a partire dal 1° gennaio 2009 in considerazione del fatto che, nell'anno 2008, occorrerà determinare le quote di spettanza regionale maturate, nel precedente anno 2007, dalla regione FVG ai sensi della predetta legge n. 549/1995.

Con il comma 17 viene modificato lo Statuto speciale della regione FVG, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, al fine di prevedere, a partire dal 1° gennaio 2008 e similmente a quanto già in vigore per altre regione a Statuto speciale, una compartecipazione al gettito dell'accisa sui principali carburanti per autotrazione (benzina e gasolio). Le minori entrate erariali derivanti da tale compartecipazione saranno compensate dalle maggiori entrate derivanti sia dall'abrogazione del citato articolo 3, comma 16, della legge n. 549/1995, sia dalla modifica del c.d. regime di zona franca di Gorizia (vedi comma 21), e successive estensioni della medesima alla provincia di Trieste ed alcuni comuni della provincia di Udine (vedi comma 23).

In considerazione della variabilità dei consumi dei suddetti carburanti nell'ambito della regione si è provveduto a prevedere un meccanismo (comma 19) di revisione della compartecipazione prevista dal comma 17 in modo da garantire la continuità delle entrate erariali derivanti dall'applicazione dell'accisa sui suddetti carburanti. Pertanto a partire dal 2011 potranno essere riviste le percentuali di compartecipazione, in favore della regione FVG, in modo che il gettito complessivamente derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 17 dell'articolo in illustrazione garantisca, annualmente, un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica e l'equilibrio finanziario nei rapporti Stato-Regione.

Con il comma 20 viene modificato anche il comma 15 del suddetto articolo 3 della legge n. 549/1995 in modo coerente con quanto stabilito dalla direttiva comunitaria 2003/96/CE, inerente il regime armonizzato dell'accisa, e con quanto già precedentemente descritto in relazione al comma 15. Occorre inoltre evidenziare che, al 31 dicembre 2006 sono venute a scadere anche altre deroghe comunitarie contenute nel citato Allegato II della direttiva 2003/96/CE; tra queste rientrano quelle che hanno consentito, negli anni passati, di poter applicare l'esenzione dall'accisa su alcuni contingenti di prodotti energetici impiegati come carburanti o combustibili per riscaldamento. In tal senso si è reso necessario correggere il quadro normativo nazionale in modo da renderlo coerente con quello comunitario a seguito della avvenuta scadenza delle deroghe in parola.

In tal senso con il comma 21 viene modificata la legge istitutiva della c.d. zona franca di Gorizia in modo che, tra i prodotti che possono essere ammessi ad agevolazioni fiscali non possano rientrare prodotti energetici che, in quanto destinati ad essere impiegati come carburanti o

combustibili per riscaldamento, risultano sottoposti ad accisa. E' previsto inoltre (comma 22) che a partire dal 1° gennaio 2008 la tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700 contenente l'indicazione dei prodotti che possono essere ammessi ai benefici fiscali previsti dalla suddetta zona franca Gorizia non contempli più i carburanti (benzina e gasolio). Conseguentemente le risorse complessivamente a disposizione per consentire i benefici fiscali inerenti la zona franca in parola sono ridotti dell'importo attualmente destinato ad esentare dall'accisa i medesimi carburanti. E' previsto che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia provveda, in base ai poteri ad essa delegati dall'articolo 3, quarto comma, della predetta legge n. 700 del 1975, a modificare le tabelle A e B allegate alla medesima, in modo che le stesse non contengano nel futuro riferimenti a prodotti sottoposti ad accisa (carburanti o combustibili per riscaldamento) così da rendere il c.d. regime di zona franca di Gorizia coerente con il quadro comunitario in materia di tassazione dei prodotti energetici. Qualora la Camera di Commercio non provvedesse in tal senso a partire dal 1° luglio 2008 saranno comunque soppressi ex lege dalle suddette tabelle tutti i prodotti sottoposti ad accisa.

Con il comma 23 viene parimenti abrogato il comma 4, dell'articolo 7, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, che ha esteso, esclusivamente per la benzina, la c.d. zona franca di Gorizia, alla provincia di Trieste ed alcuni comuni della provincia di Udine. Tale norma stabilisce, in buona sostanza, l'esenzione dall'accisa su di un contingente prestabilito di benzina destinato ai residenti nei suddetti territori. Anche tale disposizione deve essere abrogata per ripristinare la coerenza del quadro normativo nazionale in materia di tassazione dei carburanti con le disposizioni previste dalla citata direttiva 2003/96/CE a seguito della avvenuta scadenza delle deroghe comunitarie più volte citate.

Coerentemente con quanto disposto al comma 9, il comma 24 provvede ad abrogare l'articolo 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, che ha prorogato l'applicazione delle esenzioni illustrate al precedente comma 9.

Con il comma 25, coerentemente con l'avvenuta scadenza delle deroghe comunitarie di cui alla più volte citata direttiva 2003/96/CE, vengono abrogate le disposizioni che hanno consentito, negli anni successivi al 2001, di esentare dall'accisa anche un contingente prestabilito di gasolio per i consumi dei residenti nella provincia di Trieste ed in alcuni comuni della provincia di Udine; con il comma 26 infine sono abrogate talune disposizioni di natura prettamente tecnica inerenti l'applicazione del suddetto regime di zona franca di Gorizia non più necessarie in relazione a quanto disposto nei commi precedenti.

Con il comma 27, viene istituito un Fondo finalizzato sia al miglioramento dell'efficienza energetica delle autovetture da noleggio da piazza ed altre tipologie affini, che alla riduzione delle inerenti emissioni ambientali, conseguentemente a quanto disposto dal comma 15, lettera b). Al Fondo così istituito, verranno conferite le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle citate disposizioni di cui al comma 15, lettera b) che dispone, in sostanza, l'aumento della tassazione dei carburanti impiegati dai veicoli in parola. Le modalità di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari saranno successivamente stabilite con un regolamento da adottare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 29 istituisce un Fondo finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei veicoli (e delle relative attrezzature) adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti conseguentemente a quanto disposto dal comma 15, lettera c). A tale fondo verranno conferite le maggiori entrate derivanti dall'aumento delle aliquote di accisa sui carburanti disposto dalla lettera c) del comma 15 dello schema di norma in illustrazione. Le modalità di ripartizione di tale Fondo ai soggetti beneficiari saranno successivamente stabilite con un regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con i Ministri dei Trasporti e della Salute.

I commi 31 e 32 razionalizzano l'attuale quadro fiscale dettato dal testo unico delle imposte sui redditi in relazione alle deduzioni previste per i versamenti di contributi a casse sanitarie, uniformando la misura massima della deduzione prevista, per i soli dipendenti, dall'art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR, a quella prevista per tutti i contribuenti, ma con esclusivo riferimento ai fondi integrativi del S.S.N., dall'art. 10, comma 1, lettera e-ter) del TUIR.

Entrambe le citate norme del T.U.I.R. vengono sostituite al fine di coordinarne le disposizioni ed in entrambe viene previsto il rinvio ad un decreto del Ministro della Salute, da emanare entro 60 giorni, diretto a precisare gli ambiti di intervento demandato a tali fondi.

A tutt'oggi gli strumenti attuativi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 229 del 1999, relativo ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, non sono ancora stati emanati con la conseguenza che anche la connessa norma fiscale, attualmente dettata dall'art. 10, lettera e-ter), del TUIR, non ha trovato attuazione pratica.

Per quanto riguarda le casse sanitarie di cui al richiamato art. 51 del TUIR, che originano dai contratti collettivi o dai regolamenti aziendali, la norma stabilisce, a regime, in euro 3.615,20 il limite di non concorrenza al reddito per i contributi di assistenza sanitaria.

Infine, la norma estende coerentemente ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale l'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria dell'elenco dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie, già previsto per le casse sanitarie dei dipendenti per effetto dell'art. 1, comma 64 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha modificato l'art. 78 della legge n. 413 del 1998.

Il comma 33 detta una norma interpretativa in tema di tasse e diritti riguardanti il trasporto aereo.

In ragione della loro utilizzazione per la definizione di aspetti negoziali tra gli operatori di settore, i diritti e tasse conseguenti ad obbligazioni nascenti dall'esercizio del trasporto aereo non paiono in realtà pienamente ascrivibili ad ambiti tributari ma si configurano prevalentemente come elementi economici che rientrano negli equilibri dei rapporti negoziali intercorrenti tra il Ministero e dei trasporti e gli organi di gestione delle strutture e dei servizi aeroportuali.

In particolare, tenuto conto delle loro modalità applicazione, i diritti e le tasse aeroportuali, al di là del nome, paiono, in effetti, configurarsi come vere e proprie tariffe per servizi resi in specifici ambiti territoriali da soggetti determinati o comunque come oneri dovuti in relazione ad attività od operazioni svolte in spazi riservati agli aerodromi.

Quanto precede è avvalorato anche dal fatto che in materia, specie riguardo la tariffazione, sussistono ambiti di competenza oltre che del Ministero dei trasporti, anche di rami del Ministero dell'economia e delle finanze non direttamente titolari della missione tributaria.

Sull'argomento, peraltro, sono stati sviluppati, nel tempo, interventi del CIPE (v. ad es. delibera n. 86 del 4 agosto 2000) e sono rilevabili interessamenti del Dipartimento della Ragioneria dello Stato oltre che osservazioni del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione.

Sotto altro aspetto giova, inoltre, evidenziare che laddove dovesse pienamente radicarsi il diverso convincimento che le obbligazioni in questione abbiano natura tributaria, occorrerebbe demandare al giudice tributario le eventuali vertenze che dovessero sorgere in materia. Quanto appena precede, peraltro, in presenza della oggettiva carenza di una precisa individuazione delle strutture pubbliche legittimate a sostenere l'adempimento dell'obbligazione di fronte alla giurisdizione tributaria. A quest'ultimo proposito valga evidenziare che possono sorgere intuitive difficoltà nel caso sopra accennato in cui i suddetti diritti o tasse entrano quali componenti di un rapporto negoziale con gestori operanti in ambiti aeroportuali. In tali ipotesi chi dovrebbe, infatti sostenere una pretesa che possa ritenersi di natura tributaria?

Alla luce di quanto sopra, ed in particolare al fine di evitare lo sviluppo di problematiche interpretative specie per quanto concerne gli aspetti relativi alle competenze giurisdizionali, si è ritenuto, pertanto, opportuno predisporre una apposita norma interpretativa finalizzata a dare ex tunc un assetto definitivo alla materia.

Il comma 34 modifica la tariffa relativa all'imposta di bollo dovuta in relazione alla presentazione telematica di atti relativi all'avvio di nuove imprese individuali.

L'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, prevede modalità amministrative semplificate e telematiche per l'avvio dell'impresa. In particolare stabilisce che tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione nel registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali e per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA siano sostituiti da una comunicazione unica, da presentare al registro delle imprese in via telematica o mediante le Camere di commercio.

Per incentivare al massimo l'utilizzo dello strumento telematico da parte delle imprese individuali si interviene nell'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, stabilendo che l'imposta di bollo dovuta dalle imprese individuali per la comunicazione unica è fissata nella misura di euro 17,50.

Tale misura è stata determinata elaborando i dati forniti dal Ministero dello sviluppo economico e tenendo conto del fatto che attualmente la maggior parte delle domande presentate su supporto cartaceo non superano le 4 facciate per cui scontano un solo bollo.

Il comma 35 introduce a favore dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, la possibilità di detrarsi ai fini Irpef dall'imposta lorda il 19% delle spese documentate sostenute, ed effettivamente rimaste a carico, per l'autoaggiornamento e per la formazione. La misura è consentita fino ad un importo massimo delle predette spese pari a 500 euro.

La disposizione di cui al comma 36 mira ad ampliare l'ambito di applicazione della detrazione ai fini Irpef - stabilita nella misura del 19% dei canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998, da studenti universitari per un importo non superiore a 2.633 euro – introdotta a partire dal 1° gennaio 2007 dall'articolo 1, comma 319, della legge n. 296 del 2006, mediante la modifica dell'art. 15 del Tuir. In particolare, la norma in commento estende la predetta detrazione ai canoni di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Il comma 37 ha l'obiettivo di cogliere le opportunità offerte dall'evoluzione del quadro normativo in tema di dematerializzazione e conservazione dei titoli tramite la piena valorizzazione degli strumenti ICT a supporto della razionalizzazione dei processi di spesa connessi agli approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione.

In concreto si intende introdurre dal 1° luglio 2008 per gli operatori che hanno relazioni con l'Amministrazione statale e gli enti pubblici che operano, senza limiti di spazio, sull'intero territorio nazionale l'obbligo di utilizzare la fattura elettronica.

L'intervento si colloca nell'ambito delle linee di azione richieste dall'Unione Europea relativamente alla digitalizzazione dei processi amministrativi tra cui, in particolare, l'iniziativa i2010 che incoraggia gli Stati membri a dotarsi di un adeguato quadro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire in forma elettronica l'intero ciclo degli acquisti.

Alcuni Paesi europei, tra cui Danimarca, Norvegia e Finlandia, hanno avviato un programma di introduzione della fatturazione elettronica nelle relazioni tra mercati di fornitura e Pubblica Amministrazioni. In particolare la Danimarca, a partire dal 2004, ha sancito come obbligatoria la fatturazione elettronica per i fornitori che intendono operare sul mercato pubblico è ormai in fase di messa a regime del progetto.

In Italia il contesto normativo per avviare la diffusione del sistema della fatturazione elettronica è maturo, a seguito del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52, anche in ragione di quanto disposto nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che disciplinano l'emissione, archiviazione e conservazione del titolo anche ai fini dell'imponibile.

L'introduzione dello strumento della fatturazione elettronica consente, dunque, la completa sostituzione dei titoli cartacei con documenti informatici organizzati secondo standard comuni che

determinano l'automatizzazione del flusso informativo tra fornitore e Amministrazione.

Si possono prevedere importanti benefici diretti:

- snellimento delle procedure per i fornitori tramite l'eliminazione dei costi connessi alla stampa dei documenti e delle spese postali di spedizione;
- positivi impatti sui costi operativi e logistici legati all'archiviazione e conservazione dei documenti in particolare per la Pubblica Amministrazione;
- massima trasparenza del flusso di fatturazione e disponibilità di un patrimonio informativo di fondamentale importanza per la raccolta di dati previsionali sui flussi di spesa della Pubblica Amministrazione.

Inoltre possono essere previsti alcuni benefici indiretti sia all'interno della Pubblica Amministrazione che a livello complessivo.

Nell'ambito della Pubblica Amministrazione l'iniziativa, con evidenti opportunità di sinergie e integrazioni, può rappresentare un volano nella estensiva adozione e valorizzazione dei sistemi di automazione del flusso di approvvigionamento con evidenti effetti di ammodernamento.

A livello complessivo appare lecito attendersi che l'adozione di un tale sistema da parte della Pubblica Amministrazione contribuirà alla costruzione di un modello di riferimento anche nelle relazioni tra imprese ponendo le basi della diffusione della fatturazione elettronica come standard di rapporto sul mercato con evidenti benefici di trasparenza e innovazione.

Dal punto di vista del modello operativo, anche sulla base delle esperienze sviluppate da altri Paesi, si vuole adottare un sistema basato sui seguenti presupposti:

- 1) autonomia di scelta delle modalità di adeguamento al nuovo sistema per i fornitori a tutela della massima apertura di mercato limitando l'intervento centrale alla definizione delle regole tecniche
- 2) promozione della diffusione di intermediari privati in grado di supportare gli operatori con minor capacità di investimento in tecnologie
- 3) costituzione di una sistema unificato di interscambio, come unica interfaccia per i fornitori, che gestisce il coordinamento e indirizzamento del flusso informativo a tutte le amministrazioni.

I primi due punti garantiranno la possibilità di adottare da parte dei fornitori soluzioni tecnologiche proporzionate alla propria capacità di spesa e ai volumi di fatturazione verso la Amministrazione secondo differenti modelli quali:

- sistemi di fatturazione elettronica proprietari e integrati con i propri sistemi, per i fornitori di maggiori dimensioni e con maggior frequenza di relazione con la Amministrazione
- fruizione via internet di soluzioni gestite da operatori esterni, per fornitori con limitati volumi di transazione con la Amministrazione e che preferiscono evitare forti investimenti
- utilizzo di intermediari che si occupano in toto del processo di digitalizzazione in favore degli operatori di piccole dimensioni e limitata predisposizione all'utilizzo di Internet

Per quanto concerne il terzo punto, il sistema di interscambio garantirà la gestione unificata del sistema di identificazione delle amministrazioni che i fornitori utilizzeranno per indirizzare le fatture e monitorerà i flussi informativi presidiando la distribuzione dei documenti digitali alle amministrazioni.

La norma di cui al comma 37, quindi, prevede l'introduzione dell'obbligo di utilizzare lo strumento della fatturazione elettronica da parte degli operatori con riferimento ai rapporti con le amministrazioni statali.

La realizzazione del sistema di interscambio potrà avvalersi delle architetture e (dei servizi condivisi esistenti o in fase di avvio quali il Sistema Pubblico di Connettività e il servizio di Posta Certificata (comma 39).

Il comma 40 affida ad un decreto ministeriale l'individuazione del gestore del sistema di interscambio e la definizione delle sue competenze e attribuzioni.

La determinazione delle regole e modalità tecniche di trasmissione delle fatture elettroniche e di funzionamento del sistema di interscambio è, invece, demandata al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Riforme e dell'Innovazione previsto dal comma 41. Nell'ambito di tale decreto saranno anche definite le linee guida per

l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni nell'ambito della gestione delle fatture elettroniche.

La norma di cui al comma 42 è diretta ad evitare il proseguimento della procedura d'infrazione avviato dalla Commissione Europea con il parere motivato del 27 giugno 2007, modificando l'attuale versione dell'art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446 del 1997. Essa esclude, innanzitutto, la possibilità di affidamento diretto dei servizi di gestione delle entrate locali alle società miste a prevalente capitale pubblico locale ed a consentire ai prestatori che esercitano questo tipo di attività di poter partecipare alle gare di affidamento dei servizi in questione, senza dover preventivamente ottenere l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 del successivo art. 53, purchè in possesso di una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento, dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana.

In tal modo appaiono soddisfatte le richieste della Commissione Europea in quanto diverrebbe effettivamente ultronea la richiesta agli operatori stranieri di iscrizione ad un albo che ha identiche funzioni rispetto a quelle assicurate negli Stati di loro stabilimento, salva la necessaria cautela dell'accertamento dell'effettiva equipollenza di tali controlli rispetto a quelli posti in essere nel nostro Paese.

Un'altra lacuna colmata con la norma in esame è stata la definizione del termine massimo di durata degli affidamenti che non può eccedere complessivamente i sei anni. Tale esigenza è stata evidenziata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con la segnalazione AS236 in cui si auspicava, già in data 13 maggio 2002, che il legislatore statale provvedesse ad *"intervenire al fine di reintrodurre una disposizione che preveda per le concessioni del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni un termine massimo di durata, estendendo tale previsione anche alle concessioni concernenti gli altri tributi locali; durata che, in relazione alle caratteristiche del servizio erogato, sembrerebbe potersi legittimamente ricomprendere in un numero di anni non superiore ai sei previsti dalla precedente normativa"*.

Ciò al fine di consentire agli enti locali di esplorare con più frequenza un mercato, quale quello dell'accertamento e riscossione dei tributi, in cui l'unico momento di confronto tra i diversi operatori si realizza all'atto dell'espletamento della gara pubblica di affidamento della gestione del servizio e nel quale, proprio l'attuale mancanza di un termine massimo di durata dei contratti, impedisce il libero dispiegarsi dei meccanismi concorrenziali.

La mancata previsione di un termine massimo di durata per le menzionate concessioni, infatti, consentirebbe ai comuni di procedere, almeno in linea teorica, all'affidamento del servizio di cui trattasi per un periodo di tempo imprecisato, determinando in tal modo un'inaccettabile ingessatura del mercato considerato, laddove invece il confronto periodico con i diversi operatori presenti garantirebbe una maggiore efficienza nell'erogazione del servizio in questione, tale da consentire tangibili vantaggi all'ente concedente anche in termini di significativi risparmi di costo.

La norma proposta aggiorna l'attuale art. 52, in quanto è stato eliminato il riferimento ai soggetti di cui al D.P.R. n. 43 del 1988 ed alle aziende speciali, figure che non esistono più nel nostro ordinamento avendo subito in questi anni una notevole evoluzione giuridica.

E' stata, altresì, prevista l'abrogazione del comma 6 dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, che reca disposizioni in ordine alle modalità di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, che risulta ormai superfluo, perché in parte non più in vigore (D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43) ed in parte perché la disciplina è già richiamata in altri provvedimenti quali il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ed il D.L. 24 settembre 2002, n. 209 convertito dalla legge dalle legge 22 novembre 2002, n. 265. In tal modo vengono evitate, eventuali difformità applicative delle medesime disposizioni.

I commi da 43 a 46 incrementano le risorse a disposizione delle Regioni e delle Province autonome per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti, e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti.

A tal fine, il comma 43 dispone che alle Regioni ed alle Province Autonome sia attribuito l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e le accise relative alle operazioni di importazione nei porti e negli interporti.

Il comma 44 stabilisce le modalità di calcolo delle somme in questione prevedendo che, a decorrere dall'anno 2008, verificatasi la condizione che il gettito complessivo derivante dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise, sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione Previsionale e programmatica, la quota spettante alle stesse Regioni e alle Province Autonome venga calcolata prendendo come base di riferimento l'incremento delle riscossioni dei medesimi tributi nei porti e negli interporti appartenenti al territorio di ciascuna regione o provincia autonoma rispetto all'ammontare risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

Viene inoltre istituito a decorrere dal 2008, in base al comma 45, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un Fondo per il finanziamento dei predetti interventi e di servizi nei porti, e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti. Nel Fondo confluiranno le somme determinate ai sensi del comma 39, sottratte però gli ammontari attribuiti allo specifico Fondo dal decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 1, comma 990 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Fondo per le Regioni e le Province autonome sarà ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni, al netto della quota di gettito eventualmente già spettante alla Regione o Provincia autonoma a norma dei rispettivi statuti. L'ultimo periodo del comma 40, inoltre, prevede che a ciascuna Regione spetti comunque l'80 per cento dell'incremento delle riscossioni nei porti nel territorio regionale.

Il comma 46, infine, rinvia ad un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture, per la definizione delle modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo, nonché i criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi.

La disposizione recata dal comma 47 aggiorna l'importo del compenso che i concessionari del servizio nazionale della riscossione, in relazione all'attività di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, devono versare all'Istituto per la finanza e l'economia locale, istituito con provvedimento dirigenziale del 22 novembre 2005.

Articolo 6 - Trasporto pubblico locale. L'articolo 6 intende dettare una nuova disciplina per il trasporto pubblico locale. In particolare con il comma 1 viene ad essere istituito, presso il Ministero dei trasporti, un Fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2008; con il comma 2 è stabilito che la disponibilità di tale Fondo è destinata per 220 milioni di euro all'adeguamento dei trasferimenti statali alle Regioni al fine di garantire l'attuale livello dei servizi.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome, la ripartizione delle risorse per l'adeguamento dei trasferimenti statali alle Regioni.

Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, assetto territoriale e organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti l'art. 1, comma 1031 della legge 21 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha istituito un fondo per gli

investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti a tali servizi. Il comma 4 della norma in commento include gli elicotteri destinati ai collegamenti con le isole minori tra i beni che possono essere acquistati con il contributo di cui al predetto Fondo.

La legge n. 211 del 1992 ha stanziato risorse nel settore dei sistemi di trasporto a impianto fisso in ambito urbano. Con il comma 5 si destina parte del Fondo di cui al comma 2 al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento e si subordina il finanziamento di nuovi interventi all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione.

Il comma 6 stabilisce che le modalità di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 16 del 2005, si applicano anche alle risorse per il finanziamento per il rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge n. 355 del 2003.

Il comma 7 stabilisce, in fine, che ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro.

L'articolo 7 intende, in attesa della prevista proposizione in sede parlamentare della ed. "legge di sistema", rilanciare l'industria cinematografica nazionale. In particolare, i commi da 1 a 10, danno vita ad un meccanismo atteso da molti anni, ovvero quello dell'incentivazione fiscale agli investimenti nella filiera cinema tramite crediti d'imposta, sia per imprese esterne che interne alla filiera medesima ("tax credit"). I successivi commi da 11 a 14, sono volti ad avviare un meccanismo virtuoso, anche mediante agevolazioni fiscali, finalizzato ad attrarre produzioni straniere di alto livello sul nostro territorio, con tutte le positive ricadute economiche che evidentemente possono derivarne, anche in termini di "indotto" turistico.

I commi da 1 a 10, recano incentivi fiscali all'investimento finalizzato alla produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico. viene riconosciuto un credito d'imposta, da un lato, (commi 1 e 2) per gli investimenti nell'industria produttiva cinematografica italiana da parte di persone giuridiche e di persone fisiche titolari di reddito d'impresa, estranee al settore cinematografico; dall'altro, (commi da 3 a 7) per gli investimenti delle imprese facenti parte della ed. "filiera" (produzione, distribuzione, esercizio) di risorse aziendali nei medesimi segmenti imprenditoriali.

In particolare, nel primo caso, il beneficio spetta con riferimento agli apporti in danaro effettuati a fronte di contratti di:

- associazione in partecipazione ex articolo 2549 del codice civile;
- cointeressenza di cui all'articolo 2554 del codice civile, stipulati con il produttore.

Nell'ipotesi di operatori del settore, invece, il beneficio compete sia alle imprese di produzione che a quelle di distribuzione ed esercizio cinematografico sia pure in forme e modalità differenti.

Per le imprese di produzione il credito d'imposta è commisurato alle spese di produzione sostenute. Per le imprese di distribuzione, invece, oltre al beneficio correlato alle spese sostenute per la distribuzione delle opere filmiche, è previsto anche - al pari dei soggetti esterni al settore - un beneficio commisurato all'apporto in danaro versato a fronte di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza stipulati con il produttore.

Anche per le imprese di esercizio cinematografico è previsto un beneficio commisurato all'apporto in danaro versato a fronte di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza stipulati con il produttore, oltre ad un credito d'imposta correlato a determinati investimenti innovativi nelle sale cinematografiche.

Limitatamente ai crediti d'imposta commisurati agli apporti di danaro (effettuati sia da soggetti esterni al settore che interni), è previsto che gli stessi possono essere fruiti a partire dalla data di

rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film (legge 21 aprile 1962, n. 161) e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica che dichiara il rispetto delle seguenti condizioni: la sussistenza dei requisiti di "territorialità", secondo cui occorre che l'impresa di produzione investa una quota parte delle risorse nel territorio nazionale e la circostanza che gli apporti non devono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del quarantanove per cento del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e che la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il settanta per cento degli utili derivanti dall'opera filmica. Questo meccanismo, riconducibile al "*tax credit*", già ampiamente utilizzato in vari Paesi europei (Gran Bretagna, Irlanda, Germania, Olanda), ed anche in vari importanti Paesi extra-UE, tra cui Canada, Australia e Sudafrica, ha prodotto in tali nazioni degli interessanti benefici economici in termini di aumento dei volumi produttivi.

L'opzione per tale strumento è stata dettata, in particolare, da due prioritarie esigenze di corretta e trasparente gestione fiscale e contabile. Da un lato, difatti, tenuto conto che il beneficio del credito d'imposta deriva dalla compensazione tra quest'ultimo e il debito fiscale, gli interi flussi finanziari saranno automaticamente sottoposti ad un continuo ed automatico monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate. Dall'altro, proprio in quanto operante in funzione del debito fiscale (a sua volta funzione della base imponibile), lo strumento in esame mira anche ad una finalità di incentivazione all'emersione dell'utile d'impresa.

L'introduzione del credito di imposta - quando non opportunamente pianificato - può generare due effetti distortivi: il mancato gettito per l'erario può non essere compensato da un aumento significativo dei volumi produttivi e, conseguentemente, di reddito del settore agevolato; l'agevolazione può favorire pratiche produttive orientate ad un *meta-business fiscale* piuttosto che stimolare la crescita e la solidità del sistema imprenditoriale.

Il modello di *tax credit* proposto tende, da un lato, a limitare l'impatto più immediato in termini di mancato gettito fiscale, dall'altro a favorire il rafforzamento del sistema cinematografico italiano caratterizzato da un significativo numero di imprese a bassissima patrimonializzazione ed alta mortalità.

Per tale ragione, il beneficio fiscale è stato esteso non solo alle imprese della filiera cinema (*tax credit interno*) ma anche a imprese non cinematografiche (*tax credit esterno*) interessate ad investire nei prodotti cinematografici.

E' previsto che l'apporto di capitale esterno alle produzioni (imprese non cinematografiche, distribuzioni e esercizio) dovrà, in ogni caso, risultare minoritario mentre la complessiva partecipazione agli utili non potrà superare la soglia del 70% degli utili derivanti dall'opera filmica. In tal caso si evita di trasformare la figura del produttore in mero "mediatore finanziario" e si riserva una quota degli utili alla patrimonializzazione dell'impresa produttrice.

Il complesso degli interventi agevolativi, sia coerente con l'obiettivo di rafforzare il comparto e lo spessore del mercato, stimolando la creazione di un network integrato e concorrenziale tra operatori della filiera, evitando duplicazioni delle agevolazioni nell'ambito di singole realtà imprenditoriali o di singoli gruppi. Ciò contribuirà certamente a facilitare un percorso virtuoso di maggiore apertura internazionale del settore, soprattutto rafforzando le imprese indipendenti di piccola e media dimensione e quindi di progressivo e auspicato affrancamento dal finanziamento pubblico a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo.

I successivi commi da 11 a 14 incentivano fiscalmente le imprese di produzione esecutiva e di post produzione al fine di promuovere l'industria cinematografica sul territorio nazionale. Il comma 11 mira a favorire l'industria di produzione "esecutiva" nazionale (settore che oggi sviluppa circa 300 milioni di euro l'anno), rendendo più conveniente per grandi produzioni estere avvalersi dei servizi di produzione nazionali, di manodopera italiana nonché delle "*locations*" cinematografiche, delle quali il territorio italiano, com'è pacificamente noto, non manca e che però

risultano assolutamente sottoutilizzate; e questo con un non trascurabile effetto di promozione del territorio. Il beneficio fiscale previsto per la produzione esecutiva è anch'esso un credito d'imposta che consentirà una maggiore competitività alle imprese nazionali che saranno così in grado di attrarre le produzioni internazionali.

Per motivi di cautela, infine, l'efficacia delle due disposizioni è stata subordinata (commi 10 e 14) alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, al fine di evitare che l'eventuale qualificazione come "aiuto di Stato" ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE, comporti la sospensione della fruizione del beneficio.

TITOLO III - INTERVENTI SULLE MISSIONI

CAPO I - MISSIONE 1- ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

L'articolo 8 reca disposizioni riguardanti l'indennità parlamentare, disciplinata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni ed integrazioni che ne stabilisce la misura, in via dinamica, con riferimento ad una determinata qualifica del personale di magistratura (presidente di Sezione della Corte di cassazione) il quale fruisce di un meccanismo di indicizzazione automatica triennale della retribuzione (art. 24, commi 1 e 2 della L. n. 448/1998).

La norma prevede che per un quinquennio dal 1° gennaio 2008 non si applica all'indennità parlamentare la normativa riguardante l'adeguamento automatico della retribuzione previsto per il personale di magistratura.

La norma stessa ha un effetto diretto sui parlamentari europei, che fruiscono della stessa indennità spettante ai parlamentari nazionali, e sui ministri e sottosegretari non parlamentari, che godono di apposita indennità parametrata su quella dei parlamentari nazionali (L. n. 418/1999) nonché un effetto indiretto sull'indennità dei consiglieri regionali, la cui indennità è raggugliata all'indennità parlamentare in quanto stabilita in una percentuale di quest'ultima.

L'articolo 9 concerne i Commissari straordinari di Governo previsti dall'art. 11 della legge n. 400/1988, che vengono nominati quali organi di Governo al fine di realizzare specifici obiettivi in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei Ministri. Agli stessi viene corrisposto un compenso determinato in relazione alla complessità dell'incarico.

Tali figure sono state escluse dall'applicazione delle recenti disposizioni di contenimento della spesa degli organi operanti presso le pubbliche amministrazioni.

In particolare i Commissari straordinari non rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 1, comma 58, della legge finanziaria 2006 che ha previsto la riduzione del 10 per cento dei compensi per i componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo nonché, per espressa previsione normativa contenuta nella legge finanziaria 2007, dalle misure di riduzione della spesa per organismi collegiali prevista dall'art. 29 del d.l. 223/2006, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248. Pertanto la disposizione in linea con l'attuale orientamento della spesa degli organismi in questione è rivolta a ricondurre in tale quadro di razionalizzazione anche i Commissari di Governo, mediante una riduzione pari al 20 per cento dei compensi attualmente percepiti dagli stessi.

CAPO II - MISSIONE 3 – RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI

L'articolo 10 reca le disposizioni relative al patto di stabilità interno per gli anni 2008-2010 di province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e partono da alcune indicazioni del D.P.E.F. 2008/2011 secondo cui, a carico della finanza locale, non è prevista l'applicazione di

manovra aggiuntiva rispetto a quelle indicata dalla legislazione vigente ed è ribadito che il saldo finanziario tra entrate e spese finali deve continuare ad essere il parametro su cui applicare le regole.

Tuttavia, l'effettiva gestione finanziaria delle regole del patto di stabilità attualmente vigenti ha posto in risalto alcune problematiche applicative. In particolare, il riferimento è agli enti locali che:

- a) hanno registrato, nel periodo base di riferimento (2003/2005), un saldo finanziario positivo in termini di cassa e che, sulla base della normativa, hanno dovuto migliorare tale situazione già positiva;
- b) non hanno potuto utilizzare il proprio avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese di investimento in quanto, secondo le regole del patto in linea con quelle europee, l'avanzo di amministrazione essendo riferito ad esercizi precedenti non può essere considerato ai fini del saldo finanziario e, quindi, dell'indebitamento netto, mentre le spese di investimento rientrano in tali vincoli;
- c) hanno registrato nel periodo base di riferimento (2003/2005) entrate straordinarie dovute all'alienazione di beni patrimoniali (non destinate all'estinzione anticipata dei mutui, fattispecie questa già prevista nella Legge Finanziaria 2007) non più ripetibili negli anni successivi e, quindi, causa di difficoltà nel raggiungere gli obiettivi programmatici del patto.

Al fine di dare una soluzione a queste problematiche emerse nel corso del 2007, è stato avviato un percorso istituzionale in base al quale le regole per raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica prefissati sono condivise preliminarmente tra il Governo e gli enti locali. In particolare, il riferimento è all'Accordo sottoscritto in data 26 settembre 2007 con il quale sono state preventivamente concordate le linee di intervento riguardanti il patto di stabilità interno che possono essere così riassunte:

- a) l'azzeramento per gli anni 2008/2010 del concorso alla manovra per gli enti con saldo finanziario positivo con conseguente fissazione dell'obiettivo programmatico in misura pari a al saldo finanziario medio 2003/2005 (comma 679-bis, primo periodo);
- b) l'adozione del criterio della competenza "mista". Si tratta, in particolare, del criterio di contabilizzazione del saldo obiettivo in base al quale le poste di parte corrente sono considerate in termini di competenza e quelle di parte capitale sono contabilizzate per cassa (comma 679-bis, secondo periodo). Questa soluzione ha il pregio di rendere più facilmente gestibile il problema dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione a copertura di spese di investimento e, inoltre, ha il vantaggio di avvicinare maggiormente il saldo di riferimento a quello che, a consuntivo, viene calcolato dall'Istat ai fini della procedura sui deficit eccessivi di cui al Trattato di Maastricht e, pertanto, di rendere l'obiettivo del patto di stabilità interno più coerente con quello del Patto europeo di stabilità e crescita. E' opportuno aggiungere che il problema dell'utilizzo degli avanzi di amministrazione ha trovato un'ulteriore soluzione nell'ambito del decreto legge con il quale è stato previsto un contributo, a favore delle province e dei comuni che provvedono ad estinguere anticipatamente mutui e prestiti obbligazionari attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nella misura massima degli indennizzi e delle penali corrisposti in aggiunta al debito residuo;
- c) un'ulteriore riduzione dell'obiettivo programmatico attraverso la deduzione dell'eccedenza dei proventi da alienazioni rispetto alla soglia prefissata (comma 681-bis).

Le altre disposizioni presenti nell'articolo indicano, al comma 678-bis, che ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici per l'anno 2010 si adottano i medesimi coefficienti previsti dalla legislazione vigente per l'anno 2009. Inoltre, viene proposta una diversa formulazione

del comma 684 della legge finanziaria 2007 (applicazione delle regole del patto in sede di bilancio di previsione) per renderlo coerente con il nuovo criterio della competenza mista. Con il comma 685-bis, si prevede di istituire un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria che, affiancando le risultanze di cassa del SIOPE, possa consentire – anche attraverso il coinvolgimento delle Associazioni degli enti locali – una analisi più completa degli andamenti della finanza locale. Il comma 686-bis introduce uno strumento per intervenire nei casi in cui l'andamento dei prelievi dai conti di tesoreria statale presenti scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati. Infine, con il comma 690-bis si prevede l'istituzione di una commissione interistituzionale con il compito di individuare i meccanismi di riequilibrio del comparto enti locali in merito allo stock di debito e alla sua sostenibilità.

L'articolo 11 prevede, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la riconferma, anche per il 2008, delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 710, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio.

L'articolo 12 in attesa della riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, prevede, al comma 1, che i contributi a favore degli enti locali – già determinati nel loro volume complessivo nel bilancio dello Stato a legislazione vigente e, cioè, sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche – siano attribuiti al singolo ente nella stessa misura di quella riconosciuta nell'anno 2007.

La norma inoltre conferma, al comma 2, la compartecipazione delle province al gettito IRPEF nella stessa misura di quella attribuita nell'anno precedente.

Il comma 3 dispone la soppressione dei commi 10 e 11, dell'art. 25 della legge n. 448/2001, destinato alla riqualificazione urbana, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 10-16 gennaio 2004, n. 16.

L'articolo 13 interviene apportando modifiche all'articolo 27 del T.U.E.L. nell'ottica di un contenimento dei costi, attraverso la riduzione del numero delle Comunità montane mediante l'introduzione di requisiti altimetrici minimi per la costituzione; l'eliminazione del principio della rappresentanza delle minoranze nell'elezione degli organi rappresentativi delle comunità montane; la fissazione di una specifica competenza della legge regionale in materia di disciplina di comunità montane; la regolamentazione del comune montano.

Viene, altresì, previsto un meccanismo soppressivo delle comunità montane non in regola con i predetti requisiti ed un ruolo regionale nel procedimento di adeguamento delle legislazione regionale ai nuovi criteri.

Completa la norma una specifica disposizione che riduce il contributo statale al sistema delle comunità montane, tenendo conto delle comunità soppresse.

L'articolo 14 apporta modifiche ai commi 1 e 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) volte ad eliminare i consigli circoscrizionali nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti (attualmente, la soglia minima è di 100.000); a prevedere la possibilità di istituire circoscrizioni territoriali per i comuni aventi popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti (attualmente tale possibilità è prevista per i comuni aventi popolazione tra i 30.000 e i 100.000 abitanti). Infine, la norma modifica il comma 5 del citato articolo 17 al fine di coordinarlo alle modifiche apportate al comma 1 del medesimo articolo. Viene inoltre prevista, in un'ottica di contenimento dei costi della rappresentanza, la riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali assegnati, in base alla popolazione residente, dall'art. 37 del d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267. Viene infine, sempre allo scopo di ottenere un contenimento dei costi della rappresentanza,

ridotto il tetto massimo di assessori previsto dall'articolo 47, comma 1, del T.U.E.L. da 16 a 12 assessori.

Al comma 9 viene sostituito l'articolo 84 del T.U.E.L. allo scopo di sostituire l'indennità di missione, attualmente ivi prevista, percepita dagli amministratori locali in caso di viaggio, con un rimborso forfetario onnicomprensivo fissato con decreto del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città.

Il comma 10, apportando modifiche all'articolo 81 del T.U.E.L., mira a limitare la possibilità di collocamento in aspettativa non retribuita, per il periodo di espletamento del mandato, ad alcune figure di amministratori locali ossia sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché membri delle giunte di comuni e province.

L'articolo 15, nel rispetto della sfera di autonomia garantita alle regioni dalla Costituzione, contiene una norma di indirizzo volta a razionalizzare l'esercizio di funzioni amministrative, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica. In particolare, il comma 1 dispone che, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni provvedano, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, all'accorpamento o soppressione di enti, agenzie o organismi titolari di funzioni coincidenti, in tutto o in parte, con quelle assegnata agli enti territoriali, riallocando le stesse agli enti locali medesimi secondo principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Il comma 2 prevede che i comuni e province provvedano alla soppressione di enti, agenzie organismi istituiti dagli stessi enti locali e titolari di funzioni, in tutto o in parte, svolte dai medesimi enti locali.

L'articolo 16, al primo comma, incrementa, rispetto all'attuale previsione, il Fondo nazionale della montagna, rispondendo a quanto enunciato nel DPEF laddove è stata evidenziata l'essenzialità di una politica di sostegno a favore della montagna e dei comuni montani, coerente e innovativa, capace di valorizzarne le potenzialità economiche. Tale incremento, come già evidenziato tra gli obiettivi del DPEF, consentirebbe un più ampio programma di interventi speciali di investimento per lo sviluppo della montagna, anche mediante un nuovo disegno di legge di valorizzazione e tutela dei territori montani.

Al secondo comma, altresì, dispone lo stanziamento di ingenti risorse ai territori insulari mediante la valorizzazione e promozione dello sviluppo sostenibile di quella realtà peculiare costituita dalle isole minori. Con lo stanziamento ivi indicato si intende porre rimedio alle disuguaglianze strutturali che penalizzano le isole, mediante una politica concreta volta a garantirne effettivamente la coesione economica e sociale, promuovendo, in particolare, politiche specifiche, come la politica energetica, la politica dei trasporti e della concorrenza, al fine di migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, oltre a prevedere misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive.

L'articolo 17, al comma 1, intende ripristinare il finanziamento previsto dall'art. 10 della legge n. 38 del 2001 concernente "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia". L'originario stanziamento, infatti, pari a lire 128 milioni annui per un quinquennio a partire dall'anno 2001 non è stato utilizzato dalla Regione in mancanza del decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall'art. 4 della legge stessa, di delimitazione della minoranza slovena, ora in fase di predisposizione. I relativi fondi sono pertanto andati in economia.

Il secondo comma, provvede, altresì, a stanziare risorse in favore delle minoranze linguistiche storiche con lo scopo di garantire risorse idonee a finanziare attività volte alla promozione delle minoranze linguistiche, i cui obblighi derivano, oltre che da disposizioni costituzionali, anche da accordi internazionali. Il comma 3 del medesimo articolo integra di 20 milioni di euro per l'anno 2008 il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni a statuto speciale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, articolo 6, del decreto legge del 2 luglio 2007, n. 81.

L'articolo 18 è diretto, ai commi 1 e 2, a dare attuazione a quanto previsto nei Piani regionali di rientro dai deficit sanitari, sottoscritti con appositi Accordi dai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e dai Presidenti delle regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 311/2004.

I predetti piani affrontano, oltre al riequilibrio della gestione economica, anche il riequilibrio di quella finanziaria. Nella fase di elaborazione degli stessi si è rilevato che i livelli di debito riscontrati, nonché le condizioni contrattuali sottostanti, risultavano tali da impedire ogni seria azione di risanamento strutturale.

Pertanto, alle regioni interessate il Governo ha imposto, nell'ambito dei singoli Piani:

- a) il supporto di un *advisor* contabile per il potenziamento dei procedimenti amministrativi e contabili e la certificazione dei debiti pregressi;
- b) la ristrutturazione dei debiti;
- c) il supporto di un *advisor* finanziario.

Ai fini della predetta ristrutturazione, impossibile con le condizioni finanziarie praticate nei contratti sottoscritti dalle regioni, lo Stato ha quindi obbligato le regioni ad accettare un'anticipazione di liquidità nell'importo complessivo massimo di 9.100 milioni di euro e le ha obbligate alla restituzione integrale, compresi gli interessi correnti parametrati ai costi sostenuti dallo Stato, con l'individuazione di una copertura derivante da specifiche entrate certe e vincolate a totale carico delle regioni. In tali termini, la presente norma disciplina le modalità di erogazione dell'anticipazione, nonché le modalità di versamento da parte delle regioni della rata pluriennale a proprio carico, da acquisire in appositi capitoli del bilancio dello Stato.

Si prevede, inoltre, che le Regioni, all'atto dell'erogazione delle somme da parte dello Stato, procedano all'immediata estinzione dei debiti e trasmettano ai Ministeri dell'economia e della salute la documentazione necessaria al riscontro di tale estinzione.

Al comma 3, si prevede, per le regioni che hanno sottoscritto il citato Accordo previsto dalla legge 311/2004 e che non hanno rispettato il Patto di stabilità in uno degli anni precedenti al 2007, l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, nei termini stabiliti dai relativi Piani di rientro.

CAPO III - MISSIONE 4 - L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

L'articolo 19 promuove la presenza italiana nelle istituzioni dell'Unione europea, favorendo la progressione di carriera dei funzionari italiani e una loro dislocazione nelle differenti Direzioni generali funzionali agli interessi del nostro Paese. Premessa indispensabile per tale azione è stata l'esistenza di un regolare flusso di ingressi di funzionari italiani nei gradi iniziali sulla base dei sistemi di reclutamento in vigore.

In tale contesto appare opportuno favorire l'effettiva assunzione dei cittadini italiani vincitori di concorso in una delle istituzioni europee, inseriti negli elenchi di riserva dei candidati idonei (i cd. *Lauréats de concours*).

Con il comma 1 si propone di organizzare seminari di informazione/formazione con la partecipazione dei vincitori di concorso, con modalità da stabilire con successivi provvedimenti.

Si propone altresì al comma 2, di far trascorrere ai suddetti partecipanti ai seminari, un periodo di tirocinio presso le istituzioni comunitarie in attesa di essere "titolarizzati" presso la Commissione europea, o presso uffici della pubblica amministrazione statale italiana aventi istituzionalmente rapporti con i servizi della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea.

I commi successivi recano disposizioni concernenti il Centro nazionale di informazione e documentazione europea - CIDE. Con la legge n. 178 del 23 giugno 2000 il Governo italiano è stato autorizzato dal Parlamento a stipulare un'intesa con la Commissione europea al fine di istituire il CIDE, nella forma del Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), *status* giuridico previsto anche per altri centri analoghi in Europa.

Il 29 marzo 2001 il Governo e la Commissione hanno sottoscritto la convenzione istitutiva del CIDE, “centro che assicurerà – a partire da Roma – una funzione di informazione, documentazione e servizio inerente ai temi legati all’Unione europea e la promozione e la collaborazione ad ogni tipo di iniziativa che contribuisca a raggiungere tali scopi”.

In particolare, le parti hanno stabilito che il Centro avrebbe assicurato: a) l’informazione al grande pubblico ed in modo particolare ai giovani; b) la risposta alle domande di informazione sull’Unione europea e sulle sue politiche; c) la diffusione dell’informazione sia *in loco* che su tutto il territorio italiano, in particolare tramite la realizzazione di programmi sistematici di diffusione e tramite l’utilizzo delle più avanzate tecnologie informatiche e di comunicazione; d) la formazione di persone incaricate di diffondere e gestire l’informazione e la documentazione europea; e) la funzione di raccordo nazionale dei soggetti che operano nel settore dell’informazione e della documentazione europea; agendo in particolare a supporto delle reti comunitarie che operano sul territorio nazionale, nel rispetto della loro autonomia; f) la promozione di un sistema nazionale integrato di informazione e di documentazione sull’Europa; g) la diffusione dell’informazione in collegamento con gli altri circuiti costituiti, attraverso il coordinamento e la razionalizzazione delle attività esistenti di documentazione, elaborazione e studio e attraverso una serie di convenzioni con altri centri di informazione, studio e documentazione che abbiano la propria sede in Italia o sul territorio dell’Unione europea; h) la gestione di spazi espositivi e l’organizzazione di manifestazioni sui temi dell’attività europea.

Sin dalla data della sua istituzione, il CIDE ha pertanto operato, dalla sua sede di Roma per la diffusione dell’informazione sulle attività dell’Unione Europea, traendo le sue fonti di finanziamento dagli impegni paritariamente assunti dalla Commissione e dal Governo italiano (ciascuno per 750.000 euro annui). Nel contempo, sono stati istituiti altri due centri a Parigi e Lisbona.

A seguito di modifiche intervenute nelle politiche di partecipazione della Commissione a organismi di diritto privato, con decisione C (2005) 4477 del 28 novembre 2005 la Commissione europea ha stabilito di non rinnovare la sua partecipazione ai tre Centri nazionali di informazione sull’Europa (i “Grandi Centri” esistenti a Parigi, Lisbona e Roma) dopo la scadenza dei rispettivi contratti istitutivi (dicembre 2006 per Lisbona, marzo 2007 per Parigi e aprile 2007 per Roma).

Con la stessa decisione (assunta in coerenza con il Piano d’azione SEC(2005) 985 del 20 luglio 2005, relativo al miglioramento della comunicazione sull’Europa) la Commissione ha offerto ai Governi dei Paesi membri nuove forme di collaborazione definite “partenariati” (di gestione, strategico, *ad hoc*), nelle quali è, tra l’altro, previsto anche l’utilizzo di strumenti già collaudati dai Grandi Centri per far fronte alle esigenze di informazione dell’opinione pubblica sulle attività dell’Unione europea, in maniera coordinata e permanente.

Al fine di far fronte alla situazione determinata dalle decisioni assunte in sede comunitaria, il Ministro per le politiche europee, a nome del Governo italiano ed anche a seguito di un ordine del giorno adottato dal Senato il 15 novembre 2006, contenente un invito al Governo “a non disperdere la preziosa esperienza sviluppata dal CIDE, ha chiesto, ispirandosi ai comportamenti adottati da Francia e Portogallo (Paesi membri sedi degli altri Grandi Centri) una proroga della partecipazione della Commissione al Centro almeno fino al 31 dicembre 2007. Ciò per garantire la correttezza delle procedure di liquidazione previste per il Centro e nel contempo per “assicurare l’assorbimento delle attività del CIDE in maniera sostanzialmente analoga alla esperienza degli altri paesi dove operano i “Grandi Centri”.

La Commissione europea ha accolto la richiesta e ha pertanto prorogato la sua partecipazione al CIDE fino al 31 dicembre 2007 (decisione n. 287 del 6 febbraio 2007).

All’esito di una serie di incontri avuti in sede comunitaria, dai quali è emersa la disponibilità della Commissione di destinare all’Italia, nell’ambito del partenariato di gestione, sin dal 2008 e per un periodo quadriennale, una dotazione finanziaria pari a 750.000 euro annui, equivalente al suo stanziamento attualmente destinato al CIDE, a condizione che la somma equivalente attualmente

allocata per il co-finanziamento del CIDE da parte del Governo italiano, anch'essa pari a 750.000 euro annui, possa essere riallocata ad attività legate alla informazione e documentazione europea, incluse alcune realizzate oggi dallo stesso Centro. A partire dal 2008, pertanto, l'intervento in questo ambito, articolandosi nella duplice direzione del "partenariato di gestione" e dello "spazio comune", manterrà sostanzialmente immutato l'ammontare complessivo a legislazione vigente, posto che ci si aspetta dalla Commissione europea un impegno in larga misura coincidente con quello attuale.

Tali disposizioni intendono quindi perseguire detti obiettivi, prevedendo l'espressa abrogazione della legge n. 178 del 2000 e l'allocatione al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della somma stanziata per il co-finanziamento del CIDE, è inoltre stabilito che delle attività svolte il Ministro per le politiche europee dia annualmente conto alle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 20, nel rispetto dell'obiettivo di ottimizzazione dell'organizzazione delle spese del Ministero degli Esteri di cui all'articolo 1, comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che il Ministro degli Esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze emani entro il mese di giugno 2008, un decreto ricognitivo delle tipologie professionali delle azioni svolte dagli Uffici all'estero, riducendo i costi destinati all'espletamento di tali funzioni, nonché di quelli relativi all'utilizzazione degli esperti.

La norma prevede altresì, di riutilizzare i risparmi derivanti dalle azioni suindicate, riversandoli al Fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi, relativi agli uffici all'estero di cui all'articolo 3, comma 39 della legge 250 del 2003.

L'articolo 21, al comma 1, stanZIA la somma di euro 30 milioni per l'anno 2008 al fine di predisporre adeguata organizzazione per il vertice G8 previsto per l'anno 2009. Il comma 2 da piena e diretta esecuzione alla Decisione 2007/436/CE EURATOM del Consiglio UE del 7 giugno 2007 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, al fine di dare supporto giuridico agli stanziamenti iscritti in bilancio per i versamenti dovuti dall'Italia al bilancio Comunitario.

CAPO IV - MISSIONE 5 - DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

L'articolo 22 reintegra di 30 milioni di euro le risorse previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331 e dalla legge 23 agosto 2004, n. 226 destinate alla professionalizzazione delle Forze Armate, che erano state ridotte del 15 per cento dall'articolo 1, comma 570, dalla legge finanziaria 2007. Il comma 3 destina parte delle risorse del Fondo ristrutturazione e adeguamento arsenale militare di cui all'articolo 1, comma 899 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, alla prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina Militare di Taranto. Infine, con l'ultimo comma viene istituito un Fondo da ripartire, con successivo decreto interministeriale, per l'esigenze di funzionamento dell'arma dei Carabinieri.

CAPO V - MISSIONE 6- GIUSTIZIA

L'articolo 23 prevede la realizzazione di un Sistema unico nazionale delle intercettazioni telefoniche ambientali ed altre forme di comunicazione informatiche o telematiche. Il nuovo sistema consentirà di superare l'attuale ricorso al noleggio di apparati in sede locale e la realizzazione di un unico, integrato sistema nazionale.

CAPO VI - MISSIONE 7 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

L'articolo 24 è inteso a porre a carico delle Amministrazioni utilizzatrici gli oneri relativi al trattamento economico del personale comandato appartenente alle Forze di polizia ed al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Si può presumere che tale disposizione determini un decremento del personale comandato, e conseguentemente un recupero delle unità a disposizione per compiti di istituto.

L'articolo 25, per l'anno 2008, istituisce nel bilancio del Ministero dell'interno un fondo di parte corrente per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale di bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

L'articolo 26 stabilisce che una quota pari a 20 milioni di euro, del Fondo per le esigenze di funzionamento del Corpo della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, di cui al comma 1331, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, deve essere utilizzata per promuovere controlli operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali. Il secondo comma del medesimo articolo, destina risorse per favorire e sviluppare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo della Capitaneria di Porto.

CAPO VI - MISSIONE 8 - SOCCORSO CIVILE

L'articolo 27 è volto ad introdurre disposizioni tese a chiarire alcune modalità procedurali in occasione del passaggio delle competenze a seguito della cessazione dello stato di emergenza.

Con il comma 1, lettera a) si prevede che le Regioni Marche ed Umbria completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo e dei piani e dei programmi secondo le disposizioni emanate durante la vigenza dello stato di emergenza.

Con il comma 1, lettera b) si estendono fino al 2012 le disposizioni concernenti i contributi già previsti dall'articolo 3, comma 7 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

Con il comma 1, lettera c) si prevedono disposizioni analoghe a quelle della lettera a), per i territori colpiti dal sisma del 16 dicembre 2000 nei Comuni della Provincia di Terni, con la specifica indicazione delle ordinanze di protezione civile nn. 3101/2000 e 3124/2001.

Con il comma 1, lettere d) ed e) si prevedono le modalità procedurali da considerare nel predetto passaggio con specifico riferimento ai contributi da erogare in favore degli enti locali interessati ed al personale impiegato nella gestione delle pratiche post-terroemoto.

Con il comma 1, lettera f) si definisce il passaggio delle risorse esistenti tra le contabilità speciali e si prevede che le giacenze possano essere utilizzate per il completamento dei predetti interventi.

Con il comma 2, si prevede specificatamente il limite finanziario di intervento di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del comma 1 con l'utilizzo delle somme giacenti presso le contabilità speciali. Inoltre, provvede alla individuazione degli oneri di cui alle precedenti lettere d) ed e) del comma 1 nei limiti di euro 13,6 milioni per l'anno 2008, di euro 11,4 milioni per l'anno 2009 e di euro 9,2 milioni per l'anno 2010, 7 milioni per l'anno 2011 e 4,8 milioni per il 2012.

CAPO VII - MISSIONE 9 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

L'articolo 28 disciplina la restituzione, in via rateizzata, degli aiuti di stato concessi dall'Italia nella metà degli anni novanta e giudicati non conformi alla normativa comunitaria dalla Commissione europea. In ossequio agli orientamenti comunitari in materia di recupero degli aiuti di stato non conformi, la rateizzazione avviene a titolo oneroso, con pagamento di interessi. La durata della rateizzazione proposta è analoga a quella operata nel 2003 per il pagamento delle multe sulle quote latte. Il comma 2 del medesimo articolo disciplina l'erogazione degli indennizzi alle vittime del mare anche per il periodo 2002-2004, che era rimasto escluso dalla norma approvata nel marzo del 2006 (decreto-legge n. 2/2006, convertito con modificazioni, dalla legge n. 81/2006), la quale si rivolgeva alle vittime decedute in mare a decorrere dal 2005. Gli oneri, calcolati sulla base dei decessi accertati, sono coperti all'interno delle disponibilità del settore agricolo.

L'articolo 29 rfinanzia il Fondo per la razionalizzazione riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia. A seguito della riforma dell'organizzazione comune di mercato del settore bieticolo saccarifero, l'Italia è stata autorizzata ad erogare aiuti di stato per un quinquennio. Sinora sono state attivate le prime due annualità (la seconda ad opera della legge finanziaria 2007, comma 1063). Si tratta di proseguire secondo quanto stabilito dal piano autorizzato in sede di Commissione europea.

CAPO VIII - MISSIONE 10 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

L'articolo 30 interviene sulla disciplina prevista dai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di dare corretta attuazione agli obblighi comunitari in materia di finanziamenti all'energia prodotta da fonti rinnovabili, così come definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

L'intervento normativo è, pertanto, volto a restringere ai soli impianti già realizzati e resi operativi:

– i benefici derivanti dalle convenzioni adottate con deliberazione n. 6/1992 del Comitato interministeriale dei prezzi in data 29 aprile 1992 (CIP 6) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992 e destinate al sostegno delle fonti energetiche assimilate alle rinnovabili, disciplinate dal comma 1118 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

– i finanziamenti previsti in applicazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, ora abrogato dalla lettera g) del comma 1120 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006. Le disposizioni della norma sono, dunque, volte ad impedire che i finanziamenti finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili possano essere in gran parte utilizzati per impianti alimentati per converso da fonti non rinnovabili, con il consistente rischio di vanificare il perseguimento dell'obiettivo di coprire, entro l'anno 2010, il 25 per cento del consumo interno lordo di elettricità tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili, come richiesto dalla citata direttiva 2001/77/CE.

CAPO IX - MISSIONE 11 - COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE

L'articolo 31, La presente proposta è finalizzata al finanziamento di una serie di programmi di elevata priorità ed urgenza per la difesa e nel contempo di particolare valenza industriale per l'impegno in innovazione tecnologica e per lo sviluppo e il consolidamento della competitività dell'industria aerospaziale ed elettronica high tech.

Si tratta in particolare di realizzare programmi quali:

- M346, addestratore avanzato di terza generazione, con il quale l'industria aeronautica italiana si propone di rinverdire la leadership assunta in passato nello specifico settore.

Sviluppati i primi due prototipi e in corso con risultati molto soddisfacenti il programma di prove, il velivolo è oggetto di grande interesse in ambito internazionale. La sua commercializzazione estera peraltro resta di fatto condizionata all'acquisizione di quel *quality label* derivante dall'adozione da parte della Forza Aerea nazionale. Determinante in tale ottica la attuazione della richiesta dell'Amministrazione Difesa di approvvigionamento di 15 velivolo con sistema di simulazione e relativo supporto logistico (con un costo previsto di circa 400 M€);

- approvvigionamento di elicotteri alle Forze Armate (dieci - dodici EH101, in parte nella versione trasporto-utility alla Marina, e in parte in quella combat SAR all'Aeronautica, nonché elicotteri medi per i Carabinieri), con un costo previsto di 500 M€;
- Sistema SICOTE (sistema di comunicazioni) per le esigenze istituzionali dell'Arma dei Carabinieri in funzione della protezione dal terrorismo, con un costo previsto di 150 M€;
- Soldato Futuro (conferimento di capacità digitali alla brigata media e forza anfibia), con un costo previsto di 500 M€;
- Partecipazione al SICRAL 2 (satellite di comunicazioni militari in collaborazione con la Francia), con un costo previsto di 200 M€.

Per la attuazione di tale piano, - considerando che una parte peraltro limitata del fabbisogno potrà trovare copertura in altre fonti di finanziamento - si autorizzano contributi quindicennali uno di 20 M€ con decorrenza 2008 (valore netto presumibile di 220 M€), uno di 25 M€ con decorrenza 2009 (valore netto presumibile di 275 M€) ed uno di 25 M€ con decorrenza 2010 (valore netto presumibile di 275 M

Il comma 2, in relazione agli impegni internazionali assunti dall'Italia per la costruzione del nuovo velivolo da difesa European Fighter Aircraft (EFA), ed in considerazione dell'inadeguatezza degli stanziamenti previsti a tal fine dalla legge 27 dicembre 2006, n.296 per il 2008 e il 2009, dispone lo stanziamento di risorse aggiuntive.

Si sottolinea che la presente disposizione, mentre comporta effetti sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno - non presenta impatti sull'indebitamento netto tenendo conto dei criteri di registrazione sul conto economico delle Amministrazioni pubbliche disposti da Eurostat che hanno riferimento al concetto di consegna, in quanto il programma Eurofighter è già considerato nelle linee tendenziali della finanza pubblica recepite dal DPEF 2007-2008.

Il terzo comma, infine, dispone l'erogazione ulteriori fondi in relazione all'impegno dell'Italia nella partecipazione ad un impegnativo programma con la Francia per lo sviluppo e la realizzazione di innovative fregate della classe FREMM (Fregate Europee Multi Missione) nella duplice versione per missioni antisom e per impieghi generali. Si tratta di un programma di grandissima rilevanza, oltre che per il significato strategico in quanto finalizzato all'ammodernamento dello strumento della difesa navale in una delle sue principali componenti, per la sua valenza industriale e tecnologica. Esso infatti riguarda lo sviluppo e la realizzazione di un sistema complesso nella fascia più elevata delle tecnologie di punta e interessa non solo (e non tanto) l'industria cantieristica ma anche l'industria motoristica e soprattutto il settore dell'elettronica professionale. Sono richiesti molteplici sviluppi innovativi che comportano un impegno per l'ampliamento del patrimonio tecnologico dell'industria nazionale con incremento della sua competitività internazionale.

L'articolo 32 dispone l'ulteriore finalità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, consistente nel sostegno alla creazione di nuove imprese femminili e al consolidamento aziendale delle stesse qualora di piccola- media entità. La predisposizione di tali misure è adottata con decreto del MISE di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.

L'articolo 33 prevede una serie di misure atte alla incentivazione dell'impresa cantieristiche, armatoriali, ed alla ricerca applicata nel settore navale, di cui agli articoli 2 e 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, ed all'articolo 3, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 13.

Inoltre, sempre al tal fine viene istituito, a decorrere dal 2008, presso il Ministero dei trasporti, un Fondo destinato ad interventi volti a migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto.

L'articolo 34 in primo luogo prevede la riqualificazione delle risorse disponibili in materia dei trasporti mediante strumenti distinti ed analitici volti a ridurre risorse precedentemente stanziati e non utilizzate o risultate eccessive per la realizzazione delle originarie finalità. Si dispone, altresì, in tema di incentivi per l'utilizzo delle autostrade del mare, cosiddetti Ecobonus, di cui alla legge 265/02 e dal relativo regolamento di attuazione, adottato con DPR 205/06. Tenendo anche conto delle indicazioni espressamente formulate nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria per il 2008, nelle quali il Governo si impegna a dare piena attuazione agli incentivi in parola, occorre rendere fruibile agli interessati il meccanismo dell' "Ecobonus", ed assicurare la completa spendibilità di tutte le risorse attivabili, a partire dall'anno 2008 (anno in cui è prevista la prima erogazione dei rimborsi sulle tariffe pagate nell'anno in corso) e fino al 2010. Per le finalità fin qui esposte, occorre sopprimere l'autorizzazione di spesa di cui al limite di impegno quindicennale disposto dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 265/02, e convertire il limite d'impegno quindicennale. Tale misura non ha effetto sull'indebitamento netto dell'Amministrazione, ma incide soltanto sul saldo netto da finanziare e fabbisogno finanziario. L'articolo, quindi, intensifica gli interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria, in particolare sull'Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria, nello Stretto di Messina, anche tramite lo sviluppo delle autostrade del mare e del trasporto aereo e ferroviario di merci, per il miglioramento del trasporto pendolare e la valorizzazione degli aeroporti.

Tali interventi risultano coerenti e complementari con il "Piano di emergenza" consegnato dal Prefetto di Reggio Calabria, per il quale si è ritenuto necessario affrontare l'emergenza in un'area più vasta al fine di prevenire carichi di traffico insostenibili per persone e merci nel collegamento tra Calabria e Sicilia, anche alla luce delle evidenti ricadute socio-economiche prevedibili sui territori stessi.

Inoltre, il medesimo articolo dispone la prosecuzione, per un biennio, della misura di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 1 agosto 2002, n. 166.

Per il triennio 2004-2006 l'articolo 38 della legge 1 agosto 2002, n. 166 ha introdotto tre misure di incentivazione del trasporto combinato, finanziate mediante contributi quindicennali. La legge finanziaria per il 2007 non ne ha disposto il rifinanziamento.

La misura ex comma 5 consiste negli incentivi da attribuire alle imprese che si impegnano ad effettuare treni completi su territorio nazionale di trasporto combinato o di merci pericolose. Le misure di cui ai commi 6 e 7 consistono, rispettivamente, in contributi all'acquisizione di beni di investimento per il trasporto di merci per ferrovia (casse mobili, gru, container per merci pericolose ecc.) ed in contributi alle imprese ferroviarie per progetti di sviluppo del trasporto combinato. Esse non hanno assorbito le risorse disponibili sia per alcune specifiche rigidità della normativa sia perché hanno particolarmente risentito del ritardo nell'attuazione della legge.

Le risorse previste sono quelle non utilizzate nello scorso triennio per le altre due misure (commi 6 e 7). Pertanto dall'attuazione della norma non derivano maggiori spese, ferma restando la necessità di una legge che ne disponga la possibilità di riutilizzo.

Quindi, sono previsti interventi volti ad implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale mediante una serie di misure mirate ad aumentare i controlli, intensificare l'attività ispettiva e dotare gli uffici ed il personale degli uffici e del personale preposto degli strumenti idonei per l'esercizio di tali attività.

E' altresì previsto lo stanziamento di somme al fine di garantire il funzionamento della Cassa di Previdenza e assistenza per i dipendenti dell'ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sono, da ultimo, stanziati ulteriori fondi per la realizzazione di interventi finalizzati al conseguimento di un maggiore livello della sicurezza della circolazione, volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza sia dell'infrastruttura ferroviaria sia installati a bordo dei materiali rotabili. Infine, si stabilisce l'aumento di capitale sociale delle Ferrovie della Calabria Srl, delle Ferrovie Appuro Lucane Srl, delle Ferrovie del Sud-Est.

CAPO XI - MISSIONE 14 -INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA

L'articolo 35 prevede la concessione di contributi quindicennali ai fini degli interventi di cui alla c.d. legge obiettivo. Con la legge 443/2001 è stata definita una disciplina specifica per la programmazione, il finanziamento e la realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale. L'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002 ha disposto i finanziamenti per la progettazione e al realizzazione delle c.d. opere strategiche autorizzando tre limiti d'impegno quindicennali di 193,9 milioni di euro per il 2002, 160,4 milioni di euro per il 2003 e 109,4 milioni di euro per il 2004. Con la delibera CIPE n. 121 del 2001 il Governo ha provveduto ad individuare le opere facenti parte del I programma nazionale per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. Ai sensi dell'art. 4 comma 176 della legge n. 350/2003 sono stati autorizzati con riferimento alle disposizioni di cui alla legge n. 166/2002 nuovi limiti d'impegno quindicennali di 195,5 milioni di euro per il 2005 e di 245 milioni di euro per il 2006. Con la legge 296 del 2006 sono stati autorizzati nuovi limiti d'impegno quindicennali.

L'articolo 36 dispone in merito a distinte finalità. Sopprime il Fondo di garanzia per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici le cui disponibilità vanno a confluire nei Fondi per il rimborso da attribuire ai movimenti e partiti politici di cui alla legge del 3 giugno 1999, n. 157.

Viene, altresì, rifinanziato il piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, anche in ossequio alle precise Direttive europee in materia, che impongono tali interventi come priorità ai paesi dell'Unione.

Ulteriori risorse sono stanziare per fronteggiare l'emergenza dell'edilizia penitenziaria attraverso mediante l'avvio di un programma straordinario, approvato con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e del Ministro della giustizia.

Infine, le ultime disposizioni, con riferimento al programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria, dispongono l'incremento dell'importo fissato dall'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminato dall'articolo 83, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, comma 796, lett. n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di 3 miliardi di euro, portandolo a complessivi 23 miliardi di euro. L'approvazione degli interventi, mediante sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, potrà avvenire solo in relazione alle effettive disponibilità di bilancio. Infine si introduce una specificazione circa gli interventi relativi alle strutture residenziali dedicate alle cure palliative.

L'articolo 37 è volto a prevedere che la realizzazione di importanti arterie viarie avvenga attraverso l'opera di un organismo di diritto pubblico che assuma tutti i poteri di ANAS S.p.A. e che sia costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS S.p.A. e dalle Regioni di volta in volta interessate o da soggetto da essa interamente partecipato, al fine di velocizzare i tempi e semplificare le procedure autorizzative mediante formule innovative volte a consentire una più massiccia e qualificata partecipazione dei soggetti attuatori diversi dalle amministrazioni centrali, come è stato fatto ad esempio per gli importanti progetti riferiti alla Pedemontana lombarda e alla Pedemontana di Formia. La proposta mira quindi a pervenire ad una stretta e fattiva collaborazione

tra lo Stato, la Regione e gli Enti locali e nello stesso tempo riconosce alla Regione una più forte funzione di collegamento e cerniera con il territorio con lo scopo precipuo di creare un modello operativo che consenta di superare i limiti funzionali e normativi riscontrati nel passato e assicurare un contesto di maggiore efficienza, funzionalità e tempestività nell'attività di programmazione, esecuzione e gestione di nuove infrastrutture autostradali con una significativa riduzione nei tempi e nei costi di costruzione e di gestione delle infrastrutture stesse. Viene inoltre previsto che le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4-tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia s.p.a., ad una società per azioni costituita pariteticamente tra Anas s.p.a. e Regione del Veneto. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4-tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente da Anas s.p.a.

La concreta applicazione della proposta, che richiama quanto già stabilito in alcuni specifici casi nell'ultima legge finanziaria al fine di pervenire ad un sistema di federalismo infrastrutturale fondato sulla stretta collaborazione tra Stato ed enti locali, si pone in linea con le determinazioni contenute nel Documento di programmazione economica e finanziaria recentemente approvato dal Parlamento, laddove si specifica che l'esempio fornito - nel contesto territoriale lombardo - in base a quanto disposto dalla citata legge finanziaria, costituisce punto di riferimento da implementare in altre realtà territoriali, ai fini della realizzazione di importanti arterie autostradali già pianificate dallo stesso documento di programmazione.

CAPO XIII - MISSIONE 15 - COMUNICAZIONI

L'articolo 38, al comma 1, prevedendo una specifica certificazione, oltre che dell'intero bilancio, anche del modello dei costi di testata presi a base del calcolo dei contributi spettanti alle imprese editrici di giornali e periodici, intende responsabilizzare maggiormente le società di revisione sul dettaglio dei costi stessi, rafforzando le garanzie circa la corretta quantificazione dei finanziamenti da erogare.

Il comma 2, inoltre, determina le modalità applicative da adottare nel riparto dei contributi e delle provvidenze di legge, nel caso si renda necessario operare la riduzione percentuale prevista dall'articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La disposizione prevede che il riparto venga effettuato unicamente tra i soggetti ai quali sia stato riconosciuto il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi, in quote proporzionali all'ammontare del singolo contributo calcolato spettante a ciascuna impresa.

Il comma 3, relativo alle riduzioni tariffarie elettriche e per i collegamenti via satellite in favore delle imprese radiotelevisive dispone una riduzione del rimborso dal 50 per cento al lordo delle spese indicate in bolletta al 40 per cento al netto delle ritenute, comportando un risparmio annuo stimabile ad almeno 1 milione di euro. Tali disposizioni, inoltre, consentono l'attivazione di procedure più efficienti, in quanto l'amministrazione erogherebbe le somme direttamente alle imprese, previa certificazione dei costi articolata in base agli importi risultanti. Ciò in sintonia con quanto richiesto in sede comunitaria in materia di aiuti diretti alle imprese, consentendo, tra l'altro, una maggiore efficacia nell'attività di controllo.

Il comma 4, infine, rifeinanzia il contributo all'emittenza locale. Il finanziamento annuale, previsto per le emittenti locali televisive dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e rideterminato dalle successive leggi finanziarie, è stato esteso a partire dal 2002 anche alle emittenti radiofoniche. Il contributo all'emittenza locale rappresenta un sostegno al pluralismo nell'informazione ed alla libera circolazione del pensiero nonché una facilitazione dell'accesso alla

informazione ed alla comunicazione da parte dei cittadini, sulla base di principi costituzionalmente garantiti e fondamentali per lo sviluppo di una società democratica.

In particolare, nei prossimi anni, con l'approssimarsi della definitiva transizione dalla trasmissione analogica alla trasmissione digitale, le emittenti locali saranno chiamate ad una sfida aggiuntiva: essere tecnologicamente preparate alla suddetta transizione. Questa la ragione per la quale, la legge finanziaria per il 2007, all'articolo 1, comma 1244, ha previsto un incremento del finanziamento.

L'articolo 39 prevede, al primo comma, un incremento per l'anno 2008 delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge n. 289/2002 destinate al finanziamento degli interventi attuativi del "Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno", poi esteso all'intero territorio nazionale. Come affermato anche nel Documento di Programmazione Economica e finanziaria 2008 – 2011, la modernizzazione del Paese passa necessariamente per la modernizzazione delle infrastrutture di rete. E' innegabile, infatti, l'esistenza di una stretta correlazione fra lo sviluppo delle reti di telecomunicazioni, l'intero comparto ICT e lo sviluppo economico. In particolare, negli ultimi anni è stato rilevato come le comunicazioni in larga banda abbiano contribuito a velocizzare le applicazioni e ad aumentare la qualità e la capacità di fruizione dei servizi, comportando al contempo l'attrattività di altri investimenti nelle aree territoriali così infrastrutturate. In particolare, per l'anno 2008, sommando le risorse derivanti dalle delibere CIPE 1 e 3 del 2006, nonché gli appostamenti della legge finanziaria per l'anno 2007 (articolo 1, comma 925 e Tabella F), si arriva ad un ammontare che di per sé non è sufficiente neppure a completare il Programma per lo sviluppo della larga banda nelle aree sottoutilizzate del Paese. Inoltre, come risulta chiaramente dal Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2008 – 2011, proprio per l'anno 2008 è una priorità del Ministero delle Comunicazioni un investimento rafforzato nel settore della banda larga; infatti, al fine di ridurre e, in prospettiva, eliminare il *digital divide* esistente nel Paese (con l'obiettivo di medio periodo di assicurare l'universalità dell'accesso a Internet), è necessario affrontare i vincoli strutturali che frenano la penetrazione della banda larga e procedere alla realizzazione di infrastrutture organiche ed evolute, soprattutto nelle zone sottoutilizzate del Paese, quelle aree, cioè, in cui il mercato non è in grado di fornire tali servizi. Infatti, il *digital divide* legato all'indisponibilità di infrastrutture a banda larga deriva da una serie di fattori. La conformazione geografica del territorio e la ridotta densità di popolazione che si riscontra nelle zone rurali e marginali del Paese, richiedono investimenti infrastrutturali ingenti per la realizzazione di reti ad alta velocità che raggiungano tutti gli utenti. Tali condizioni influenzano la convenienza economica ad investire in infrastrutture a banda larga da parte degli operatori di tlc, in quanto possono portare alla mancanza di una massa critica di utenti servibili nel medio-lungo periodo tale da garantire la sostenibilità degli investimenti. Questo crea una disuguaglianza permanente nella disponibilità d'infrastrutture e servizi a banda larga tra diverse aree del Paese ed all'interno delle singole regioni. Solo un significativo intervento pubblico può limitare e, nell'ottica di lungo periodo, annullare il *digital divide* esistente in Italia.

Tale articolo, al secondo comma incrementa il Fondo per il passaggio al digitale. Al fine di rendere fruibile dall'intera popolazione italiana la televisione nella nuova tecnologia digitale nella fase della contemporanea trasmissione sia in tecnica analogica che in quella digitale e al fine di rispettare le date previste a livello comunitario per la definitiva conversione al sistema digitale, la legge finanziaria per il 2007 ha previsto all'articolo 1, comma 927, l'istituzione di un apposito "Fondo per il passaggio al digitale", con il compito principale di consentire una accelerazione dello sviluppo e della diffusione del digitale in tutto il territorio nazionale, senza discriminare alcuna tecnica trasmissiva, rispettando il 'principio della neutralità tecnologica' affermato dalla Commissione Europea. In particolare, le risorse del Fondo, previste per il triennio 2007 – 2009, devono consentire di realizzare interventi diretti a: a) incentivare la produzione di contenuti in tecnica digitale; b) incentivare il passaggio al digitale da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale; c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale; d) favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate; e) sensibilizzare la

popolazione alla tecnologia del digitale. Con le risorse 2007, si è principalmente intervenuti con un sostegno delle nuove attività di investimento nel progetto del digitale da parte della concessionaria del servizio pubblico, sia in termini di costruzione della rete che di confezione di un nuovo palinsesto e di una rinnovata offerta editoriale. Naturalmente tale progetto è stato inquadrato in un programma pluriennale, raccordato alla scadenza europea per la definitiva conversione al sistema digitale fissata al 2012; pertanto, anche parte delle risorse del Fondo 2008 e 2009 saranno destinate in tal senso. Tuttavia, con l'approssimarsi della data del definitivo switch - off, a tale intervento ne andranno affiancati altri; in particolare : a) incentivazioni per i fornitori di contenuti di particolare valore in tecnica digitale; c) attività di verifica e monitoraggio dello stato di trasformazione degli impianti; d) campagne di sensibilizzazione della popolazione nelle nuove aree *all digital*, che saranno individuate nel 2008, al fine di procedere, sul modello della Sardegna e della Valle d'Aosta, a *switch - off* parziali per aree geografiche; e) concessione di un bonus alle famiglie economicamente e/o socialmente disagiate per l'acquisto di un apparato idoneo a consentire la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale terrestre, via cavo o satellitare.

L'articolo 40 apporta modifiche significative al Testo unico della radiotelevisione volte ad assicurare condizioni di ulteriore promozione della produzione audiovisiva europea e italiana, in considerazione del loro elevato apporto sia in termini di cultura che di indotto nel comparto della produzione audiovisiva, inclusa quella filmica. Già la normativa vigente prevede obblighi di promozione articolandole in quote di tempo di trasmissione e quote di investimento, entrambe da destinare alle opere europee, da intendersi come opere dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto di autore costituite da un insieme di immagini animate, sonore o non, che configurano un elemento distinto nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo e che risponda a finalità informative, educative, culturali e di intrattenimento. La finalità del presente intervento è di assicurare un mutamento di strategia nell'industria della produzione italiana, anche cinematografica. In particolare, l'articolo introduce alcune sottoquote per le opere cinematografiche di espressione originale italiana rispetto all'obbligo di destinare il 10% (il 20% per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo) del tempo di trasmissione (da computare come incluse nella quota della maggior parte del tempo di trasmissione da destinare alle opere europee in generale) alle opere dei produttori indipendenti. In particolare, per le emittenti commerciali si tratta del 20% (del 10%) e per la concessionaria pubblica del 10% (del 20%), ovvero in entrambi i casi del 2% dei ricavi in termini assoluti. Inoltre, esso introduce per le emittenti in chiaro una sottoquota del 30% per le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, all'interno della quota del 10% dei ricavi da destinare alla produzione, all'acquisto e al pre-acquisto delle opere europee. Per le emittenti a pagamento è prevista una sottoquota del 35 per cento da riservare alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte e appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato. Per la concessionaria del servizio pubblico la quota dei ricavi è del 15% mentre la sottoquota da destinare alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da definire nel contratto di servizio è del 20%. Infine, esso prevede il coinvolgimento anche degli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili alla promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, attraverso una quota dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, che sarà definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 41 intende proporre la riallocazione delle poste finanziarie destinate dalla legge n. 56/2005 alla creazione degli Sportelli Italia all'estero (artt. 1 e 3 della legge citata) – il cui disegno non appare attualmente più condiviso dagli attori che ne dovrebbero essere protagonisti - per progetti promozionali su settori di particolare sensibilità sotto il profilo della internazionalizzazione del sistema produttivo (come il tessile-abbigliamento e meccanica). Si riqualificano in questo modo risorse per un importo di oltre 18 milioni di euro per progetti che potrebbero anche prevedere una compartecipazione di fondi privati al 50%.

Parte dei fondi vanno destinati a due progetti di promozione integrata di settori produttivi di eccellenza del Made in Italy, come quello comprendente la fascia di alta qualità della produzione italiana e quella della meccanica, che abbiano almeno un respiro triennale, che facciano riferimento anche alle aree geografiche considerate prioritarie ai sensi del Piano promozionale e che presentino le seguenti caratteristiche:

- concentrazione nei settori trainanti dell'export;
- rilievo nazionale
- coerenza con le linee direttrici del Ministero
- coerenza con le richieste del mondo imprenditoriale.

Tali progetti potrebbero vedere una partecipazione finanziaria al 50% del Ministero, pari a complessivi 7 milioni di euro, per un valore totale quindi di euro 14 milioni.

Al fine di dedicare altrettanta attenzione alle piccole imprese, si aggiunge un terzo progetto ad esse dedicato da focalizzare sui mercati di prossimità (Balcani, Mediterraneo, Est Europa), con suddivisione delle imprese in gruppi settoriali specifici, non limitato agli aspetti di collaborazione produttiva ma anche all'inserimento nei canali commerciali, agli accordi di distribuzione e al franchising. Anche a questo ultimo progetto il Ministero potrebbe dedicare una cifra di Euro 7 milioni.

Una quota pari a 2,6 milioni di euro sarà dedicata a rafforzare il sistema camerale italiano all'estero al fine di consentire un adeguato equilibrio nella partecipazione finanziaria pubblica alle azioni camerali, stabilizzando così su livelli accettabili tale contribuzione.

E' infine intenzione dell'Amministrazione destinare i restanti due milioni di euro alla proroga per ulteriori due anni dei contratti a tempo determinato, in scadenza nel 2008, derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 56/2005.

La assoluta e nota carenza di personale e l'esperienza maturata dai giovani funzionari assunti in virtù della predetta norma suggeriscono infatti l'opportunità di consentire loro di proseguire l'esperienza maturata, nel mutuo interesse dell'Amministrazione e dei singoli funzionari. Ciò, nella sua fondamentale importanza, consentirebbe di risolvere una parte dei problemi causati dall'assenza presso l'Amministrazione di personale giovane e qualificato, senza creare nuovi oneri per l'erario.

CAPO XV - MISSIONE 17 - RICERCA E INNOVAZIONE

L'articolo 42 è diretto ad erogare, a partire dal 2008, finanziamenti per consentire al Centro nazionale trapianti l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologia e a prevedere la possibilità per il Centro di stipulare accordi di collaborazione e convenzioni, nonché contratti di lavoro, secondo le modalità previste dalle norme vigenti e nei limiti delle risorse disponibili.

L'articolo 43, stanziando ingenti risorse al fine di promuovere la ricerca e la formazione in materia di trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca interuniversitaria e alla formazione, in una prospettiva multidisciplinare e multilaterale. Il comma secondo del medesimo articolo, al fine di consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e dello sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, rifinanzia l'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale di Roma, ai sensi dell'articolo

1, comma 1042, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Il terzo comma, infine, nel quadro delle strategie finalizzate allo sviluppo del progetto di Autostrade del mare e dell'intermodalità terrestre e marittima, promuove investendo cospicui capitali, un sistema informativo ACCESS che tende a conseguire un duplice obiettivo:

- Realizzare un sistema informativo per consentire all'autotrasportatore di scegliere tenendo conto delle alternative modali tratta per tratta, degli orari dei prezzi, e delle disponibilità di stiva o di vagone, fino alla prenotazione e all'acquisto del passaggio.
- Sviluppare i servizi delle Autostrade del Mare e le relative azioni di trasferimento modale dalla strada ai servizi marittimi per realizzare l'obiettivo di riorganizzare il trasporto delle merci e l'intermodalità mare – terra.

Il progetto di sistema informativo per l'autotrasporto è stato proposto alla Commissione europea che ha concesso un contributo per definire la fattibilità del sistema ACCES Advanced Contact Centre for the Enhancement of Shortsea Shipping” nell'ambito del Programma Marco Polo. Tale sistema informativo faciliterà l'accesso ai servizi di Autostrade del Mare essendo il sistema collegato in rete ai principali porti nei quali si attesteranno i servizi marittimi RoRo per realizzare l'obiettivo di trasferimento modale delle merci dalla strada alla ferrovia. ACCESS è quindi strutturata come una rete telematica di supporto a un più vasto sistema informativo esteso a tutta l'intermodalità. Si prevede che tale sistema sarà interconnesso al sistema interportuale e gli interporti denominato UIRnet che consiste in un nuovo network e ad un sistema di supporto all'intermodalità strada ferrovia. I due sottosistemi informativi strada – mare e strada – treno consentiranno di monitorare le catene logistiche intermodali marittime e terrestri realizzandone in prospettiva un unico sistema informativo integrato che potrà consentire la riorganizzazione dell'autotrasporto merci trasferendo i flussi di traffico attualmente concentrati sulla rete stradale verso le Autostrade del Mare e verso il combinato ferroviario

CAPO XVI - MISSIONE 18 -SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

L'articolo 44 predispone l'attivazione di programmi per la tutela dal rischio idrogeologico e per l'istituzione di fondi per il solare termodinamico e per l'innovazione ambientale. Grazie all'elaborazione dei Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) si dispone oggi di un quadro completo dello stato di dissesto e di rischio idrogeologico su tutto il territorio nazionale, nonché della stima degli interventi necessari per la messa in sicurezza, valutata in 44 miliardi di euro (di cui 4 miliardi solo per la fascia costiera). Con il Piano Straordinario di Telerilevamento previsto dall'art. 27 della Legge n. 179/2002, oggi esteso anche alla raccolta dei dati ambientali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si è dotato di uno strumento per aggiornare tale quadro conoscitivo e per avere una visione d'insieme che possa garantire una pianificazione coerente alle esigenze di adattamento derivanti dai cambiamenti climatici. Tenuto conto della situazione economica generale del Paese sono state estratte le situazioni più critiche ed improcrastinabili per fronteggiare le quali è indispensabile poter disporre di Euro 265.000.000,00 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 a valere sul DL 11 giugno 1998, n. 180/98, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modificazioni.

Le risorse potranno essere destinate per manutenzione ordinaria del territorio; messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico, con particolare riferimento ai territori collinari e montani; riduzione del rischio idrogeologico in corrispondenza delle aste fluviali, con particolare riferimento alle situazioni di maggiore criticità; sperimentare tecniche innovative nella realizzazione degli interventi per la difesa del suolo con particolare riguardo all'ingegneria naturalistica ed agli interventi di rinaturalizzazione.

Tali linee di intervento risultano ancora più opportune in vista dei cambiamenti climatici in atto, per i quali sono previste, nei prossimi decenni, precipitazioni più intense e concentrate che rendono necessario un grande sforzo per restituire al territorio la possibilità di svolgere al meglio le proprie funzioni in merito alla difesa del suolo. E inoltre, con gli interventi di rivegetazione dei versanti si contribuisce alla riduzione dell'effetto serra per la CO₂ immagazzinata nella biomassa.

Inoltre, con il medesimo articolo 58 sono destinati Euro 10.000.000,00 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al Piano Straordinario di Telerilevamento alla raccolta dei dati ambientali (PSTA), già previsto e finanziato dall'art. 27 della Legge 31 luglio 2002, n. 179. Ciò al fine di estenderne l'infrastruttura come hw, sw, database e collegamenti telematici con l'obiettivo di rendere il PSTA punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche, realizzando, quindi, un'unitarietà logica nell'informatizzazione e diffusione dei dati nel settore cartografico ed ambientale. Lo strumento utilizzato è l'accordo di programma, stipulato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con altre amministrazioni centrali e periferiche.

L'articolo 45 istituisce presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la riforestazione di aree incolte e antropizzate e per la realizzazione di parchi urbani e non nei Comuni a maggiore crisi ambientale al fine di ridurre le emissioni di Co₂ e di tutelare la biodiversità.

CAPO XVII - MISSIONE 20- INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA

L'articolo 46 fa divieto ai medici di prescrivere medicinali non ancora registrati o registrati con una diversa indicazione rispetto alla patologia da trattare, quando non sono disponibili dati clinici sperimentali affidabili; è previsto che resti a carico del Servizio sanitario nazionale l'erogazione di un medicinale di cui è autorizzato il commercio all'estero ma non in Italia o di un medicinale autorizzato in Italia con un'indicazione diversa da quella per la quale s'intende utilizzarlo è limitata a casi eccezionali e comunque è necessario il preventivo inserimento del prodotto in uno specifico elenco, su parere favorevole della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA. Viene, altresì, prevista la possibilità di riutilizzo di confezioni di medicinali, integre e correttamente conservate, destinate al trattamento di persone anziane o di malati terminali, con le necessarie cautele e garanzie, da parte delle Residenze sanitarie assistite, delle ASL o delle organizzazioni non lucrative che hanno assistito il paziente deceduto.

Vengono inoltre introdotte disposizioni dirette a favorire il ricorso ai medicinali oppiacei per il trattamento del dolore severo, nonché ad introdurre misure di ulteriore semplificazione delle prescrizioni di tali prodotti e degli altri adempimenti connessi. A tale scopo le norme estendono l'uso dei farmaci dell'allegato III-bis anche ai casi di dolore severo non correlato a patologie neoplastiche e degenerative, ne consentono la prescrizione, quando effettuata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, mediante utilizzo del normale ricettario, e rendono possibile l'aggiornamento dell'elenco dei farmaci dell'allegato III-bis con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità (laddove, sulla base delle modifiche introdotte dalla legge n. 49/2006, per tale aggiornamento occorrerebbe ricorrere, di volta in volta, ad interventi di livello legislativo).

Infine, sono dettate disposizioni relative all'Erogazione dell'importo premiale in materia di spesa farmaceutica, dirette a prevedere che anche per l'anno 2007 sia prorogata la deroga (già prevista per gli anni 2005 e 2006) rispetto alla norma che prevede l'erogazione di una quota premiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 181 della legge 311/2004, alle regioni che hanno provveduto al contenimento della spesa farmaceutica per la parte a proprio carico.

Con riferimento al superamento dei tetti di spesa regionali verificatosi negli esercizi 2005 e 2006, le regioni hanno adottato, nell'anno 2007, misure di contenimento della spesa farmaceutica dirette a conseguire gli effetti finanziari posti a carico delle regioni previsti dalla legislazione vigente (contenimento della spesa pari al 40 per cento del superamento dei tetti di spesa). Il Tavolo di verifica degli adempimenti, con il supporto dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), ha verificato l'idoneità di tali misure assunte dalle regioni.

In linea di continuità con quanto suesposto, si prevede ora di verificare, sempre con il supporto dell'AIFA, la concreta efficacia, in termini finanziari, delle citate misure. In caso di verifica positiva alle regioni è consentito l'accesso alla predetta quota premiale per l'anno 2007.

L'articolo 47 consente alla Croce Rossa Italiana di confermare i contratti di lavoro a tempo determinato per la durata delle convenzioni stipulate per i seguenti servizi sociali e socio-sanitari:

1. Il trasporto di infermi e il soccorso urgente 118 per le ASL;
2. L'assistenza socio-sanitaria presso i Centri di accoglienza profughi per le Prefetture;
3. Il servizio di pronto soccorso aeroportuale per il Ministero della Salute;
4. Attività sociali e socio sanitarie per altre istituzioni pubbliche locali.

La conferma di tali contratti, anche in deroga ai limiti generali stabiliti in materia di lavoro flessibile, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo il costo del personale in questione a totale carico delle convenzioni e la durata dei contratti a tempo determinato strettamente correlata alla durata delle convenzioni in base alle quali i contratti sono sorti.

L'articolo 48 è diretta ad autorizzare la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008 finalizzata alla concessione di un contributo finanziario alle regioni e province autonome finalizzato ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV basata sull'offerta attiva del vaccino.

Al successivo comma 2 si autorizza la spesa complessiva di 50 milioni di euro annui fino al 2048 e di 34 milioni per il 2049 per favorire l'accelerazione della scoperta di vaccini contro il pneumococco e per la cancellazione del debito dei Paesi poveri verso le Istituzioni finanziarie internazionali.

CAPO XVII - MISSIONE 21 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PAESAGGISTICI

L'articolo 49 riguarda l'utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali. Con la disposizione di cui all'art. 1, comma 1143 della legge n. 296/2006 il Ministro per i beni e le attività culturali era stato autorizzato ad effettuare una riprogrammazione delle risorse finanziarie giacenti nelle contabilità speciali gestite dal Ministero e non impegnate entro il 30 novembre 2006, anche mediante il trasferimento delle risorse medesime da una contabilità ad un'altra, al fine di poter effettuare nuovi interventi individuati dal Ministro e ritenuti prioritari per la tutela del patrimonio storico -artistico del Paese. Tale riprogrammazione ha consentito di liberare risorse che giacevano inopere sulle contabilità in questione e che sono state più utilmente impiegate per le finalità che l'Autorità politica ha ritenuto prioritarie. Tenuto conto della positiva esperienza verificatasi nel corrente esercizio e dei promettenti risultati ottenuti nell'opera di mobilitazione di risorse giacenti presso le contabilità speciali del Ministero, si propone ora con la disposizione di cui all'art. 65 di trasformare tale attività, che ha avuto carattere del tutto straordinario, in una riprogrammazione di carattere strutturale, avente natura di ordinarietà e ricorrenza. A tal fine si fissano date certe entro le quali i responsabili degli Uffici titolari delle contabilità speciali sono tenuti a comunicare i programmi e gli interventi per i quali non sono iniziate neppure le procedure di gara o sono stati definiti gli affidamenti diretti, allo scopo di

procedere alla riprogrammazione degli interventi, il tutto nell'ottica di una gestione efficiente e produttiva delle risorse finanziarie a disposizione del Ministero medesimo.

CAPO XVIII - MISSIONE 22-ISTRUZIONE SCOLASTICA

L'articolo 50, al comma 1 definisce misure di razionalizzazione finalizzate al conseguimento della riduzione di circa 2.000 unità di personale docente, nell'anno scolastico 2008/2009, con conseguenti economie di spesa determinate nella misura di circa 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 60 milioni di euro a decorrere dal 2009, nonché al rafforzamento delle misure di contenimento previste dalla LF 2007.

Al comma 2 indica l'ammontare complessivo delle economie di spesa conseguenti alla rideterminazione dei risparmi di spesa di cui all'articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed agli interventi di cui al comma 1, per un importo complessivo di 535 milioni di euro per l'anno 2008, di 897 milioni di euro per l'anno 2009, di 1.218 milioni di euro per l'anno 2010 e di 1.432 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Al comma 3 la norma pone un limite massimo al numero complessivo dei posti dei docenti di sostegno attivabili, a decorrere dall'anno 2008/2009, che non può comunque superare il 25% del numero di sezioni e classi dell'organico di diritto dell'a.s. 2006/2007, mediante criteri definiti con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Al comma 4 ridetermina progressivamente la dotazione organica di diritto dei docenti di sostegno nel triennio 2008/2010, fino al raggiungimento di un'entità pari al 70% del numero dei posti di sostegno attivati nell'a.s. 2006/2007. Conseguentemente viene abrogata la norma che prevede le nomine in deroga alle dotazioni organiche stabilite, di cui all'art. 40, comma 1, della l. n. 449/1997.

Al comma 5 la norma incrementa di 10.000 unità la consistenza del contingente di immissioni in ruolo già previste per il personale ATA dall'art. 1, comma 605, lettera c), della L.F. 2007.

I commi da 6 a 8 prevedono una nuova disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4, della l. n. 400/1988, dal quale non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai commi da 9 a 17 indica il conseguimento contemporaneo di una maggiore qualità di servizio di istruzione e di una maggiore efficienza della spesa, con una riduzione del rapporto insegnanti/studenti, incontra, come mostra l'esperienza di questi anni analizzata dal recente "Quaderno bianco sulla scuola" predisposto dai Ministeri della Pubblica Istruzione e dell'Economia e delle Finanze, i seguenti principali ostacoli:

- carenza di una programmazione territoriale di medio-lungo termine del fabbisogno di insegnanti e degli organici, basata su analisi demografiche e su una ricognizione delle specifiche situazioni territoriali;
- carenza di coordinamento fra livelli di governo responsabili dei diversi interventi necessari a raggiungere i risultati finali;
- assenza di incentivi appropriati per conseguire tali risultati.

Al fine di rimuovere questi ostacoli, si propone di avviare in alcuni ambiti territoriali la sperimentazione di un nuovo modello organizzativo, volto appunto, a innalzare la qualità del servizio di istruzione e accrescere l'efficienza della spesa. Il modello prevede per ogni ambito, sulla base di un atto di indirizzo da concordare fra livelli di governo:

- il coordinamento fra Stato, Regioni, altri enti locali e istituzioni scolastiche;
- la fissazione congiunta di obiettivi per la qualità del servizio e per il rapporto insegnanti/studenti e l'identificazione degli interventi necessari per raggiungerli;

- il riutilizzo delle economie prodotte dall'intervento all'interno dello stesso ambito territoriale per le finalità di miglioramento della qualità del servizio.

La previsione sia di un monitoraggio, sia di una valutazione degli effetti della sperimentazione consentiranno entro un triennio di valutare le modalità con cui, sempre previa intesa fra livelli di governo, estendere il modello all'intero territorio nazionale.

L'articolo 51 prevede l'iscrizione in uno specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero della Pubblica istruzione delle risorse dedicate al sostegno degli interventi in materia di alternanza scuola-lavoro, ad oggi, rinvenibili all'interno dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 440/97. Detta autorizzazione di spesa viene annualmente ripartita con decreto del Ministro, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, con un iter che comporta tempi lunghi, incompatibili con una efficiente pianificazione.

Poiché il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, stabilisce in via permanente che, a valere sulle risorse della legge 440/97, euro 30 milioni sono destinati all'alternanza scuola-lavoro, per detta quota parte può ritenersi non necessario il passaggio presso le Commissioni parlamentari.

CAPO XX - MISSIONE 23 – ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

L'articolo 52, al comma 1 prevede la costituzione di un apposito fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni per l'anno 2009 e di 550 mln di euro per l'anno 2010. Tale fondo è destinato ad incremento del Fondo di finanziamento ordinario per le Università (FFO), per far fronte, prevalentemente, ai maggiori oneri lordi di personale derivanti da adeguamenti retributivi per il personale docente e i rinnovi contrattuali del restante personale. La parte residua, è destinata ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli Atenei. Viene precisato che la predetta dotazione include anche gli importi per maggiori oneri contrattuali indicati all'articolo 95, commi 8 e 14, della presente legge.

Il comma 2 subordina l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 all'adozione entro il mese di gennaio 2008 di un Piano programmatico, da approvarsi con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI). Tale piano è volto, sulla base di un efficace sistema di valutazione, a favorire il miglioramento della qualità e dell'efficienza del sistema delle università individuando fra gli obiettivi quello del contenimento delle spese di personale, di riequilibrio finanziario tra gli Atenei e di ridefinizione del vincolo dell'indebitamento. L'erogazione delle maggiori risorse ai singoli Atenei resta comunque subordinata all'adesione da parte degli stessi agli obiettivi del piano.

CAPO XXI - MISSIONE 24 -DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA

L'articolo 53 istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d'impresa e di disseminazione e condivisione di buone pratiche. Al secondo comma, col predetto Fondo viene, altresì, coperto il contributo assegnato alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

In tale quadro, inoltre, al terzo comma, allo scopo di assicurare il confronto permanente tra i diversi *stakeholders*, si istituisce una Conferenza nazionale sulla responsabilità sociale d'impresa con cadenza annuale.

L'articolo 54 è diretto a estendere i periodi dei congedi di maternità e i congedi parentali nei casi di adozioni e affidamento, prevedendo l'allungamento di due mesi del congedo di maternità per le donne lavoratrici ed innalzando i limiti di età del minore ai fini della fruizione dei congedi parentali.

L'articolo 55 istituisce un Fondo destinato ad un piano contro la violenza alle donne sulla base di quanto previsto dal Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2008-2011 che impegna il Governo a promuovere un programma specifico per la sicurezza e contro le molestie e la violenza alle donne.

Al riguardo è stato già presentato un Disegno di legge sulla Violenza, recante disposizioni su "Misure di sensibilizzazione e di prevenzione nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia per l'orientamento sessuale, l'identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione" approvato il 22 dicembre 2006 dal Consiglio dei Ministri, all'esame della II Commissione (Giustizia) del Senato.

CAPO XXII - MISSIONE 25 - POLITICHE PREVIDENZIALI

L'articolo 56 reca disposizioni che mirano, considerato l'esaurirsi con il 2007 del vincolo di crescita delle spese di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 311/2004, ad assicurare un utilizzo dei fondi disponibili cumulati da alcuni enti previdenziali, evitandone tuttavia il riflesso in termini di indebitamento netto, in termini compatibili con l'obiettivo di debito assunto dall'Italia in sede europea per il Patto di stabilità.

La previsione del comma 3 si rende necessaria in quanto la normativa sui plafond di tesoreria ha considerato le quote di fondi immobiliari acquisiti come facenti parte del limite di risorse detenibili fuori dalla tesoreria. Poiché nei decreti di plafond è sancito che i fondi immobiliari concorrono al raggiungimento di tale limite, di fatto gli Enti previdenziali pubblici negli ultimi anni non hanno più potuto effettuare investimenti immobiliari, in quanto la specifica normativa prevede che essi possono essere realizzati solo tramite quote di fondi. Questa sostanzialmente è la ragione per cui negli ultimi anni si sono accumulati, per alcuni Enti previdenziali, cospicui avanzi di amministrazione.

La disposizione del comma 4 consente di prevedere un'accelerazione del piano di utilizzo degli avanzi in relazione ad esigenze presentate dagli Enti previo riscontro della compatibilità con il predetto obiettivo assunto per il Patto di stabilità.

Il comma 5 abroga le precedenti disposizioni in materia di impiego dei fondi, limitatamente alla misure percentuali consentite, per esigenza di chiarezza e di omogeneità tra gli Enti e per rendere compatibili i programmi di impiego degli stessi con gli obiettivi indicati nel 1° comma. L'attuale normativa prevede, infatti che gli Enti possano investire fino al 15%, ai sensi del D.Lgs. 104/96, non meno del 25% in edilizia universitaria e, per quanto riguarda l'INAIL, un ulteriore 15% in edilizia sanitaria, oltre ad altri particolari investimenti previsti da disposizioni speciali inserite in varie leggi finanziarie.

Con esclusione delle percentuali, viene salvaguardata in tal modo la precedente normativa riguardante le modalità e le procedure per gli investimenti nonché quella per la presentazione dei piani di impiego.

L'articolo 57 definisce per l'anno 2008 a titolo di maggiore trasferimento all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, la somma di 416,42 milioni di euro a titolo di adeguamento ISTAT della quota assistenziale dei trattamenti pensionistici già assunti a carico dello Stato sulla base del comma 3, lett. c) del richiamato articolo 37 come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico; la somma di 102,89 milioni di euro a titolo di adeguamento ISTAT della quota di cui all'art. 59, comma 34, della legge n. 449 del 1997.

L'articolo 58 prevede che, ai fini del finanziamento dei maggiori oneri della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti presso l'INPS per l'anno 2006, vengano utilizzati trasferimenti al medesimo Istituto previsti per altri interventi e non utilizzati, sulla base dei risultati del consuntivo INPS 2006.

La disposizione costituisce di fatto una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'INPS, intesa ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e le scritture contabili del predetto istituto; pertanto essa non determina alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni.

L'articolo 59 prevede la proroga all'anno 2008 della possibilità, introdotta per l'anno 2007 dall'art. 1, comma 767, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) di utilizzare – nell'ambito delle risorse stanziata per il contributo del datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari dei dipendenti delle amministrazioni statali – anche le somme relative alle spese necessarie per la costituzione e l'avvio dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Ciò in considerazione della recente sottoscrizione, nel corso del 2007, dell'accordo per l'istituzione del Fondo per i dipendenti delle Regioni, autonomie locali e sanità e dell'ipotesi di accordo per la istituzione del Fondo a favore dei dipendenti di Ministeri, Enti pubblici non economici, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ENAC e CNEL.

L'articolo 60 prevede l'interpretazione autentica delle disposizioni in materia di determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo presso l'INPS antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 480 del 1998. La disposizione conferma le modalità applicative per la determinazione della predetta quota di pensione finora seguite dall'INPS.

L'articolo 61, al comma 1, è finalizzato a chiarire che le disposizioni concernenti il riconoscimento dei periodi di maternità intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro si applicano agli iscritti in costanza di attività lavorativa, con esclusione, pertanto, dei soggetti già pensionati.

Il comma 2 contiene l'interpretazione autentica delle disposizioni in materia di perequazione della maggiorazione agli ex combattenti prevista dall'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140. La disposizione conferma l'applicazione delle modalità finora seguite dall'INPS.

L'articolo 62 prevede l'istituzione di apposito Fondo per il finanziamento del "Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili" del 23 luglio 2007. A valere sulle risorse del Fondo viene assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.

CAPO XXIII - MISSIONE 26 - POLITICHE PER IL LAVORO

L'articolo 63 prevede l'assegnazione di risorse per l'anno 2008 in favore di Italia Lavoro spa, a titolo di contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura della società. Il secondo comma del medesimo articolo 65 prevede la destinazione ad attività formative nell'ambito dell'apprendistato di 100 milioni di euro per l'anno 2008, a valere sulle somme già preordinate legislativamente per 289,11 milioni di euro nell'ambito del Fondo per l'occupazione.

Infine, l'ultimo comma, al fine di consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di svolgere le proprie funzioni istituzionali nonché di completare i

processi di stabilizzazione, prevede l'incremento del contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto medesimo di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

L'articolo 64. comporta un impiego "difforme" di risorse per l'anno 2008, già stanziato al fine di finanziare specifiche necessità del personale del Comando dei Carabinieri.

L'articolo 65 ai commi 1 e 2, prevede che per l'anno 2008, nel limite di spesa di 460 milioni di euro, possono essere concessi, con decreto interministeriale Lavoro - Economia, trattamenti per ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi, definiti in specifici accordi in sede governativa, finalizzati alla gestione di crisi occupazionali.

Al comma 3, la norma prevede la possibilità di concedere, per l'anno 2008, nel limite di spesa di 45 milioni di euro, il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di mobilità ai lavoratori del commercio, alle agenzie di viaggio e turismo ed alle imprese di vigilanza con più di 50 addetti.

Al comma 4 la norma rfinanzia per il 2008 l'intervento di proroga a 24 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto nei casi di crisi aziendale, nella fattispecie della cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi.

Al comma 5, la norma è diretta a consentire anche per l'anno 2008 ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di 15 dipendenti di essere iscritti nelle liste di mobilità, con conseguente ammissione dei datori di lavoro, in caso di assunzione, agli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 223/1991.

L'articolo 66 è diretto a prorogare, per l'anno 2008, la possibilità di stipulare i contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto - legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993.

L'articolo 67 è diretto a modificare le modalità di finanziamento previste all'articolo 1, comma 2, lettera p), nn. 1) e 2), della legge 3 agosto 2007, n. 123 relative alla realizzazione di un sistema di governo per la definizione di progetti formativi, nonché il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro a carico dell'INAIL.

In sostituzione dell'attuale criterio di finanziamento, che prevede l'utilizzo di una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, si stanziano risorse per 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

CAPO XXIV - MISSIONE 27 - IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

L'articolo 68 è diretto a consentire l'accesso ai fondi dell'Unione Europea in materia migratoria, attraverso la previsione di risorse da destinare al cofinanziamento dei programmi per i quali si chiede il contributo europeo.

Sono stati approvati in sede europea, con decisioni assunte nell'anno 2007, i seguenti nuovi fondi di interesse: Fondo integrazione, di cui alla decisione n. 2007/435/CE, Fondo ritorno, di cui alla decisione n. 575/2007/CE, Fondo frontiere, di cui alla decisione n. 574/2007/CE, Fondo europeo per i rifugiati, di cui alla decisione n. 573/2007/CE, ai quali si aggiungono i fondi già approvati nel 2006, quale il Fondo per la cooperazione allo sviluppo, al cui interno si colloca il programma tematico sulla migrazione ed asilo che ha sostituito il precedente programma tematico AENEAS.

Per tutti i fondi dell'Unione Europea indicati sono già stati stanziati i finanziamenti da destinare allo Stato italiano; la mancanza di risorse interne per il cofinanziamento dei progetti, fissato in sede

europea in una misura che comprende dal 20% al 50% del costo del progetto, comporta il rischio di perdere i finanziamenti destinati all'Italia.

Il secondo comma del medesimo articolo, inoltre, ha lo scopo di incrementare di 50 milioni di euro nel 2008 il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito con la legge finanziaria per l'anno 2007. In particolare, il predetto Fondo ha lo scopo di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari e di realizzare un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali.

CAPO XXII - MISSIONE 28 - SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

L'articolo 69 prevede le esplicite assegnazioni di competenza per gli esercizi successivi al 2010 delle risorse del FAS destinate alla nuova programmazione per gli anni successivi al 2010, dando certezza anche della loro intera impegnabilità sin dal primo anno. La disposizione si basa su quanto stabilito dal DPEF, che ha assunto l'obiettivo programmatico di aumentare il volume degli investimenti nel Mezzogiorno, portando la spesa in conto capitale in tale area ad accrescersi gradualmente fino a raggiungere il 41,4 per cento del totale nazionale nel 2010-2011.

A sostegno degli obiettivi di investimento e addizionalità, previsti nel DPEF, il Governo ha assunto innanzi al Parlamento l'impegno a prevedere, nei limiti delle risorse disponibili, le esplicite assegnazioni di competenza per gli esercizi successivi al 2010, nonché a calibrare le autorizzazioni di cassa del FAS per le prossime annualità in relazione alla massa spendibile accumulata, aumentando, quindi, le dotazioni per le annualità 2008 e 2009.

L'articolo 70 stabilisce che le risorse destinate agli strumenti agevolativi di cui alla legge n. 488 del 1992 sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico. In relazione agli strumenti agevolativi da esso gestiti, il Ministero dello sviluppo economico accerta periodicamente l'entità delle risorse liberate al fine di rendere possibile la loro riutilizzazione per analoghe finalità di sviluppo. La disposizione proposta consente al Ministero dello sviluppo economico di utilizzare una quota non superiore al 85% delle risorse rinvenienti da revoche e rinunce delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per due linee di intervento che si ritiene possano avere un significativo impatto per la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo delle imprese, con particolare riferimento al Mezzogiorno. In particolare si propone di utilizzare le risorse derivanti dalle predette revoche per finanziare rispettivamente: a) un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle Regioni del Mezzogiorno al fine di favorire l'inserimento lavorativo, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato; il programma farà ricorso, quale modalità prevalente, a tirocini formativi e di orientamento incentivati e ad altri dispositivi previsti dalla legislazione in vigore privilegiando i contratti a causa mista; b) la concessione di una esenzione dal pagamento degli oneri sociali per tutti ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nelle imprese innovatrici in fase di "start up"; c) la creazione di un Fondo denominato "Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE", per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010, da destinare alla "riserva nuovi entranti" dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; d) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfettaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448; e) interventi a sostegno dell'attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali nelle regioni del Mezzogiorno.

La motivazione economica di questa misura è duplice: sostenere le imprese particolarmente innovative, il cui sforzo per la realizzazione della R&I porta naturalmente beneficio a tutta

l'economia, soprattutto rafforzando la competitività anche in settori tecnologici di punta e ridurre il rischio di fallimento nei primi anni di attività, migliorando le prospettive di redditività a medio termine utile anche per favorire un eventuale coinvolgimento di soggetti bancari e di investitori privati.

L'articolo 71 modifica l'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n.296, in materia di istituzione delle zone franche urbane.

Una quota non inferiore al 20% dei 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 destinati, dall'art. 1, comma 340, della legge finanziaria 2007, a favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, con apposita delibera CIPE, sono finalizzate alla realizzazione o al recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica nei Comuni che abbiano, altresì, i requisiti di cui all'art. 1 della legge n. 9/2007, ossia nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003" (art. 1 della legge n. 9/2007).

CAPO XXVI - MISSIONE 30 - GIOVANI E SPORT

L'articolo 72 prevede la costituzione di un Osservatorio per l'impiantistica sportiva, destinato a costituire una sorta di "anagrafe" degli impianti sportivi. Per la costituzione e il funzionamento di tale Osservatorio nonché per interventi diretti a promuovere lo sport si propone la costituzione di un "Fondo per lo sport di cittadinanza", presso la P.C.M..

Il secondo comma prevede l'incremento del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale per l'anno 2008, di dieci milioni di euro.

Al terzo comma è previsto un ulteriore incremento del contributo a favore del Comitato Italiano Paralimpico, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. La ratio dell'intervento finanziario è quella di incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base ed anche agonistica dei soggetti diversamente abili, in condizioni di eguaglianza e pari opportunità, assicurata dal Comitato Italiano Paralimpico.

L'articolo 73 prevede il potenziamento dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, cui sono attribuiti dal decreto legge 297/2006 compiti di promozione delle politiche giovanili e della cooperazione nel settore della gioventù.

A tal fine viene previsto l'incremento della dotazione organica dell'Agenzia che viene fissata in 45 unità di personale e disposte le relative assunzioni.

CAPO XXVII - MISSIONI 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

L'articolo 74 attiene alla Razionalizzazione del sistema degli acquisti. Le attività dei centri di acquisto pubblici - secondo quanto già previsto nella 27 dicembre 2006, n.296, per la definizione dei fabbisogni dello Stato in base ad indicatori di livelli di spesa sostenibili - presuppongono una corretta fase di programmazione dei fabbisogni basata sull'esigenze di funzionamento. In particolare, si tratta di valutare i reali fabbisogni di funzionamento in rapporto alle singole strutture amministrative, non soltanto consolidando la spesa storica ma procedendo anche ad un'analitica rilevazione delle esigenze collegate funzionalmente alle attività da svolgere per l'interesse pubblico. La norma propone l'obbligo per le Amministrazioni statali di inviare annualmente, al Ministero dell'Economia delle Finanze opportune informazioni circa le previsioni del fabbisogno di beni e

servizi nelle modalità che saranno puntualmente espresse in apposito decreto. In tal senso, la norma proposta prevede lo svolgimento di un'attività, con il supporto di Consip, per l'individuazione e la messa a disposizione delle amministrazioni (anche attraverso internet) di indicatori utili alla corretta rilevazione dei fabbisogni delle amministrazioni.

Il medesimo articolo prevede la messa a disposizione delle amministrazioni, al fine di garantire un'effettiva applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 relative all'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità delle convenzioni stipulate da Consip, un set di strumenti a supporto delle attività di valutazione della comparabilità dei beni e servizi da acquistare nonché delle attività di individuazione e corretta applicazione del benchmark Consip.

Si evidenzia, infatti, che se la totalità degli acquisti autonomi fosse avvenuta nel rispetto del benchmark Consip si sarebbe ottenuto, a parità di quantità, un risparmio potenziale dell'ordine del 20% pari a circa 2.800 milioni di euro.

Si ritiene, infine, opportuna l'introduzione di una norma che, in mero coordinamento sistematico tra le norme attualmente vigenti in tema di rispetto del benchmark Consip anche da parte delle amministrazioni ed enti regionali e locali che acquistano tramite le centrali territoriali e le strutture territoriali preposte alla centralizzazione degli acquisti, precisi che i detti acquisti devono fare riferimento ai parametri delle convenzioni Consip, al fine di acquistare secondo le migliori condizioni. In tal senso e al fine di evitare dubbi interpretativi da parte delle amministrazioni regionali e locali, si definisce in maniera puntuale l'ambito di applicazione del benchmark Consip di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999, esplicitando un disposto normativo già, peraltro, presente nell'attuale quadro di riferimento.

Il comma 8 disciplina l'acquisto di beni e servizi tramite le convenzioni di Consip. Nel quadro del più ampio programma di razionalizzazione della spesa pubblica, nel 2000 è stato affidato a Consip il compito di creare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Nel quadro dell'apposita normativa, Consip gestisce due strumenti – Convenzioni e Marketplace – che grazie all'uso esteso delle tecnologie informatiche hanno permesso di raggiungere risultati di eccellenza:

1. nella razionalizzazione dei processi di acquisto. Le convenzioni Consip permettono di acquistare beni e servizi con standard qualitativi sempre elevati, in linea con l'evoluzione tecnologica del mercato e con un'estrema semplificazione dei processi di acquisto riducendone drasticamente i tempi a pochi giorni
2. nella riduzione dei costi di funzionamento della Pubblica Amministrazione: a fronte di beni e servizi di elevati standard qualitativi, tramite le convenzioni Consip si ottiene un risparmio medio rispetto ai prezzi medi applicati alla Pubblica Amministrazione (risparmio che nel 2006 si è aggirato intorno al 18%).

Attualmente, tutti i soggetti tenuti all'applicazione della normativa sugli appalti pubblici possono accedere al mercato elettronico, ma soltanto le pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni, Enti locali, Enti previdenziali, etc.) possono aderire alle convenzioni Consip, limitando le opportunità di ridurre i costi di funzionamento e di razionalizzare i processi di acquisto da parte degli altri soggetti (principalmente le Società in mano pubblica).

Ad esempio, solo i Comuni che gestiscono direttamente la raccolta dei rifiuti possono acquistare i cassonetti tramite le convenzioni Consip, ma non possono farlo le società Municipalizzate costituite da moltissimi comuni per gestire tale servizio.

Per estendere anche agli altri soggetti l'opportunità di ridurre i costi di funzionamento e razionalizzare i processi di acquisto, si propone di permettere l'accesso alle convenzioni a tutti i soggetti tenuti all'applicazione della normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti pubblici (determinando, peraltro, in tal modo una simmetria con l'ambito dei soggetti cui si rivolgono normalmente le centrali di acquisto territoriali).

L'articolo 75 disciplina il "sistema a rete" quale strumento necessario per potenziare il processo di razionalizzazione degli acquisti secondo un modello di coordinamento dei diversi livelli di governo responsabili della spesa pubblica. Infatti, nel 2006 il volume della spesa "affrontata" da Consip

(riferito alle categorie merceologiche in cui sono state attivate convenzioni) rappresenta una quota della spesa pubblica complessiva per consumi intermedi pari a circa il 15/20%. La restante parte della spesa pubblica complessiva (comprendente particolarmente spesa specifica e spesa sanitaria) costituisce, pertanto, un'area su cui occorre sviluppare iniziative comuni miranti a potenziare gli effetti sulla finanza pubblica del programma di razionalizzazione. Ciò posto, le norme proposte rispondono all'obiettivo di favorire la creazione e lo sviluppo di un "*Sistema di Procurement nazionale*", nel cui contesto tutti i soggetti istituzionali coinvolti partecipano secondo logiche di collaborazione e di condivisione delle competenze e delle migliori pratiche, di promozione di tecnologie secondo criteri di interoperabilità (anche per evitare "dispersione" di risorse finanziarie a sostegno di progetti tecnologici che non "dialogano" con i sistemi informativi esistenti) e di valorizzazione delle partnership. In tal senso, la norma proposta modifica ed integra il testo dell'articolo 1, comma 457 della legge 27 dicembre 2006, n.296 definendo in modo puntuale gli obiettivi del sistema a rete per rendere maggiormente efficace gli effetti di tali norme sulla spesa pubblica.

L'articolo 76, al comma 1, al fine di ottenere un contenimento della spesa pubblica, mira a ridurre la cilindrata delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo alle magistrature e alle amministrazioni civili dello Stato prevedendo una cilindrata media di 1600 cm. cubici. La riduzione della cilindrata consente, infatti, di ottenere significativi risparmi per quanto riguarda i canoni di noleggio e il consumo del carburante.

Il comma 2 assegna al CNIPA il compito di verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che regola la trasmissione informatica dei documenti. In particolare, tale articolo individua la posta elettronica quale strumento privilegiato per la comunicazione tra le pubbliche amministrazioni, precisando che le comunicazioni effettuate con tale mezzo sono valide ai fini del procedimento amministrativo qualora ne sia verificata la provenienza e specificando le modalità che consentono la verifica della provenienza delle comunicazioni allo scopo di conferire ad esse efficacia legale certa. Lo stesso compito viene assegnato al CNIPA con riferimento alle altre disposizioni vigenti che regolamentano ed incentivano l'uso della posta elettronica certificata (PEC). L'utilizzo intensivo ed esteso della posta elettronica riveste un'importanza strategica nell'ottica di un cambiamento radicale della pubblica amministrazione. Lo strumento della posta elettronica, in particolare quella certificata, inteso come mezzo di comunicazione e trasmissione di documenti, informazioni, dati (sia all'interno della P.A. che nei confronti dei terzi) presenta caratteristiche di economicità, semplicità e velocità di trasmissione, facilità di archiviazione, possibilità di invio multiplo, integrabilità con altri strumenti ed applicazioni telematiche e infine, di affidabilità. Alla luce di tali considerazioni, la prosecuzione delle tradizionali forme di comunicazione, nonostante sussista la possibilità di ricorrere alla posta elettronica, configura l'inosservanza di una disposizione di legge e una fattispecie di uso improprio di denaro pubblico; di qui la necessità di rafforzare quanto già disposto al riguardo prevedendo apposite verifiche a cura del CNIPA, nonché, laddove il CNIPA accerti il mancato rispetto delle norme in materia di posta elettronica certificata in misura superiore al 50% del totale della corrispondenza inviata, la possibilità di irrogare all'ente inadempiente una sanzione consistente nella riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30% delle risorse stanziato nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea. Sempre nell'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica, è anche prevista una riduzione dei membri Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

Il comma 4 aggiunge tre commi all'articolo 78 del Codice dell'amministrazione digitale volti a stabilire l'obbligo da parte delle amministrazioni centrali di utilizzare i servizi VoIP. Il Voice Over IP (Voce tramite protocollo Internet), acronimo VoIP, è una tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione internet o un'altra rete per

trasmissione dati che utilizza il protocollo IP, consentendo un notevole risparmio dei costi per servizi telefonici. Non a caso la relativa tecnologia è stata inclusa nei progetti e negli accordi finalizzati a realizzare il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) di cui al decreto legislativo n. 82/2005, che sarà completato alla fine del 2007. Pertanto, la prosecuzione delle tradizionali forme di comunicazione telefonica, nonostante sussista la possibilità di ricorrere al VoIP, configura una fattispecie di uso improprio di denaro pubblico; di qui la necessità di stabilire un obbligo generale di "migrare" verso i servizi VoIP e di rafforzare quanto già disposto al riguardo prevedendo apposite verifiche a cura del CNIPA, nonché, laddove il CNIPA accerti il mancato rispetto di tale obbligo, la possibilità di irrogare all'ente inadempiente una sanzione consistente nella riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30% delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di telefonia.

L'articolo 77 al comma 1, intende perseguire una politica di contenimento dei costi e di razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario, si propone di intervenire attraverso l'adozione di una serie di misure.

In particolare, a partire dal 1° maggio 2008, la disposizione prevede la soppressione o la trasformazione di alcuni tribunali e procure militari della Repubblica, ridisegnando il ruolo organico dei magistrati militari.

In relazione alle suddette soppressioni, viene modificata la trattazione di tutti i procedimenti pendenti al 1° maggio 2008 con conseguente rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria. Per effetto delle suddette trasformazioni, vengono, altresì, rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari militari. Inoltre, viene garantito il passaggio di parte dei dirigenti e del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari dal Ministero della Difesa al Ministero della Giustizia, secondo i criteri e le modalità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Viene, infine, abrogato l'articolo 11 della legge n. 180/1981 concernente il ruolo organico dei magistrati e dei cancellieri militari.

Il comma 6 del medesimo articolo stabilisce una riduzione dei componenti del Consiglio superiore della Magistratura militare apportando talune modifiche all'articolo 1 della legge 561/88 prevedendo, in particolare, la riduzione a tre del numero dei componenti eletti dai magistrati militari e il mantenimento di un unico componente estraneo alla magistratura militare.

La norma elimina, inoltre, la carica di vice presidente del comitato di presidenza, costituito presso il Consiglio della magistratura militare, già prevista in capo al componente estraneo alla magistratura militare. Infine, in relazione alle deliberazioni del Consiglio, la disposizione riduce a quattro il numero dei relativi componenti.

L'articolo 78, riguarda il divieto di estensione del giudicato. Con il 31 dicembre 2007 cessa la vigenza del divieto di estensione del giudicato in materia di personale delle amministrazioni pubbliche previsto dall'art. 1, comma 132, della legge 30.12.2004, n. 311, per il triennio 2005-2007. Pertanto si prevede la proroga del divieto anche per il triennio 2008-2010.

L'articolo 79 reca disposizioni diverse di contenimento e razionalizzazione delle spese. Appare in primo luogo significativo quanto disposto dal comma 1 con riferimento al contenimento delle spese derivanti da riassegnazioni di entrata in base al quale a decorrere dall'anno 2008 non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione ai versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate da provvedimenti legislativi indicati nell'elenco I, ad eccezione delle somme destinate a finanziare le spese di personale.

Correlativamente al comma 3, viene disposta l'istituzione, negli stati di previsione dei Ministeri, di appositi fondi da ripartire per le finalità recate dai provvedimenti legislativi indicati nell'elenco medesimo, la cui dotazione viene determinata in misura del 50% dei versamenti riassegnabili nel 2006, derivandone un significativo risparmio in termini di indebitamento netto, in corrispondenza delle minori spese che non si riassegnano in bilancio.

Nell'ambito del contenimento della spesa, il comma 4 dispone altresì l'abbattimento delle spese per manutenzioni degli immobili, che possono essere determinati nella misura dell' 1 per cento del valore degli immobili stessi per le manutenzioni ordinarie e nella misura del 3 per cento qualora la manutenzione comprenda anche quelle straordinarie, con conseguenti economie di spesa in termini di indebitamento netto.

Inoltre, è previsto, da un lato, che l'Agenzia del Demanio provveda a determinare, e a rendere pubblico, il valore degli immobili a cui si devono riferire le Amministrazioni per l'applicazione delle predette percentuali e dall'altro che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di ciascuna Amministrazione confluiscono in specifici capitoli rispettivamente di parte corrente (per la manutenzione ordinaria) e di conto capitale (per la manutenzione straordinaria)

Tali disposizioni consentiranno di monitorare adeguatamente l'andamento delle spese di manutenzione sia per verificare il rispetto della norma sia per evitare comunque integrazioni in corso d'anno, con utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste.

Gli effetti della richiamata normativa vengono inoltre estesi agli enti ed agli organismi pubblici che dovranno adeguarsi ai principi dettati per le Amministrazioni statali in materia di spese per manutenzione ordinaria e straordinaria, in modo da rispettare i limiti richiamati.

L'articolo 80 è diretta a completare il quadro normativo in cui vengono definiti i processi di riorganizzazione dei Ministeri avviati sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 404, della legge n. 296/2006 (*legge finanziaria 2007*). Infatti, la disposizione stabilisce che i regolamenti di riorganizzazione previsti dal citato comma 404 siano emanati nell'ambito della cornice normativa delineata dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300/1999 che detta specifiche disposizioni sull'assetto organizzativo interno delle strutture organizzative dei Ministeri. Si tratta, pertanto, di una norma di razionalizzazione che non sconta alcuna economia.

L'articolo 81 è rivolto ad integrare l'articolo 4, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, nel senso di vietare alle amministrazioni pubbliche ivi previste (cioè quelle i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica) di istituire uffici di diretta collaborazione. Ciò al fine di circoscrivere gli uffici di diretta collaborazione unicamente a quelle strutture che, poste alle dirette dipendenze di un vertice politico, sono di supporto a tale vertice per l'elaborazione dell'indirizzo, rappresentando il *trait d'union* fra autorità politica e l'amministrazione, di cui orientano l'attività e controllano i risultati rispetto agli obiettivi prestabiliti

L'articolo 82 contiene una normativa volta a riordinare, trasformare ovvero sopprimere e mettere in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali nonché strutture amministrative pubbliche statali secondo criteri di razionalizzazione di composizione e competenze, ad esempio attraverso la riduzione di almeno il trenta per cento del numero dei componenti degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi, con salvezza della funzionalità dei predetti organi, l'eliminazione di duplicazioni, la riduzione della spesa, la trasformazione in soggetti di diritto privato di strutture che non svolgono compiti di rilevante interesse pubblico, l'eliminazione di sovrapposizioni funzionali con regioni o enti locali, la razionalizzazione e lo snellimento organizzativo, l'eliminazione dei finanziamenti per enti soppressi o privatizzati, il trasferimento delle funzioni delle strutture sopresse all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia. Si fa, poi, rinvio ad un DPCM per la disciplina della destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti eventualmente soppressi. Si specifica, inoltre, che tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali e si dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dell'articolo 28 ("patto di stabilità interno per gli enti pubblici") della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad eccezione dei commi 7 ("Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali"), 9 ("I bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze"), 10 ("La disposizione di cui al comma 7 si

applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome”) e 11 (“Gli enti competenti, nell’esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli enti preposti al prevalente uso irriguo della risorsa idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari tecnici”). Vengono comunque fatti salvi i regolamenti emanati in applicazione del citato articolo 28. Infine, è prescritto che dall’attuazione dell’articolo derivi, a decorrere dal 1.01.2008, il miglioramento dell’indebitamento netto di cui all’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto anche degli effetti in termini di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti di cui al comma 1 e, in caso di minori economie, trova applicazione il comma 621, lett. a), dell’articolo 1 della citata legge n. 296/2006.

L’articolo 83 persegue il fine di far emergere, con gradualità, in seno al Bilancio dello Stato, i costi connessi all’uso dei beni pubblici.

Si è ritenuto necessario rivisitare i commi 204, 206, 207 e 208 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296 al fine di garantirne un’ applicazione effettiva con effetti adeguatamente scanditi nel tempo. Sono state, inoltre, specificamente prescritte sia l’ individuazione di piani di razionalizzazione degli spazi sia la riduzione della spesa.

CAPO XXVIII - MISSIONE 33 – FONDI DA RIPARTIRE

L’articolo 84 al comma 1 prevede il rifinanziamento dell’8 per mille IRE di competenza statale al fine di recuperare talune criticità gestionali, emerse nel corso dei recenti esercizi, tenuto conto della prevedibile insufficienza dei fondi, ripetutamente manifestatasi negli ultimi anni, rispetto alle complessive richieste di finanziamento di Amministrazioni ed Enti interessati.

Le ragioni di tale insufficienza di risorse risiedono in particolare nella riduzione delle risorse disponibili, parzialmente utilizzate ai fini della copertura di talune disposizioni legislative introdotte tra il 2003 ed il 2004, nonostante l’importo delle effettive spettanze si commisuri ad un superiore livello, in base all’andamento delle scelte dei contribuenti e degli incassi in conto competenza relativi all’IRE.

Il comma 2 prevede altresì il rifinanziamento della misura del 5 per mille IRE, al fine di adeguare la spesa al previsto ammontare dei benefici da erogare per l’anno 2008, secondo le stime delle spettanze di ciascun soggetto destinatario, effettuate dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti.

CAPO XXIX - DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE VALIDE PER TUTTE LE MISSIONI

L’articolo 85 mira a ridurre il numero dei membri dei consigli di amministrazione delle società controllate da amministrazioni pubbliche non quotate in mercati regolamentati. Incidere sul numero dei membri dei consigli di amministrazione, come disposto dalla norma in esame, oltre ad un’immediata riduzione della spesa di tali società, consente alle medesime il recupero di una gestione più efficiente, riconducendo la forma societaria alle finalità ordinarie e limitando l’influenza politica a vantaggio di un recupero di capacità professionale. La norma prevede, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, commi 459, 460, 461, 462, 463 e 729, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), che le amministrazioni pubbliche, che detengono direttamente o indirettamente, il controllo di società, promuovono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, iniziative volte alla riduzione del numero dei componenti degli organi societari (ad un massimo di 5 o 7 membri); all’attribuzione al presidente delle funzioni di

amministratore delegato, senza alcun compenso aggiuntivo; alla soppressione della carica di vicepresidente, laddove prevista; all'eliminazione dei gettoni di presenza per i componenti degli organi societari nonché alla limitazione della costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

Si precisa che la norma in esame esclude espressamente dalla propria operatività le società di cui al comma 459 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (ex Sviluppo Italia s.p.a.) e Sogin s.p.a. - nonché le società risultanti dal piano di riordino della stessa Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa di cui al comma 461, nonché le società partecipate totalmente, anche in via indiretta, da enti locali e le società miste, entrambe previste dal comma 729 del medesimo articolo alle quali continua ad applicarsi la disciplina speciale contenuta nell'ultima legge finanziaria.

Il comma 7 del medesimo articolo disciplina i contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che gli stessi sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

L'articolo 86 dispone, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il divieto di sottoscrizione di contratti di lavori, servizi o forniture che prevedano clausole compromissorie. Analoghe disposizioni sono previste per le società interamente possedute o partecipate dalle stesse pubbliche amministrazioni, nonché per gli enti pubblici economici e le società da questi ultimi interamente possedute o partecipate.

Relativamente ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della nuova disposizione normativa e per i quali non si profilano controversie con collegi arbitrali costituiti alla data del 30 settembre 2007, si prevede l'obbligo di declinatoria della competenza arbitrale.

Le ragioni di tale nuova disciplina sono dettate dalla esigenza di intervento nel settore, per correggere pesanti criticità manifestatesi in maniera non occasionale o episodica, ma anzi con tale costanza e gravità da determinare i pesanti rilievi sul punto dell'Autorità di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture nell'ultima relazione annuale.

In particolare, alla luce degli elementi raccolti ed analizzati dall'Autorità, risultano una serie di dati di fatto oggettivi:

- il costo del giudizio arbitrale è significativamente più elevato del giudizio ordinario, prevedendosi cospicui compensi agli arbitri, spese per il segretario del collegio (fissati liberamente dai collegi negli arbitrati liberi, con punte che hanno toccato anche 120.000 € per una singola procedura), nonché la quota pagata per il deposito del lodo, pari all'1 per mille del valore della controversia;
- ove non sia intervenuta transazione - che, nella stragrande maggioranza dei casi, non è particolarmente vantaggiosa per le ragioni delle amministrazioni - queste sono risultate soccombenti nella quasi totalità dei giudizi arbitrali, secondo una percentuale che si aggira intorno ai due terzi del totale e che, nel solo 2006, ha comportato oneri pari a 320.943.611,00, senza contare le spese per lo svolgimento del giudizio (compensi agli arbitri, ai segretari e per il deposito del lodo);
- i lodi arbitrali impugnati sono, a loro volta, nella gran parte, dichiarati nulli da parte della Corte d'Appello;
- solo una minoranza degli arbitrati azionati si conclude entro il termine ordinario previsto per la pronuncia del lodo ed, anzi, in alcuni casi, i procedimenti hanno avuto una durata di 700 giorni per poi concludersi con un accordo transattivo.
- A fronte della conseguente devoluzione delle controversie agli ordinari procedimenti giudiziari, accanto alle già esistenti disposizioni di accelerazione dei procedimenti, con riduzione di tutti i termini processuali alla metà (così da prevedere significativi interventi di snellimento procedurale) si prevede, infine, che tutti i risparmi conseguiti per effetto

dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, come puntualmente accertati, anno per anno, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, siano integralmente riassegnate allo stato di revisione della spesa del Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio.

L'articolo 87 dispone, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possano costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società. Sono sempre ammesse, invece, da parte delle suddette amministrazioni e nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza, la costituzione di società che producono servizi di interesse generale. E' ammessa, altresì, l'assunzione di partecipazioni in tali società, previa autorizzazione dall'organo competente con delibera motivata.

Alle medesime amministrazioni è fatto obbligo di cedere a terzi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 1.

La stessa norma prevede che le amministrazioni pubbliche - nei casi in cui sia necessaria la costituzione di società o enti, comunque denominati, oppure l'assunzione di partecipazioni in società, consorzi o altri organismi - adottino i provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali presso tali soggetti, provvedendo, contestualmente, alla rideterminazione della propria dotazione organica. Sino all'effettuazione di tale rideterminazione, le amministrazioni non possono assumere personale a qualsiasi titolo.

La creazione di enti e società per lo svolgimento di compiti di rilevanza pubblica è e rimane uno strumento utilissimo per perseguire maggiore efficienza a vantaggio della collettività; scopo della norma è quello di evitare forme di abuso (la cui esistenza è verosimile, tenuto conto che sono circa tremila, ad esempio, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni) che sottraggono l'agire amministrativo ai canoni della trasparenza e del controllo da parte degli enti pubblici e della stessa opinione pubblica. A tal fine si prevede quindi, che l'operazione debba avvenire sotto il diretto controllo dei collegi dei revisori e degli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati, i quali devono relazionare al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato (amministrazioni istituzionalmente preposte al controllo dell'efficienza amministrativa, della razionalizzazione delle strutture e del contenimento dei costi), nonché segnalare eventuali inadempienze anche alla Corte dei conti.

L'articolo 88 dispone, al fine di uno snellimento della procedura di ripartizione delle somme confluite nel Fondo di cui all'articolo 46 della legge 448 del 2001, l'assegnazione delle medesime risorse alle corrispondenti autorizzazioni legislative.

La norma prevede altresì, sempre nella medesima ottica, che le risorse iscritte nei Fondi da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese previsti ai sensi dei commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2001, n. 266, siano destinate alle finalità di cui alle relative disposizioni normative.

L'articolo 89 modifica il termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale prevede un programma di ricognizione degli stessi. Nell'ottica di una complessiva riqualificazione della spesa del bilancio dello Stato, determina un abbassamento del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale, che si riduce a tre anni, rispetto ai 7 anni attualmente previsti dalla normativa vigente.

La medesima innovazione altresì prevede, con cadenza triennale ed a partire dall'anno 2008, l'introduzione di un programma di ricognizione dei residui passivi, volto all'analisi ed alla valutazione dei residui passivi propri di conto capitale, con l'individuazione di quelli per i quali,

non ricorrendo più i presupposti per il mantenimento in bilancio, si dovrà procedere alla eliminazione. Le suddette innovazioni sono intese in generale al contenimento del livello dei residui passivi, anche in considerazione della circostanza che le recenti manovre di finanza pubblica, realizzate anche attraverso la limitazione di autorizzazioni di cassa hanno comportato, da un canto un positivo effetto sul fabbisogno, ma da un altro una inevitabile lievitazione del volume dei residui medesimi.

L'iniziativa legislativa dovrebbe pertanto consentire una riduzione tendenziale dei ripetuti residui, sia attraverso l'abbreviamento del termine di perenzione che con l'introduzione nel richiamato programma di ricognizione.

Peraltro, al fine di garantire la necessaria flessibilità gestionale, con apposito provvedimento del Ministro dell'economia viene quantificato l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in appositi Fondi - che deve risultare compatibile con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in termini di indebitamento netto - da istituire negli stati di previsione delle Amministrazioni medesime, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti.

L'articolo 90 conferma per gli anni 2008, 2009 e 2010 l'attuale sistema di controllo bimestrale dei prelevamenti di tesoreria statale ai soggetti individuati nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, impedendo che il venir meno del vincolo ai prelevamenti di cassa dalla tesoreria statale possa pregiudicare gli obiettivi di fabbisogno degli enti decentrati interessati dalla norma già previsti nel tendenziale di spesa del triennio 2008-2010.

Nel comma 1, si confermano, altresì, le esclusioni dai vincoli di prelevamento degli stessi enti previsti negli scorsi anni, in considerazione che la maggior parte di essi sono interessati dal patto di stabilità interno; inoltre, detta esclusione viene estesa agli enti parco, al sistema camerale ed alle autorità portuali in ragione delle modifiche normative che hanno interessato i predetti enti nel corso degli anni 2006 e 2007.

Il comma 2 prevede la possibilità di chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al limite bimestrale di prelevamento, fermo restando che le eccedenze di spesa debbano essere riassorbite entro la fine dell'anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale, tenuto conto che i relativi effetti finanziari risultano scontati nelle disposizioni riguardanti il personale.

Il comma 3 sanziona il mancato riassorbimento a fine anno delle eccedenze di prelevamento bimestrale mediante l'impossibilità di effettuare spese discrezionali nel corso dell'anno successivo.

L'articolo 91, nell'ottica di razionalizzare e contenere i costi della Pubblica amministrazione, fissa un tetto massimo alle retribuzioni di tutti i dipendenti pubblici ed ai titolari di qualsiasi incarico, corrispondente a quella del primo presidente della Corte di Cassazione. A conferma della ratio della norma in esame, tali disposizioni si intendono non derogabili se non per motivate esigenze di carattere eccezionale.

CAPO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

L'articolo 92 riconduce nell'ambito delle finalità originarie sia il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni, sia l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato. Ciò al fine di prevenire l'uso distorto di tali tipologie contrattuali che ha dato luogo al formarsi del fenomeno del precariato con conseguenti istanze di stabilizzazione.

In particolare il comma 1 dell'intervento innovando l'articolo 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2201 specificano che gli incarichi individuali esterni possono essere conferiti solo a soggetti di particolare e comprovata professionalità non rinvenibili all'interno dell'amministrazione.

Con il comma 3 si provvede a riformulare l'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di utilizzo di contratti di lavoro flessibile. In particolare, si stabilisce che il sistema di reclutamento ordinario nelle amministrazioni pubbliche è il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e che le stesse possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato solo per fronteggiare esigenze stagionali e per periodi non superiori a tre mesi. Particolari disposizioni vengono previste, in relazione alle peculiarità operative, per gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno con organico inferiore alle 15 unità, e per gli enti del servizio sanitario nazionale (al personale infermieristico e medico) in relazione a urgenti e indifferibili esigenze e compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale cui all'art. 1, comma 565, della legge n. 296/2006, nonché per l'attuazione di progetti di ricerca e innovazione tecnologica da parte di università, enti di ricerca ed enti del servizio sanitario nazionale i cui i oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università.

Vengono inoltre disciplinate sanzioni e responsabilità in caso di violazione delle citate disposizioni. Infine, in coerenza con il disegno delineato dalla norma, inteso a valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni ed a limitare il ricorso a forme di lavoro flessibile evitando la formazione di nuovo precariato, ed al fine di rendere effettive le nuove disposizioni limitative, con il comma 4 viene ulteriormente ridotto il limite di spesa entro il quale le amministrazioni possono ricorrere a tipologie di lavoro flessibile (dal 40 % della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003 previsto dall'art. 1, comma 538, della legge n. 296/2006 al nuovo limite del 15 %). Altresì, la norma tende a ridurre la spesa per lavoro straordinario di tutte le Pubbliche Amministrazioni e impegna le stesse a favorire in sede di contrattazione integrativa una revisione dell'orario di lavoro ed utilizzo dell'istituto del telelavoro, mediante istituti quali turni, reperibilità, lavoro plurisettimanale e flessibilità.

A tale scopo si utilizzano risorse già a disposizione delle Amministrazioni nell'ambito dei Fondi unici di Amministrazione, la cui consistenza viene determinata, peraltro, anche da risorse derivanti da economie da lavoro straordinario.

Il comma 8 estende la previsione normativa a tutto il personale delle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che militare, alle Forze Armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo anche per tali categorie di personale la possibilità di utilizzare forme alternative di tipologie di lavoro con finanziamento a carico dei Fondi per l'incentivazione del personale.

L'articolo 93 reca svariate disposizioni in tema di assunzioni di personale prevedendo, *in primis*, il differimento al 31 maggio 2008 del termine dell'effettuazione delle assunzioni già autorizzate per l'anno 2007, ai sensi della legge Finanziaria per il 2005.

Viene, altresì introdotto un comma 5-ter in seno all'articolo 35 del d. l.vo 30 marzo 2001, n. 165, onde confermare la validità triennale - dalla data di relativa pubblicazione - delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 527 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è fatto obbligo a tutte indistintamente le amministrazioni di cui al comma 523, stessa legge, di considerare prioritariamente l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio. Inoltre, le medesime amministrazioni possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quelle relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente mediante la procedura autorizzata di cui all'art. 1, comma 536 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Oltre alla proroga al 31 dicembre 2008 dei contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il 31 dicembre 2007, si dettano

anche disposizioni in tema di trasformazione del rapporto di lavoro – da pieno a part-time e vice versa – a favore della stabilità del posto.

Inoltre, per consentire alle amministrazioni individuate nel predetto art. 1, comma 523, della legge n. 296/2006, di procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime – onde fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza - viene istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, è previsto che i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possano prevedere una riserva di posti non superiore al 20% dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

Ulteriori disposizioni sono dettate per favorire, su richiesta e nel limite dei posti disponibili in organico, l'inquadramento - nel ruolo dell'amministrazione presso cui prestano attuale servizio - del personale ivi comandato ed appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni.

La norma prevede tra l'altro – ad integrazione e modifica dell'art. 1, comma 565 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – condizioni e modalità di stabilizzazione dei lavoratori precari della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale.

Infine, per garantire il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, l'Unioncamere e le Camere di commercio vengono autorizzate a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, secondo le modalità espressamente indicate nel comma 18.

Con la disposizione di cui ai commi 12-15 si vuole ovviare alla grave situazione delle Istituzioni e dei luoghi di cultura (Musei, Gallerie etc) la cui fruibilità da parte del pubblico e soprattutto dei visitatori stranieri è compromessa dall'annoso problema della scarsità di risorse umane destinate alle attività di vigilanza, sicurezza, accoglienza etc. Inoltre, al fine di rafforzare le strutture preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, che costituiscono uno dei maggiori *asset* del nostro patrimonio storico artistico e di maggiore richiamo per le correnti turistiche, si dispone l'assunzione straordinaria di personale in possesso dei necessari requisiti (architetti, archeologi, storici dell'arte etc.) per la migliore conservazione e tutela dei beni suddetti, nonché per assicurarne il supporto tecnico/amministrativo.

L'articolo 94 prevede - anche allo scopo di garantire la piena funzionalità degli uffici - che la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, possano autorizzare, per il biennio 2008-2009, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, tra le diverse amministrazioni, intesi sia alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico sia alla definizione di percorsi formativi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e in ossequio alle vigenti normative. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti può essere disposta la ricollocazione, a domanda, di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazioni di esubero, e la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento, con contestuale definizione degli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i relativi profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Da ultimo, per favorire l'incontro tra domanda e offerta di mobilità, viene istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati informatica che

costituisce base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'articolo 95 reca disposizioni in materia di oneri contrattuali per i biennio 2006-2007 e 2008-2009. Con i commi da 1 a 10, si provvede, per il biennio 2006-2007, a dare completa attuazione alle intese ed accordi fra Governo e OO.SS in materia di pubblico impiego (6 aprile 2007 e 29 maggio 2007) tenendo conto delle anticipazione di benefici disposte con l'articolo 15 del decreto legge XXX. In particolare le risorse per i rinnovi contrattuali per tale biennio vengono integrate per assicurare il riconoscimento di benefici economici medi pari a 101 euro mensili per il personale del comparto Ministeri ed incrementi corrispondenti, sulla base delle retribuzioni medie di riferimento, per il personale degli altri comparti.

Per alcune categorie di personale vengono stanziare risorse aggiuntive sulla base di specifici accordi. Più specificamente: Il comma 1, quantifica le risorse a carico del bilancio dello Stato per il riconoscimento dei benefici aggiuntivi al personale dipendente dalle Amministrazioni statali (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri) al netto di quelle messe a disposizione con l'articolo 15 del decreto legge XXX, a titolo di anticipazione di quota parte dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 ed in particolare per la retrodatazione degli incrementi stipendiali al 1° febbraio 2007; Il comma 2 definisce l'importo delle risorse aggiuntive destinate al personale docente della Scuola, finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera docente in attuazione dell'Accordo sottoscritto dal Governo e dalle Organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007; Il comma 3 incrementa, per le stesse finalità di cui al comma 1, le risorse per i miglioramenti contrattuali del biennio 2006-2007 per il personale delle amministrazioni statali non contrattualizzato, al netto di quelle messe a disposizione con l'articolo 15 del decreto legge XXX a titolo di anticipazione di quota parte dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 ed in particolare per la retrodatazione degli incrementi stipendiali al 1° febbraio 2007. Sono specificate le risorse destinate al personale del comparto sicurezza, individuato dal decreto legislativo 195/95, da attribuire attraverso le procedure previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2 del medesimo decreto. Restano esclusi i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali il diverso funzionamento del meccanismo di adeguamento automatico, consente l'inserimento dell'incremento annuale, in fase di previsione, nei capitoli di bilancio. Il comma 4 prevede, in aggiunta a quanto previsto dal comma 3, in relazione a specifiche intese, risorse aggiuntive decorrenti dal 2008 ai fini della valorizzazione delle specifiche funzioni svolte nell'ambito della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale da destinare al personale del comparto sicurezza, individuato dal decreto legislativo 195/95. Il comma 5 stabilisce con decorrenza dal 2008, in aggiunta a quanto previsto dal comma 3, risorse aggiuntive da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di migliorare l'operatività e la funzionalità del soccorso pubblico; il comma 6 dispone, per le Regioni e gli Enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, l'esclusione dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto del patto dei maggiori oneri di personale determinatisi in corrispondenza delle predette intese ed accordi; il comma 7 stabilisce l'integrazione dell'apporto finanziario dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per far fronte ai maggiori oneri di personale derivanti dalle predette intese ed accordi. Lo stanziamento aggiuntivo include, più specificatamente, le risorse necessarie per il riconoscimento dei benefici del biennio 2006-2007 eccedenti i tassi di inflazione programmata; il comma 8 stabilisce che, per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 6 e 7, in deroga alla normativa vigente, i maggiori oneri di personale conseguenti alle predette intese ed accordi sono posti a carico del bilancio dello Stato al netto di quelle messe a disposizione con l'articolo 15 del decreto legge XXX a titolo di anticipazione di quota parte dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 ed in particolare per la retrodatazione degli incrementi stipendiali al 1° febbraio 2007. Per le università i corrispondenti maggiori oneri, individuati separatamente, sono inclusi nel fondo di cui all'art. 52, comma 1, della presente legge; il comma 9

precisa che gli stanziamenti previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (contributi previdenziali ed IRAP) e concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera h) della legge n. 468 del 1978; il comma 10 conferma che, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i Comitati di settore si attengono, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1, avvalendosi a tal fine dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze e comunicati dalle amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Per il biennio contrattuale 2008-2009 si provvede a quantificare gli oneri corrispondenti al costo dell'indennità di vacanza contrattuale. In particolare: le risorse di cui al comma 11 si riferiscono al personale dipendente dalle Amministrazioni statali soggetto a contrattazione collettiva gestita dall'A.Ra.N.; le risorse di cui al comma 12 sono definite per il personale in regime di diritto pubblico appartenente alle Amministrazioni statali con specificazione di quelle destinate al personale del comparto sicurezza, individuato dal decreto legislativo 195/95.

Restano esclusi i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali il diverso funzionamento del meccanismo di adeguamento automatico, consente l'inserimento dell'incremento annuale, in fase di previsione, nei capitoli di bilancio. Il comma 13 precisa che gli stanziamenti previsti, a decorrere dall'anno 2009, per la copertura degli oneri recati dai commi 1 e 2 precedenti, comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni. Il comma 14 conferma, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Per il personale delle università, incluso quello di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri sono inclusi nel Fondo di cui all'art. 52, comma 1, della presente legge.

In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1.

Si precisa che le disposizioni di cui ai commi da 11 a 14 non hanno impatto sui saldi di finanza pubblica atteso che, ai fini del saldo netto da finanziare, gli oneri per le amministrazioni dello Stato sono considerati nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, mentre, ai fini dell'indebitamento netto, l'effetto complessivo del costo della vacanza contrattuale è inglobato nelle previsioni tendenziali di spesa (DPEF).

TITOLO V - NORME FINALI

L'articolo 96 determina le dotazioni dei fondi speciali (tabelle A e B), quantificate le dotazioni relative ad autorizzazioni di spesa previste dalla tabella C, rifinanziate le leggi di spesa con la tabella D, rimodulate le autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale con la tabella F. Con riferimento alla tabella D si evidenziano i rifinanziamenti delle autorizzazioni di spesa relative al Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla comunità europea, al Fondo per le aree sottoutilizzate, al Fondo per l'occupazione, al Fondo di solidarietà nazionale e all'edilizia sanitaria per la quale sono previsti, per il 2010, 1.600 milioni di euro di cui 100 milioni destinati all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lett. n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In ossequio al disposto del comma 1 dell'articolo 11 bis della detta legge 468/78, qui di seguito si espongono brevi note illustrative, distinte per Ministeri, circa il contenuto degli accantonamenti di cui alle tabelle A e B tra le cui voci sono compresi gli accantonamenti effettuati ai sensi dell'articoli 1, comma 507, della legge finanziaria 27/12/2006, n. 296.

TABELLA A**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

L'accantonamento si rende necessario per l' istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale, per i diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree protette, per l'introduzione di nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici ed automatici in ambiente extraospedaliero nonché per la realizzazione di interventi vari.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

L'accantonamento è finalizzato per il conflitto d'interessi .

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento è finalizzato per la discriminazione razziale e per la realizzazione di interventi vari.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'accantonamento è preordinato per far fronte agli oneri derivanti dalla programmata ratifica ed applicazione di accordi internazionali, per la delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CEE, per modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, per la discriminazione razziale nonché per la realizzazione di interventi vari.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

L'accantonamento si rende necessario per realizzare interventi vari.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento si rende necessario per il provvedimento relativo alla cittadinanza, per la delega sull'immigrazione.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

L'accantonamento si rende necessario, per il rifinanziamento del settore agricolo con organizzazione internazionale della vigna e del vino.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

L'accantonamento è preordinato per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree protette, per il conflitto di interessi, per la discriminazione razziale.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è preordinato all'alleanza degli ospedali nel mondo, alla vigilanza doping, ad interventi urgenti in materia sanitaria, all'introduzione di nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici ed automatici in ambiente extraospedaliero, ai diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, alla discriminazione razziale, alla delega all'immigrazione nonché alla realizzazione di interventi vari.

MINISTERO DEI TRASPORTI

L'accantonamento è preordinato per realizzare interventi vari.

MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento è preordinato per la realizzazione di misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, in particolare in settori di rilevanza nazionale, per i diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, per la discriminazione razziale, per la modernizzazione, l'efficienza delle amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese nonché per la realizzazione di interventi vari.

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

L'accantonamento è preordinato per l'assistenza agli anziani, per l'istituto per il lavoro, per le disposizioni per la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, per l'istituzione in Foggia di una sezione staccata della Corte di appello di Bari, di una sezione staccata della Corte di assise di appello di Bari e del tribunale per i minorenni, per il conflitto di interessi, per l'assegno sostitutivo per l'accompagnatore militare, per l'istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale, per i diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, per la discriminazione razziale nonché per la delega sull'immigrazione.

TABELLA B**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

L'accantonamento è rivolto a consentire la partecipazione finanziaria dell'Italia alla ricostruzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali, per interventi relativi alla strada statale 120, per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici, per le misure per il sostegno e la valorizzazione dei

comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree protette e per la realizzazione di interventi vari.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'accantonamento è preordinato alla realizzazione di interventi vari.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

L'accantonamento è preordinato allo sviluppo dell'agricoltura.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

L'accantonamento è preordinato per la riqualificazione dell'offerta turistica, per il museo del XXI secolo nonché per la realizzazione di interventi vari.

